

Michela Roi

# PROFILI GIURIDICI DELLA DIRETTIVA SULLA SOSTENIBILITÀ AZIENDALE

Dalla Responsabilità Sociale delle Imprese alla Rendicontazione:  
un'analisi del quadro giuridico attraverso il Codice Civile, il Diritto  
dell'Impresa e il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza



**Michela Roi**

# **PROFILI GIURIDICI DELLA DIRETTIVA SULLA SOSTENIBILITÀ AZIENDALE**

Dalla Responsabilità Sociale delle Imprese alla Rendicontazione:  
un'analisi del quadro giuridico attraverso il Codice Civile, il Diritto  
dell'Impresa e il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

**FISCO e TASSE**   
la tua guida per un fisco semplice

  
**MAGGIOLI  
EDITORE**

## Combattiamo insieme la pirateria



**Comunicazione sul Watermark,  
presente all'interno di questo documento**

Gentile Cliente,  
grazie per aver acquistato questo documento.

“FISCOeTASSE.com” al fine di offrirti il miglior servizio e garantire la qualità dei contenuti proposti, adotta idonee misure tecnologiche finalizzate alla tutela del diritto d'autore e ad impedire la diffusione illecita dei documenti distribuiti dall'editore. A tal fine è stata adottata una costante ed approfondita politica di controllo dei siti web, dei portali, dei social network, gruppi, chat e delle altre piattaforme esistenti.

**Detto controllo è altresì esercitato attraverso l'inserimento sul lato sinistro delle pagine di questo e book di un Watermark contenente nome, cognome, e mail dell'acquirente e data d'acquisto del prodotto.**

I prodotti acquistati su FISCOeTASSE.com sono tutelati dal diritto d'autore e ne sono vietate la riproduzione e/o la diffusione, sotto qualsiasi forma.

In caso di violazione del copyright, il Gruppo Maggioli S.p.A. si riserva il diritto di adire le vie legali a tutela dei propri diritti.

**FISCO e TASSE**   
la tua guida per un fisco semplice

  
**MAGGIOLI  
EDITORE**

*«Ora che la fabbrica è compiuta a noi dirigenti spetta quasi tutta la responsabilità di farla divenire a poco a poco una cellula operante rivolta alla giustizia di ognuno, sollecita del bene delle famiglie, pensosa dell'avvenire dei figli e partecipe infine della vita stessa del luogo che trarrà dal nostro progresso alimento economico e incentivo di elevamento sociale»*

*«Ai lavoratori» di*

*Adriano Olivetti*

# Introduzione

Questo contributo muove dal rilievo della assoluta centralità della novella *Corporate Sustainability Reporting Directive* [al momento della stesura di questo contributo in corso di recepimento da parte dell'Italia] all'interno del complessivo *legal framework* in materia di Sostenibilità e non solo, confermando la indiscutibile multidisciplinarietà del concetto/materia Sostenibilità/Sviluppo Sostenibile.

A chi si accinge a leggere questo libro, quindi, mi preme anticipare che il presente lavoro, con una certa agilità, tenterà di fornire il maggior numero possibile di spunti di riflessione in ordine al complesso tema della Sostenibilità, utilizzando all'uopo gli strumenti della "trasversalità" e della "multidisciplinarietà", ma soprattutto quelli propri del Diritto, con l'obiettivo di consentire un "accesso consapevole" alla *Corporate Sustainability Reporting Directive* ed al suo *legal framework* di riferimento.

L'idea è che in questo modo il lavoro possa da un lato consentire il disvelamento della *ratio* sottesa e dei "legami" con altre "Aree" del Diritto, e dall'altro interessare non solo gli "addetti ai lavori", ma una platea di lettori più ampia, che possa essere affascinata dal tema della Sostenibilità ed essere attratta dalla curiosità di "conoscere" la "rivoluzione" che stiamo vivendo.

D'altra parte, la *Corporate Sustainability Reporting Directive* è la Direttiva con la quale il Legislatore Europeo conferma, semmai ce ne fosse ancora bisogno, l'attenzione e l'impegno per favorire lo Sviluppo Sostenibile/Sostenibilità e con essa la *Corporate Social Responsibility* nonché la Rendicontazione di Sostenibilità.

Una propensione questa che, come vedremo, parte da lontano, poiché le Istituzioni Europee sono giunte alla conclusione di trovarsi dinanzi ad una sfida a livello globale, in un mondo interconnesso sempre più sotto pressione per la minaccia dei cambiamenti climatici, l'immanenza di conflitti, la povertà diffusa in molti Paesi, la Pandemia ecc.

In questo contesto globale, con le sfide che già si sono presentate e con quelle che ragionevolmente il Mondo dovrà affrontare, il ruolo dell'impresa non può che essere ripensato attraverso un approccio integrato con la Sostenibilità, cercando cioè un equilibrio tra crescita economica, coesione sociale e tutela dell'ambiente.

Una transizione verso la Sostenibilità delle imprese che comporta un **“salto” concettuale e culturale**, soprattutto con riferimento al concetto di “valore”, per cui diventa imperativo comprendere a fondo le origini di questa “rivoluzione”, nonché le sue ragioni ed il suo contesto normativo, e financo le *self regulation* e le relative *best practice*.

Vedremo, infatti, come il “valore” (e la sua misurazione) non è più la massimizzazione del profitto a favore degli azionisti, ma un concetto molto più “fluttuante” verso una dimensione che considera l’impresa nel suo rapporto con i fattori umani e produttivi, nonché con l’ambiente esterno, cosicché diventano “valori” anche gli obiettivi di sostenibilità ambientale, così come quelli di inclusione sociale ecc.

Questo comporta, necessariamente, una evoluzione della *governance* aziendale come pure della responsabilità dell’imprenditore, nonché un “diverso” rapporto dell’azienda sia con la fiscalità che con il sistema finanziario, quest’ultimo coinvolto in prima “persona”, anch’esso, in una irreversibile transizione orientata alla Sostenibilità.

Avrò modo di segnalare come questa “rivoluzione” sia stata favorita da un sistema normativo e regolamentare, non solo internazionale, ma anche europeo (e conseguentemente nazionale), orientato alla Sostenibilità, di cui, quindi, ripercorreremo i principali snodi, in continua evoluzione, nel cui perimetro si colloca la *Corporate Sustainability Reporting Directive*, e con essa la Rendicontazione di Sostenibilità.

Il pregio della *Corporate Sustainability Reporting Directive* sta nel carattere innovativo, poiché introduce nel quadro di riferimento, l’obbligo giuridico, fra tutti l’obbligo di predisporre e pubblicare la Rendicontazione di Sostenibilità come pure l’obbligo di utilizzare gli *standard di reporting* predisposti dalle Istituzioni Europee, obblighi in capo alle imprese, le quali si trovano nel bel mezzo di un **cambiamento epocale** oltre che **decisivo** nel quale si va necessariamente dall’“impresa” all’“impresa sostenibile”, poiché diversamente l’azienda si ritroverà ad avere problemi sia sul mercato che per l’accesso a finanziamenti/investimenti.

Pertanto, consapevole dell’importanza del momento, come pure della estrema complessità dell’argomento, ho cercato di adottare, in questo contributo con un taglio eminentemente giuridico, uno stile il più possibile discorsivo e *smart*, al fine di favorire la comprensione del testo e con esso la comprensione della *Corporate Sustainability Reporting Directive*, per facilitarne il più possibile anche l’applicazione pratica.

Spero di esserci riuscita, cosciente che ogni lavoro scientifico, giunto al suo termine, fa sorgere perplessità e dubbi nell’autore, ma al tempo stesso, proprio perché scritto con onestà di intenti e con passione, non può che arricchire l’autore, dovendo ammettere che dietro le fredde pagine vi è da un lato fatica e travaglio, dubbi e perplessità, amplificati da una materia estremamente complessa e stratificata, ma dall’altra anche la gioia di aver creato qualcosa che spero sia di supporto ai Lettori.

A tutti coloro che leggeranno questo contributo, quindi, va il mio più sincero ringraziamento.

Avv. Michela Roi

## **Michela Roi**

Avvocato, abilitato alle Giurisdizioni Superiori, con una lunga attività professionale, svolta sia a livello internazionale che nazionale, senza trascurare le province italiane.

*Founder* di «Roilex», Studio Legale & Tributario Roi & *Partners*, ha potuto sviluppare negli anni un ampio ventaglio di *skills* così da poter soddisfare a tutto tondo l'esigenza di "cura" dei bisogni, delle necessità e delle complessità dei Clienti, con un approccio olistico e multidisciplinare, grazie ai *Focus Team*

Da anni si interessa di Sostenibilità, Sviluppo Sostenibile, Responsabilità Sociale ed ESG, poiché queste tematiche sono strettamente connesse con le Aree di Pratica direttamente curate ovvero Energia Rinnovabile ed Efficientamento Energetico, *Public Procurement*, Procedimento Amministrativo, Diritto dell'Impresa-Societario, Diritto della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza e Diritto Europeo.

Estensore di contributi per Maggioli Editori S.p.A. e per Giuffrè Editore S.p.A.

Co-autrice nell'ambito del Progetto «Perseca» realizzato dalla Regione Lazio, d'intesa con la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra (Città del Vaticano), sezione per la tutela delle catacombe e dei beni di interesse religioso, de «*Le catacombe del Lazio. Ambiente, arte e cultura delle prime comunità cristiane*», Roma, 2006.

Autrice di contributi su tematiche legate all'attualità legislativa per la rivista dell'ANCIM – Associazione Nazionale Comuni Isole Minori «Terra e Mare».

**ISBN: 9788891670038**

Maggio 2024

© Copyright 2024 Maggioli

[www.fiscoetasse.com](http://www.fiscoetasse.com)

**FISCO e TASSE**  **MAGGIOLI**  
la tua guida per un fisco semplice **EDITORE**

# Indice

<b>Introduzione</b> .....	<b>5</b>
<b>1. La Corporate Sustainability Reporting Directive: il quadro di riferimento</b> .....	<b>10</b>
1.1 Lo Sviluppo Sostenibile-Sostenibilità: brevi cenni .....	11
1.1.1 Sviluppo Sostenibile-Sostenibilità: evoluzione a livello internazionale e caratteristiche dei principi contenuti nei documenti/atti internazionali .....	11
1.1.2 Sviluppo Sostenibile: evoluzione a livello europeo .....	15
1.2 Sviluppo Sostenibile-Sostenibilità: Responsabilità Sociale delle Imprese e nuovo "concetto" di impresa e "fare impresa" .....	19
1.2.1 La "nuova" cultura d'impresa .....	20
1.2.2 La Responsabilità Sociale d'Impresa: i profili regolatori di matrice europea .....	21
1.2.3 La Responsabilità Sociale d'Impresa: i profili regolatori di matrice nazionale. ....	24
1.2.4 Le norme tecniche: brevi cenni .....	26
1.3 Dalla CSR ai fattori ESG .....	27
1.3.1 Gli ESG: brevi considerazioni anche in ordine al ruolo della finanza .....	28
<b>2. Dalla NFRD alla CSRD: sintetici cenni</b> .....	<b>32</b>
<b>3. La CSRD: i soggetti obbligati e adempimenti conseguenti</b> .....	<b>36</b>
3.1 Adempimenti conseguenti: Relazione sulla Gestione e Rendicontazione di Sostenibilità .....	38
<b>4. I principi di rendicontazione: il principio della doppia materialità</b> .....	<b>41</b>
4.1 Gli ESRS: l'approccio adottato e l'architettura .....	43
4.2 Gli ESRS ed il principio di doppia materialità .....	45
4.3 I principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese .....	48
<b>5. Rendicontazione di Sostenibilità e supply chain</b> .....	<b>50</b>
5.1 La catena del valore o anche filiera sostenibile .....	51
5.2 La catena del valore e la CSRD .....	52
5.3 La catena del valore ed il Regolamento Delegato (UE) 2023/2772 .....	55
5.4 La catena del valore, la Direttiva CSDDD e le PMI (non quotate) .....	56
<b>6. Rendicontazione di sostenibilità e assurance</b> .....	<b>58</b>
<b>7. La CSRD e la Tassonomia</b> .....	<b>62</b>
<b>8. La CSRD e l'Impresa Sostenibile</b> .....	<b>66</b>
8.1 Profili europei .....	67
8.2 Profili nazionali.....	68

8.3 L'Impresa Sostenibile .....	70
<b>9. La CSRD: gli impatti sugli Organi Sociali .....</b>	<b>71</b>
9.1 CSRD e gli Organi sociali: profili generali .....	73
<i>9.1.1 L'impatto della CSRD in tema di sostenibilità dell'Organo Amministrativo .....</i>	<i>74</i>
9.2. CSRD e gli Organi sociali: profili operativi .....	77
<b>10. Dalla CSRD al Codice Civile fino al Codice della Crisi d'Impresa .....</b>	<b>79</b>
10.1 Il nuovo art. 2086 c.c. e la Sostenibilità .....	79
10.2 La Sostenibilità e la responsabilità sociale della crisi d'impresa .....	82
<b>11. La fiscalità come fattore di sostenibilità ESG.....</b>	<b>86</b>
<b>Bibliografia – Letteratura menzionata .....</b>	<b>91</b>
<b>Riferimenti normativi, regolamentari ed internazionali .....</b>	<b>94</b>
Sitografia .....	94
Giurisprudenza .....	98
Abbreviazioni ed acronimi.....	98

# 1.

## La Corporate Sustainability Reporting Directive: il quadro di riferimento

**Abstract:** Al fine di comprendere le *ratio* sottese alla *Corporate Sustainability Reporting Directive*, ovvero la Direttiva (UE) 2022/2464, occorre analizzare, anche se in maniera sintetica, il complessivo quadro di riferimento, nel quale vanno ricompresi il concetto di Sviluppo Sostenibile-Sostenibilità unitamente alla "figura" della *Corporate Social Responsibility*, fra loro strettamente collegati, poichè fanno parte di una stessa medaglia, come pure i criteri ESG. Si fornirà, così, al lettore un quadro normativo di riferimento, dapprima quello internazionale e, poi, quello europeo, il più esaustivo possibile, considerato che siamo di fronte ad un *set* normativo molto complesso e stratificato. Si darà atto anche della conseguente evoluzione del "concetto" di "impresa" e del "fare impresa".

Lo scopo di questo capitolo è offrire al lettore un quadro quanto più possibile esaustivo del complessivo e complesso *legal framework*, nel cui perimetro si colloca la odierna Direttiva (UE) 2022/2464, rubricata *Corporate Sustainability Reporting Directive*, meglio nota con l'acronimo «CSRD».

Un tale sforzo è finalizzato a facilitare al lettore la comprensione della *ratio* sottesa alla menzionata normativa e risulta necessario, poiché la CSRD - vedremo nel prosieguo - costituisce uno snodo dirimente, anche in termini "culturali", della continua evoluzione, non solo giuridica, dei "temi" della Sostenibilità e della *Corporate Social Responsibility*, altresì nota con l'acronimo «CSR» [*i.e.* in italiano Responsabilità Sociale d'Impresa, anche «RSI»] con conseguenti impatti sul "concetto" di impresa e sul modo di "fare impresa".

Al centro la constatazione (*rectius* la consapevolezza), non solo da parte dei Decisori, ma anche da parte dell'opinione pubblica, che le attività aziendali impattano a livello ambientale e sociale, da qui la "nascita" di un "sentimento" e/o di una "sensibilità" diffusa a tutti i livelli di dover tenere in debito conto di ciò.

## **1.1 Lo Sviluppo Sostenibile-Sostenibilità: brevi cenni**

I mutamenti nei processi e nelle dinamiche naturali, la globalizzazione come pure le costanti incertezze legate alle crisi mondiali, hanno portato non solo gli scienziati e gli studiosi, ma anche le Istituzioni, internazionali ed europee, a favorire un processo di cambiamento sempre più orientato allo Sviluppo Sostenibile-Sostenibilità.

Va precisato, preliminarmente, che spesso le due terminologie, strettamente connesse fra loro, vengono utilizzate in ottica intercambiabile, in realtà a ben vedere con la **locuzione Sviluppo Sostenibile** ci si riferisce **al paradigma generale di sviluppo** (*i.e.* per lo più per indicare processi e percorsi) **individuato dalle Nazioni Unite**, mentre, invece, **il termine Sostenibilità** è essenzialmente **pensato come un obiettivo a lungo termine da raggiungere con il processo di Sviluppo, appunto, Sostenibile**.

Di seguito, pertanto, si evidenzieranno le principali tappe del percorso evolutivo, internazionale come pure europeo e nazionale, del concetto di Sostenibilità e quindi di Sviluppo Sostenibile, alla luce della incontrovertibile **dimensione multipla della Sostenibilità**, che va oltre la questione strettamente ambientale, poiché coinvolge **la dimensione economica, sociale, etica, culturale e politica**.

E tutto questo nella consapevolezza della complessità delle questioni a cui si fa riferimento e soprattutto della difficoltà di restituire sinteticamente un quadro quanto più possibile esaustivo delle idee che ad esso si riferiscono, poiché collegate alla necessità di dare risposte ai molteplici e gravi problemi che affliggono il nostro Mondo.

A ciò si aggiunga che, sotto il profilo giuridico, il percorso evolutivo internazionale ha visto documenti, principi e norme che, sul piano pratico, anche alla luce della dottrina internazionalistica, erano/sono scarsamente coercitivi, in quanto non vincolanti e rientranti nel perimetro delle c.d. norme di *soft law*, ovvero di quelle prescrizioni che non introducono obblighi giuridici, ma fanno affidamento sulla spontanea adesione dei soggetti ai quali tali regole potrebbero giovare.

### ***1.1.1 Sviluppo Sostenibile-Sostenibilità: evoluzione a livello internazionale e caratteristiche dei principi contenuti nei documenti/atti internazionali***

A livello internazionale le iniziali riflessioni al riguardo possono essere ricondotte ai lavori della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente Umano, tenutasi a Stoccolma nel **1972**, poiché in quella sede, per la prima volta, veniva posta all'attenzione del Mondo la necessità di salvaguardare le risorse naturali.

La terminologia Sviluppo Sostenibile, invece, veniva introdotta nel documento rubricato ***World Conservation Strategy – Living Resource Conservation for a Sustainable Development***<sup>1</sup>, predisposto nel **1980**

<sup>1</sup> c.f.r. *World Conservation Strategy – Living Resource Conservation for a Sustainable Development*, IUCN-UNEP-WWF, disponibile su <https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/wcs-004.pdf>

dall'*International Union for Conservation of Nature* (meglio noto con l'acronimo «IUCN»), dall'*United Nation Environmental Programme* (anche noto con l'acronimo «UNEP») e dal *World Wildlife Found* (i.e. «WWF»).

Pur tuttavia, il testo di riferimento è, a tutt'oggi, considerato ***l'Our Common Future***<sup>2</sup>, più noto come «**Rapporto Brudtland**», del 1987, dal nome del Primo Ministro norvegese *Gro Harlem Brudtland* che all'epoca presiedeva la su menzionata *World Commission Environment and Development*, insediatasi nel 1983 su mandato dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

La sua pubblicazione poneva le basi per la nascita, anche a livello normativo, di una vera e propria teoria dello Sviluppo Sostenibile-Sostenibilità, alla quale, fin da subito, si intersecava la "figura" della *Corporate Social Responsibility*, anch'essa, come vedremo, oggetto di processo evolutivo.

Nel menzionato Rapporto *Brudtland* veniva coniata la concezione "classica" della Sviluppo Sostenibile, quale «(..) **sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri**»<sup>3</sup>, per cui «(..) lo sviluppo sostenibile non è uno stato di armonia, ma piuttosto una **processo di cambiamento** nel quale lo sfruttamento delle risorse, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali sono fatti nel rispetto dei bisogni del futuro così come del presente (..)»<sup>4</sup>.

Nel perimetro della definizione su ricordata lueggiavano (come lueggiano) **due concetti**: da un lato (i) il concetto dei «bisogni», collegato ai soggetti più sfavoriti ai quali, quindi, va riservata una maggiore attenzione e dall'altro (ii) il concetto delle "risorse naturali limitate".

Ergo, alla base del concetto "classico" di Sviluppo Sostenibile vi era (è) sostanzialmente il "**principio di equità su scala intergenerazionale**", secondo il quale le risorse naturali vanno utilizzate senza pregiudicare le generazioni future (al fine di consentire il soddisfacimento dei loro bisogni).

Detto concetto, però, veniva successivamente superato ed ampliato sulla scorta di quanto constatato osservando la realtà: i processi di globalizzazione in atto amplificavano la crisi ambientale e sociale, per cui la sola salvaguardia delle risorse per le generazioni future non era più ritenuta sufficiente.

Ecco allora che, alle originarie questioni di tutela ambientale e di preservazione delle risorse naturali, venivano aggiunte quelle di sviluppo economico e progresso sociale, "**trasformando**" lo Sviluppo Sostenibile – da **principio e/o paradigma da applicare - in un obiettivo da raggiungere**: appunto la **Sostenibilità**.

<sup>2</sup> c.f.r. *Our Common Future* disponibile su [www.un-documents.net/our-common-future.pdf](http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf)

<sup>3</sup> c.f.r. *Our Common Future* meglio noto come Rapporto Brundtland è disponibile su [www.un-documents.net/our-common-future.pdf](http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf), Cap. I, Par. 3, punto 27

<sup>4</sup> c.f.r. *Our Common Future* cit., Cap. I, Par. 3, Punto 30

Il punto di svolta in tal senso è stata la **Prima Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo (UNCED) di Rio de Janeiro del 1992<sup>5</sup>**.

In quella sede veniva formalizzato **un concetto di Sostenibilità multidimensionale**, nel quale coesistevano, contemporaneamente ed inscindibilmente, non solo i profili economici, ambientali e sociali, ma anche la dimensione globale e locale.

Sulla base di questi presupposti, nel settembre del 2000 i *Leader* di ben 190 Paesi sottoscrivevano la **Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite** (*United Nations Millenium Declaration*)<sup>6</sup> con la quale la comunità internazionale si impegnava a raggiungere, nel **periodo 2000-2015**, gli **otto Obiettivi di Sviluppo del Millennio** (*i.e. Millennium Development Goals*, anche noti con l’acronimo «MDG»)<sup>7</sup>.

Gli MDG venivano pensati ed individuati nell’ottica di costruire un Mondo più sicuro, prospero ed equo attraverso la liberazione dell’essere umano dalla povertà ed il diritto di quest’ultimo allo sviluppo<sup>8</sup>.

Nel **2002**, durante il **Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile** (*i.e. WSSD*), tenutosi a *Johannesburg* a mezzo il **Piano di Implementazione**<sup>9</sup>, veniva sancito che lo Sviluppo Sostenibile sarebbe stato: (i) “composto” da **tre pilastri interdipendenti** fra loro ovvero lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la tutela ambientale e per raggiungerlo sarebbe risultato (ii) indispensabile la sinergia dei tre pilastri.

Nonostante la evidente difficoltà di dare attuazione a quanto dichiarato e concordato, l’impegno politico internazionale al riguardo veniva rinnovato anche nel prosieguo ed in particolare nel **2012** in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile (n.d.r. in inglese *United Nations Conference on Sustainable Development*)<sup>10</sup> (nota anche come «Rio+20» o «Rio 2012»), tenutasi a *Rio de Janeiro*.

In quella sede gli Stati membri sottoscrivevano il documento rubricato ***The Future We Want***<sup>11</sup>, con il quale veniva dato avvio a processi internazionali, ed anche nazionali, finalizzati al perseguimento degli otto MDG attraverso gli **Obiettivi Globali di Sviluppo Sostenibile** (in inglese *Sustainable Development Goals*, anche noti con l’acronimo «SGD»).

<sup>5</sup> n.d.r. In quella sede vengono prodotti alcuni documenti ufficiali, fra i quali meritano di essere ricordati: Agenza 21 e due Convenzioni giuridicamente vincolanti, quella sui cambiamenti climatici e quella sulla diversità biologica.

<sup>6</sup> c.f.r. UN-UNITED, *The Millenium Development Goals* disponibile su <http://www.un.org/millenniumgoals>

<sup>7</sup> n.d.r. Gli 8 obiettivi riguardano: 1) l’eradicazione della povertà estrema e della fame; 2) l’istruzione primaria universale; 3) uguaglianza di genere; 4) riduzione della mortalità femminile; 5) migliorare la salute delle madri; 6) combattere l’HIV/AIDS ed altre malattie; 7) assicurare la sostenibilità ambientale e 8) dare vita ad una *partnership* globale finalizzata allo Sviluppo Sostenibile.

<sup>8</sup> c.f.r. UN-UNITED, *The Millenium Development Goals Report* disponibile su <http://www.un.org/millenniumgoals/2015>

<sup>9</sup> n.d.r. *Plan of Implementation*, WSSD 2002, disponibile su

[https://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD\\_POI\\_PD/English/WSSD\\_PlanImpl.pdf](https://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/WSSD_PlanImpl.pdf)

<sup>10</sup> n.d.r. Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile (*United Nations Conference on Sustainable Development*)

<sup>11</sup> n.d.r. *The Future We Want* disponibile su

[https://www.mase.gov.it/default/files/archivio/allegati/rio\\_20/the\\_future\\_we\\_want\\_english.pdf](https://www.mase.gov.it/default/files/archivio/allegati/rio_20/the_future_we_want_english.pdf)

Gli SGD venivano delineati considerando un **modello economico di espansione non più quantitativa, ma qualitativa**, tale da consentire di proiettare, su orizzonti temporali di medio-lungo periodo, i diversi e complessi processi sociali, economici e naturali, governati – come constatato – da meccanismi complessi e caotici, quindi imprevedibili<sup>12</sup>.

A questo punto, un altro snodo rilevante si verificava nel **2015**, quando veniva sottoscritta da ben 193 Paesi Membri dell'ONU l'«**Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile**»<sup>13</sup>: un programma di azione per le persone, il pianeta e la prosperità contenente **17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile** (*i.e.* in inglese *Sustainable Development Goals*, noti con l'acronimo «SDGs») e 169 *target* o traguardi ad essi associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale ed istituzionale entro il 2030.



Figura 1 – Fonte Agenzia per la Coesione Territoriale – Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile - <https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-card-17-goals.pdf>

I prefissati SDGs avevano (come hanno) una validità trasversale e richiedevano (come richiedono) un approccio olistico e multidisciplinare di tutti gli attori interessati, che dovevano (come devono) – secondo le Nazioni Unite – collaborare per non compromettere il raggiungimento di uno sviluppo realmente sostenibile nei vari ambiti individuati (ad es. cambiamento climatico, innovazione, giustizia a livello globale ecc)

<sup>12</sup> sul punto Munda G., *Multicriteria evaluation in a fuzzy environment. Theory and applications in ecological economics*, Physica-Verlag, Heidelberg, 1995; Brusa L., *Mappa strategica e business plan*, Milano, 2011

<sup>13</sup> v. <https://unric.org/it/agenda-2030>

Per questo le Nazioni Unite, nel 2020, lanciavano una importante iniziativa per mobilitare i Governi, la Società Civile e le Imprese verso l'effettivo perseguimento degli SDGs, al fine di accelerare la loro realizzazione nel decennio, poiché nonostante i progressi, le azioni per raggiungere i predetti Obiettivi non stavano (come non stanno) avanzando alla velocità ed alla portata richiesta.

Quindi, per l'ONU il **2020** doveva inaugurare un decennio di azioni ambiziose per raggiungere gli SDGs entro il 2030 (*n.d.r. Decade of Action and Delivery for Sustainable Development*<sup>14</sup>).

### **1.1.2 Sviluppo Sostenibile: evoluzione a livello europeo**

In Europa, va rilevato come in un primo tempo i Trattati Istitutivi della Comunità Europea mostrassero un sostanziale disinteresse in materia di tutela dell'ambiente e di Sviluppo Sostenibile, poiché le prime misure sul punto furono adottate principalmente con l'intento, "semplicemente", di armonizzare le legislazioni nazionali con l'obiettivo di completare il mercato unico interno.

Pertanto, non si intravedeva né un dibattito "concettuale" né una esplicita base giuridica al riguardo, fatto salvo il riferimento:

(i) nel **Preambolo del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea** [*n.d.r.* Trattato di Roma (*i.e.* «TCEE») del 1957<sup>15</sup>] al concetto di «(..) **miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione** (..)», quale "scopo" precipuo della Comunità, od ancora

(ii) nell'art. 2 TCEE al concetto della promozione dello «(..) **sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita** (..)»<sup>16</sup>, inserito fra le finalità comunitarie.

Pur tuttavia, non può tacersi che questi "enunciati", già all'epoca, evidenziavano una consapevolezza del Decisore europeo in ordine alla necessità di ricercare una "compatibilità" dello sviluppo economico con le altre esigenze, anche di tutela dell'ambiente e non solo.

A conferma di ciò nel **1972** interveniva la **Dichiarazione del Vertice di Parigi**, nella quale i Capi di Stato e di Governo dei Paesi Membri precisavano che «(..) **l'espansione economica non è un fine a sé stante ma deve tradursi in un miglioramento della qualità e del tenore di vita e particolare attenzione dovrà essere data alla protezione dell'ambiente onde porre il progresso al servizio dell'uomo** (..)»<sup>17</sup>

<sup>14</sup> *n.d.r.* disponibile su <https://un.org/sustainabledevelopment/decade-of-action/>

<sup>15</sup> *n.d.r.* disponibile su <https://www.europarl.europa.eu>

<sup>16</sup> così art. 2 TCEE 1957

<sup>17</sup> v. <https://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

Alla predetta Dichiarazione si susseguivano i noti **Programmi di Azione Comunitaria** in materia ambientale, adottati con Atto del Consiglio, aventi carattere di *soft law*, nei quali si rinvenivano (si rinvenivano) una serie di principi posti alla base dello Sviluppo Sostenibile: i predetti portarono le Istituzioni Europee ad adottare oltre 200 testi normativi (regolamenti e direttive).

Si deve giungere al **1986** per rinvenire un primo fondamento giuridico sul tema che ci occupa: **l'Atto Unico Europeo**<sup>18</sup>, noto anche con l'acronimo «AUE», il quale, modificando il TCEE per mezzo dell'introduzione del Titolo V rubricato «*Ambiente*» (v. artt. 130 R, 130 S e 130T), arriva ad attribuire non solo alla Comunità Europea competenza concorrente in materia ambientale, nonché ad individuare, come obiettivo delle Istituzioni europee, quello della tutela ambientale così declinato «*garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali*» (così AUE).

Mentre il **26 giugno 1990**, nella **Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo**<sup>19</sup>, riuniti in sede di Consiglio Europeo di Dublino, per la prima volta, le Istituzioni Europee menzionavano esplicitamente lo Sviluppo Sostenibile, laddove ivi riconoscevano che la loro azione doveva (come deve) essere basata «*(..) sui principi di sviluppo sostenibile e di un modo di agire preventivo e precauzionale (..)*».

Successivamente, con il Trattato di Maastricht<sup>20</sup>, meglio noto come il Trattato sull'Unione Europea (n.d.r. acronimo «TUE», del **1992**, l'Europa iscriveva fra i propri obiettivi quello di **promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e sostenibile**, introducendo all'uopo il c.d. **principio del livello elevato di tutela ambientale**, unito al **principio di precauzione**, già enucleato a livello internazionale (c.f.r. art. 15 della Dichiarazione di Rio del 1992).

Pur tuttavia, si deve giungere all'anno **1997**, con il **Trattato di Amsterdam**<sup>21</sup>, che modifica il TUE, perché il **"principio"** dello Sviluppo Sostenibile-Sostenibilità assurga finalmente a **"principio giuridico"**, posto a fondamento delle complessive politiche ed azioni comunitarie, fuoriuscendo dal ristretto perimetro (*n.d.r.* politica ambientale) nel quale fino a quel momento era stato relegato per permeare di sé tutti gli altri ambiti.

Lo "snodo" è **l'articolo 3 del TUE**, il quale affermava (come afferma) la responsabilità interna ed esterna dell'UE alla salvaguardia dello Sviluppo Sostenibile-Sostenibilità.

Veniva (viene) assegnato alla Commissione Europea il compito di proporre strategie per il miglioramento e l'implementazione dello Sviluppo Sostenibile, attraverso la selezione delle aree chiave su cui concentrarsi, delle problematiche da affrontare e degli obiettivi specifici da raggiungere.

<sup>18</sup> v. <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/the-single-european-act.html>

<sup>19</sup> v. <https://www.consilium.europa.eu>

<sup>20</sup> v. <https://europarl.eu/about-parliament/it/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/maastricht-treaty>

<sup>21</sup> v. <https://europarl.eu/about-parliament/it/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/teaty-of-amsterdam>

Gli obiettivi, una volta individuati, dovevano (devono) essere tradotti in provvedimenti ed interventi, di cui è prevista la verifica in termini di attuazione ed impatti, a mezzo controlli, a livello degli Stati Membri e a livello della stessa UE.

Nel **1999** il Consiglio Europeo di Helsinki elaborava la prima **Strategia per lo Sviluppo Sostenibile**<sup>22</sup> (in inglese *Sustainable Development Strategy*, anche con l'acronimo «SDS»), per il **periodo 2001-2010**.

Sostanzialmente, si chiedeva alla Commissione Europea di preparare un piano di politiche a lungo termine per lo Sviluppo Sostenibile nei campi dell'economia, del sociale e dell'ecologia, alla luce anche della necessità di una migliore integrazione delle politiche, **inaugurando un nuovo approccio al processo politico, teso a far sì che le varie aree di intervento si rafforzassero in maniera reciproca**.

Veniva, altresì, affidato alla Commissione Europea il compito di redigere una Valutazione di Impatto (*i.e.* in inglese *Impact Assessment*) per ogni nuova normativa proposta.

In un passaggio successivo, ad ulteriore dimostrazione di questo nuovo "approccio", lo Sviluppo Sostenibile veniva espressamente introdotto nella **Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea**<sup>23</sup>, e segnatamente **nell'art. 37** ove si legge testualmente che «(..) **un elevato livello di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile**»

Di più, durante la revisione dei Trattati della UE a mezzo del **Trattato di Lisbona** del 13 dicembre 2007<sup>24</sup>, lo **Sviluppo Sostenibile otteneva una più ampia connotazione a livello di diritto primario**: veniva precisato che l'Unione doveva (come deve) adoperarsi per favorire lo Sviluppo Sostenibile dei Paesi in via di sviluppo con l'obiettivo di eliminare la povertà.

Non basta, perché le Istituzioni Europee venivano anche chiamate a contribuire alla messa a punto di misure a livello internazionale volte a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, così da assicurare lo Sviluppo Sostenibile.

Si susseguivano, poi, **ulteriori Programmi di Azione**, fra i quali si segnala il **Settimo Programma di Azione**, rubricato «*Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta*»<sup>25</sup>, che aveva (come ha) tra gli obiettivi per gli anni **2013-2020** la tutela in materia di ambiente, salute e l'impiego efficiente di risorse al fine di conseguire una crescita il più possibile sostenibile.

Traspariva, quindi, sempre più chiaramente la volontà europea di favorire una **riconversione del sistema economico**, un intento che però, per ovvi motivi, non poteva essere "localizzato" e per questo la UE riteneva

<sup>22</sup> v. [https://www.europarl.europa.eu/summits/hel1\\_it.html](https://www.europarl.europa.eu/summits/hel1_it.html)

<sup>23</sup> v. [https://europarl.europa.eu/charter/pdf/text\\_it.pdf](https://europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf)

<sup>24</sup> v. <https://europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet5/il-trattato-di-lisbona>

<sup>25</sup> v. <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/living-well-within-the-limits-of-our-planet-the-7th-eap-2014-20.html>

(come ritiene) di dover svolgere un ruolo determinante nel Mondo, anche nella stesura della già ricordata Agenda 2030.

D'altra parte, era (come è) considerata indubitabile l'interdipendenza fra processi economici, fattori ambientali e sociali e per questo non poteva (come non può) non essere coinvolta nella "rivoluzione" rappresentata l'impresa e quindi la sua «(..) *governance* (..), poiché se le imprese "persistono nel trattare i problemi del cambiamento climatico esclusivamente come un problema di responsabilità sociale anziché di business non faranno altro che incorrere in grandi rischi"»<sup>26</sup>. Da qui il riconoscimento «dell'interdipendenza fra sviluppo sostenibile e fattori ESG (Environmental, Social and Governance) (..) innovativo parametro di valutazione che ingloba non solo i temi ambientali, sociali ma anche la qualità dei sistemi di governo societario e, più in generale, quelli della sostenibilità»<sup>27</sup>

Nel **2020**, poi, il Parlamento Europeo approvava il documento denominato «**Green Deal**»<sup>28</sup>, nel quale venivano (come vengono) indicate iniziative strategiche, supportate da investimenti pubblici, in settori ritenuti di interesse, complessivamente finalizzate a favorire la "transizione verde" della UE, con l'obiettivo ultimo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Secondo le Istituzioni europee tale trasformazione doveva (come deve) associare la crescita di equità e prosperità della struttura sociale con l'aumento dell'innovazione e competitività del sistema economico europeo, il tutto all'interno del perimetro della sostenibilità.

A tal fine, perciò, il Legislatore europeo, per quanto qui di interesse, si è preoccupato di rafforzare, attraverso la regolamentazione, il ruolo della finanza, della *governance* e della rendicontazione e segnatamente:

(a) con riferimento alla finanza nel 2020 è stata introdotta la **Piattaforma UE per la finanza sostenibile**, quale organo consultivo UE in ordine alle politiche inerenti tale materia, ed è stato approvato il **Regolamento UE 2020/852**<sup>29</sup> relativo alla **Tassonomia sugli investimenti sostenibili**, mentre la BCE pubblicava la *Guide on Climate-Related and Environmental Risks*<sup>30</sup> in cui veniva illustrato come le banche dovessero gestire tali rischi, ovvero in maniera prudente, fornendo una informativa trasparente, essendo assegnato al sistema finanziario un ruolo importantissimo cioè quello di indirizzare le risorse verso le imprese che svolgono le attività maggiormente sostenibili;

(b) con riferimento alla rendicontazione (*n.d.r.* e più in generale per far sì che maggiori risorse venissero veicolate verso imprese impegnate in attività *compliant* alla sostenibilità) veniva rafforzata la *disclosure* dell'informativa sulla Sostenibilità appunto con la Direttiva CSRD che qui ci occupa;

<sup>26</sup> così Galeone G., La rendicontazione non finanziaria e la misurazione dei fattori di sostenibilità, Torino, 2023, p. 16 s.s.

<sup>27</sup> così Galeone G., La rendicontazione non finanziaria e la misurazione dei fattori di sostenibilità, Torino, 2023, p. 17

<sup>28</sup> v. <https://www.europarl.eu>

<sup>29</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852>

<sup>30</sup> <https://bankingsupervision.europa-eu/ecb/pub/pdf/ssm202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks-58213f6564.en.pdf>

(c) con riferimento alla *governance* è stata pubblicata nel febbraio 2022 la proposta della Commissione Europea rubricata *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (nota anche con gli acronimi «CSDDD» o anche «CS3D») complementare alla CSRD; detta proposta è stata approvata il 24 aprile 2024 dal Parlamento Europeo ed ora in attesa ancora di essere “fatta propria” dal Consiglio Europeo e poi pubblicata<sup>31</sup>.

Dall'*excursus* fin qui esposto, appare evidente come la UE, attraverso la CSRD, sembra aver definitivamente abbandonato un approccio improntato sul principio della c.d. “volontarietà” dei principi, per giungere ad un diverso approccio basato sulla obbligatorietà delle regole.

Non solo, a ben vedere, l’indicata evoluzione sembrerebbe aver “creato” un vero e proprio “approccio europeo” alla materia della CSR (*n.d.r.* una sostanziale complementarietà delle responsabilità etiche delle imprese rispetto a quelle economiche), come pure al concetto di impresa.

In tal maniera può altresì affermarsi che la UE si è ragionevolmente discostata dalla letteratura statunitense, in cui comunque permane prevalente il c.d. *harvesting*, ovvero in italiano la c.d. profittabilità economica, per approdare ad un suo modello e/o approccio..

## **1.2 Sviluppo Sostenibile-Sostenibilità: Responsabilità Sociale delle Imprese e nuovo “concetto” di impresa e “fare impresa”**

Ricostruito l’*excursus* dello Sviluppo Sostenibile-Sostenibilità, sotto il profilo concettuale oltre che normativo, occorre, allora, brevemente approfondire il concetto (*n.d.r.* senza tralasciare le evoluzioni legislative al riguardo) di Responsabilità Sociale delle Imprese, o in inglese *Corporate Social Responsibility* in quanto “facce di una stessa medaglia”.

D’altra parte, se la Sostenibilità rappresenta l’obiettivo finale da perseguire, la CSR può essere vista come il mezzo attraverso il quale l’impresa raggiunge la Sostenibilità, divenendo in questo ambito lo Sviluppo Sostenibile il tassello imprescindibile per una cosciente comprensione del concetto di Responsabilità Sociale delle Imprese.

A sua volta, per meglio comprendere la CSR occorre avere consapevolezza della “nuova” cultura d’impresa e, quindi, di un concetto di azienda che, per forza della “rivoluzione” in corso, risulta anch’esso in profonda evoluzione, impattando così anche sul piano strettamente regolatorio.

<sup>31</sup> *n.d.r.* Con la CSDDD il Legislatore europeo intende prescrivere alle aziende un dovere di diligenza nel verificare che le proprie attività e quelle dell’intera catena del valore non abbiano impatti negativi concreto o potenziali sull’ambiente e sui diritti umani

### 1.2.1 La "nuova" cultura d'impresa

Occorre premettere che l'azienda è universalmente riconosciuta, prima di tutto, come istituto economico il cui fine è quello di raggiungere un equilibrio economico-finanziario durevole nel tempo<sup>32</sup>, pertanto in questa prospettiva l'azienda opera secondo criteri di economicità, volti alla convenienza economica di massimizzazione della utilità delle risorse impiegate.

Per anni, quindi, si è ritenuto che il perseguimento degli obiettivi aziendali fosse sufficiente all'impresa – quale centro produttore di ricchezza e posti di lavoro – per svolgere il suo ruolo sociale, contribuendo in questa maniera allo sviluppo del sistema economico-sociale<sup>33</sup>.

Successivamente, gli studiosi si sono resi conto che non sempre l'economicità coincide con il concetto di socialità.

Da questa osservazione origina il cambiamento dell'approccio, in primo luogo nell'ambito della dottrina economico-aziendale, poi anche nel perimetro di quella giuridica, come meglio vedremo nel prosieguo.

Si parte dal presupposto che non può essere messo in dubbio il ruolo centrale svolto dalle imprese che operano nel sistema economico, pur tuttavia è apparso opportuno riformulare (*rectius* aggiornare) la definizione di azienda: **non più solo un organismo del mondo economico-sociale<sup>34</sup>, ma soprattutto un sistema aperto e dinamico interdipendente con l'"ambiente"<sup>35</sup>, che intrattiene relazioni complesse con molteplici interlocutori (c.d. *stakeholders*).**

Per questo, nell'assolvere alla sua funzione di creazione del valore, l'impresa deve "farsi carico" anche degli effetti derivanti dal suo *agere*, promuovendo al contempo comportamenti che rispettino *standard* finalizzati alla tutela dell'ambiente, del benessere e dei diritti umani, ergo alla Sostenibilità ed allo Sviluppo Sostenibile.

Ecco, quindi, **l'impresa socialmente responsabile**, che come tale «*opera nel pieno rispetto della legalità e dei valori etici fondamentali (..) A tal fine, persegue nel continuo l'economicità e si attiene a rigorosi criteri di sostenibilità sociale e ambientale della propria attività. Si adopera, cioè, per evitare scelte e comportamenti forieri di ingiustizia, lesivi del principio di pari opportunità, oppure all'origine di danni ecologici, mantenendo o ricercando una relazione di buona armonia con i territori e con le comunità in cui è inserita (..)*»<sup>36</sup>

Da qui la Responsabilità Sociale d'Impresa, un **argomento** estremamente complesso, perché **multidisciplinare** (*n.d.r.* come, d'altra parte, risultano multidisciplinari tutti i concetti e/o profili affrontati in

<sup>32</sup> In tal senso Porter E, Kramer M.R., Il punto di incontro tra il vantaggio competitivo e la *Corporate Social Responsibility*, Harvard Business Review Italia, gennaio-febbraio, 2007, p. 22

<sup>33</sup> In tal senso Manca G., La teoria affronta l'approccio sistemico, L'Impresa, n. 7, Milano, 1996

<sup>34</sup> In tal senso Cerboni G, La ragioneria e le sue relazioni con le discipline amministrative e sociali, Il Metodo, Vol. II, Roma, 1984

<sup>35</sup> In tal senso Bertini U, Il sistema azienda. Schema di analisi, Torino, 1990

<sup>36</sup> così Minoja M., L'impresa responsabile, in Airoidi G – Brunetti G – Corbetta G – Invernizzi G. (a cura di), Economia Aziendale & *Management*: scritti in onore di Vittorio Coda, Milano, 2010, p. 2296

questo contributo), oggetto di costante attenzione non solo da parte del mondo imprenditoriale, ma anche da parte di Organizzazioni internazionali, Istituzioni Europee e Governi nazionali.

### **1.2.2 La Responsabilità Sociale d'Impresa: i profili regolatori di matrice europea**

Se l'azienda – come detto – è un'entità "viva" (che interagisce all'esterno oltre che all'interno), **essa deve assumere** su di sé anche la responsabilità di proteggere e promuovere i benefici di altri attori e della società in generale, mettendo al centro appunto la Responsabilità Sociale dell'Impresa.

Al riguardo, la Carta di Nizza, segnatamente il Capo VI, contiene proprio un concetto orientato all'equilibrio fra la libertà d'impresa e diritti e beni giuridici in equilibrio fra loro a mezzo del principio di solidarietà, il quale, oltre a fungere da chiave ermeneutica dei doveri e delle responsabilità del cittadino europeo, si configura come cornice normativa nella quale trovano collocazione una serie di diritti sociali (per es. diritto al lavoro, diritto all'assistenza sociale ecc).

È questo, quindi, il contesto di riferimento della CSR, la cui locuzione già di per sé condensa «*contenuti contraddistinti da una spiccata contaminazione tra diritto, etica ed economia, che rende il tema denso di elementi di interdisciplinarietà.*»<sup>37</sup>.

Basta esaminare la "locuzione letterale", composta da tre lemmi, ciascuno portatore di un proprio significato ovvero:

- 1) "*corporate*", termine che sembrerebbe, per molti autori, rimandare ad una originaria attrazione della CSR nell'orbita della c.d. *Corporate Law* ovvero di quella branca del diritto che si occupa delle imprese;
- 2) "*responsability*", sostantivo che sembrerebbe alludere, per molti studiosi, ad un concetto di responsabilità che prescinde dal mero risarcimento del danno, ponendosi in una più ampia prospettiva secondo la quale all'azienda è richiesto non solo di non danneggiare, ma anche di "influenzare" positivamente l'ambiente ed infine
- 3) "*social*" termine che sembrerebbe richiamare una pluralità di soggetti, nel cui perimetro dovrebbero rientrare non solo i collaboratori dell'imprenditore, ma anche i membri della collettività in cui l'impresa opera.

Se, poi, si guarda la CSR nel suo complesso, parrebbe possibile risalire al senso profondo della menzionata locuzione, soprattutto grazie a Bowen<sup>38</sup>, il quale «*sarebbe stato il primo a fornire una moderna definizione normativa del concetto di responsabilità sociale, collegandola agli obblighi degli uomini*

<sup>37</sup> così Polacchini F., Responsabilità sociale dell'impresa e solidarietà nella Carta di Nizza, Rivista AIC n. 3/2021, p. 149

<sup>38</sup> Bowen H.R., *Social Responsibilities of Businessman*, New York, Harper and Brothers, 1953

*d'affari di perseguire le politiche, di assumere le decisioni e di seguire le linee di azione raccomandabili in termini di obiettivi e valori della società»<sup>39</sup>*

Pur tuttavia, non è mancato un gran fiorire, da ogni dove, di riflessioni, contributi e significati che, per quanto qui di interesse, tralascieremo per concentrarci solamente sulla dimensione europea, enucleando gli snodi normativi principali, dai quali estrapolare il concetto di RSI partendo dall'invito rivolto nel **1993** dal Presidente della Commissione Europea Delors<sup>40</sup> affinché le imprese europee si impegnassero a contrastare l'esclusione sociale.

Successivamente, nel **2000**, con il Consiglio Europeo di Lisbona, la CSR è stata indicata come uno degli **strumenti strategici** per la realizzazione di una **società più competitiva e socialmente coesa**, nell'ambito di un «(..) **quadro europeo di responsabilità sociale delle imprese** (..)»<sup>41</sup>, queste ultime considerate come attori centrali per l'attuazione degli obiettivi europei<sup>42</sup>

Però, solo nel **2001** la Commissione Europea è arrivata a delineare una propria definizione di Responsabilità Sociale dell'Impresa all'interno del ben noto **Libro Verde**<sup>43</sup>, dal titolo «*Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*», constatando (v. punto 20) che «(..) **La maggior parte delle definizioni della responsabilità sociale delle imprese descrivono questo concetto come l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate** (..)».

Nel successivo punto 21, viene precisato che «*Essere socialmente responsabili significa non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là investendo "di più" nel capitale umano, nell'ambiente e nei rapporti con le altre parti interessate. L'esperienza acquisita con gli investimenti in tecnologie e prassi commerciali ecologicamente responsabili suggerisce che, andando oltre gli obblighi previsti dalla legislazione, le imprese potevano aumentare la propria competitività* (..)»<sup>44</sup>

Successivamente, sempre la Commissione Europea, con la **Comunicazione n. 681 del 2011**<sup>45</sup> si è preoccupata di rivisitare parzialmente la definizione/concetto di CSR su ricordato, alla luce delle mutate condizioni sociali ed economiche, attraverso **la descrizione di un modello di imprenditoria sostenibile**, mediante il quale si può, proprio attraverso la RSI, «(..) **contribuire in modo significativo al conseguimento**

<sup>39</sup> così Polacchini F. cit, p. 150

<sup>40</sup> v. Libro Bianco di J. Delors rubricato "Crescita, competitività ed occupazione – Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo" COM (93)700, del 1993 – v. <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/4e6ecf6-471e-4108-9c7d-90cb1c3096af>

<sup>41</sup> Russo D, La promozione della responsabilità sociale d'impresa nell'Unione Europea, in Dir. Un. Eur., 2011/2, p. 480

<sup>42</sup> Di Pascale A., La responsabilità sociale d'impresa nel diritto dell'Unione Europea, Milano, 2010, p. 143

<sup>43</sup> v. [www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com\(2001\)366\\_it.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com(2001)366_it.pdf)

<sup>44</sup> c.f.r. Comunità Europee, Commissione, Libro Verde, cit, paragrafo 21

<sup>45</sup> Com (2011) 681 del 25.10.2011 v.

<http://www.eur-lex.europa.eu/LexUniserv.do?uri=COM:2011:0681:FIN:it:PDF>

degli obiettivi del Trattato sull'Unione Europea per uno sviluppo sostenibile e un'economia sociale di mercato altamente competitiva» (così punto 1.2).

In quella sede, è stata, altresì, confermata la natura volontaria, oltre che multidimensionale ed integrata della RSI, la quale «(..) copre almeno le prassi in materia di diritti umani, lavoro e occupazione (quali formazione, diversità, parità di genere nonché salute e benessere dei lavoratori), le questioni ambientali (per esempio la biodiversità, i cambiamenti climatici, l'efficacia delle risorse, l'analisi del ciclo di vita e la prevenzione dell'inquinamento) nonché la lotta alla corruzione. Anche il coinvolgimento e lo sviluppo delle collettività, l'integrazione delle persone disabili e gli interessi dei consumatori, compresa la privacy, rientrano nel programma della RSI. La promozione della responsabilità sociale e ambientale attraverso la catena di approvvigionamento e la divulgazione di informazioni non finanziarie sono riconosciute come importanti questioni trasversali (..)»<sup>46</sup>

Un'ulteriore importante opera di approfondimento del tema della Responsabilità Sociale dell'Impresa è stata portata avanti, inoltre, dal Parlamento Europeo mediante **due Risoluzioni**<sup>47</sup>, nelle quali è stato ribadito il necessario ruolo che le imprese possono svolgere nel progressivo raggiungimento di un'economia sociale di mercato, **proponendo un ripensamento del tradizionale contesto volontaristico nel quale erano state storicamente collocate le iniziative in tema di CSR.**

**Le citate Risoluzioni costituiscono uno snodo importantissimo, poiché appaiono come il primo indizio della volontà delle Istituzioni Europee di orientare le politiche europee al riguardo su un piano di obbligatorietà.**

Si giunge, poi, alla Direttiva 2014/95/UE, meglio nota come *Non Financial Report Directive* o con l'acronimo «NFRD», riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non finanziarie da parte delle imprese che raggiungono determinate dimensioni, nella quale si rinviene un approccio normativo alle condotte socialmente responsabili delle imprese, che, però, sconta una **obbligatorietà condizionata**, in quanto priva di sanzioni e subordinata alla mancanza di motivazioni da parte delle imprese.

L'art. 1 della detta Direttiva 2014/95/UE, precedente testo, infatti, introduceva il principio del c.d. *comply or explain*, in base al quale le imprese che non adottano alcuna politica in materia ambientale e sociale hanno la possibilità di continuare a farlo, purchè forniscano un'adeguata spiegazione dei motivi della loro scelta.

Direttiva, come vedremo, superata appunto dalla CSRD nel 2022, quale "punto di arrivo" dell'approccio alla RSI basato sulla obbligatorietà.

<sup>46</sup> Com (2011) 681 del 25.10.2011 cit., punto 3.3., p. 8

<sup>47</sup> Risoluzione del Parlamento Europeo del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva, 2012/2097 (INI); Risoluzione del Parlamento Europeo del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile, 2012/2098 (INI) - v. <http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

Nel mezzo, sul sentiero della progressiva costruzione del quadro giuridico in tema di RSI, si colloca sicuramente il documento elaborato dal Consiglio Europeo il 1 dicembre 2020, rubricato “*Human Rights and Decent Work in Global Supply Chains*”<sup>48</sup>, come pure la Strategia Europa 2020<sup>49</sup> ed il Piano D’Azione Imprenditorialità 2020<sup>50</sup>.

Sulla scorta di ciò, parrebbe disvelarsi, quindi, la figura di un’impresa orientata alla Sostenibilità, con una “libertà d’impresa condizionata”.

### **1.2.3 La Responsabilità Sociale d’Impresa: i profili regolatori di matrice nazionale.**

Il piano nazionale appare indubitabilmente pervaso dalle elaborazioni e dai principi europei, anche alla luce di quanto previsto nel Trattato di Lisbona, in ordine al vincolo derivante dal diritto comunitario, come tale, quindi, rilevante su un piano interno ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost.

Tant’è che il Legislatore nazionale si è sostanzialmente orientato su un “riconoscimento condizionato” della libertà d’impresa, al fine di favorire lo sviluppo di imprese orientate alla Sostenibilità.

In realtà a ben vedere, però, spiega il Prof. Fimmanò, «*I limiti allo svolgimento dell’attività economica solo in via **indiretta** incidono sul diritto di libertà, non operando direttamente sulla scelta delle finalità economiche, ma sulle **conseguenti modalità di esercizio dell’attività**. Diversamente, infatti, l’utilità sociale non sarebbe più un limite, ma rappresenterebbe essa stessa “il fondamento della libertà d’iniziativa economica che di conseguenza si trasformerebbe nell’attribuzione al privato di un mero potere discrezionale di perseguire i fini sociali posti dallo Stato*»<sup>51</sup>

È di tutta evidenza che ci si muove su un crinale molto delicato, affollato di diritti e valori costituzionali che si contendono il “campo”, rispetto ai quali, come più volte evidenziato dai Giudici Costituzionali, occorre sempre orientarsi verso una prudente mediazione, anche attraverso una lettura coordinata fra le norme, onde evitare la c.d. “tirannia” di un diritto sull’altro, poiché non esiste una gerarchia di valori e diritti predeterminati.

L’impresa, quindi, arricchisce chi la esercita senza però ledere terzi, e realizza, senza ombra di dubbio alcuno, financo l’utilità sociale: **ecco allora la Responsabilità Sociale dell’Impresa coniugata come la necessità di perseguire il profitto, mitigando l’impatto soprattutto verso l’esterno, evitando il “rischio” di collisione fra la vita, la dignità umana e i diritti fondamentali da una parte e dall’altra gli interessi di natura economica.**

<sup>48</sup> v. <https://www.consilium.europa.eu/media/46999/st13512-en20.pdf>

<sup>49</sup> v. <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/europe-2020-the-european-union-strategy-for-growth-and-employment.html>

<sup>50</sup> V. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52012DC0795>

<sup>51</sup> così Fimmanò F., Imprese, mercati e sostenibilità: nuove sfide per il diritto commerciale, XIV Convegno Annuale dell’Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale “Orizzonti del Diritto Commerciale”, Roma 26-27 maggio 2023, pagg. 7 e 8

Da qui la necessità di “individuare” “normativamente” i doveri degli amministratori delle imprese rispetto a prescrizioni certe, obbligando l’azienda a farsi carico delle c.d. “esternalità negative” provocate agli *stakeholders* attraverso una gestione aziendale che debba sì limitarle, ma senza però perdere di vista la finalità lucrativa.

In tal senso si è mossa Borsa Italiana, che, nel Codice di *Corporate Governance*<sup>52</sup> da essa predisposto, ha inserito il concetto di «successo sostenibile» definito come «*l’obiettivo che guida l’azione dell’organo di amministrazione e che si sostanzia nella creazione del valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholders rilevanti per la società*»

Non va, poi, dimenticato che, in questi anni, il nostro Paese ha già provveduto a recepire le direttive europee fin qui richiamate, salvo la CSRD il cui processo di recepimento al momento della stesura di questo testo è ancora in corso, per cui può dirsi che nel nostro ordinamento “vive” un *corpus* normativo ampio, complesso e stratificato a partire dal Piano d’Azione Nazionale sulla Responsabilità Sociale d’Impresa 2012-2014, che contiene le azioni strategiche del Governo italiano per quegli anni.

In quella sede, risulta evidente il rinvio espresso non solo alla definizione europea di RSI, ma anche agli assunti ed alle prescrizioni euro-unitarie.

I Decisori italiani danno atto che una gestione sostenibile delle attività d’impresa ha ricadute positive sui lavoratori, ma anche sul territorio ove insiste l’impresa, e questo comporta un vantaggio per la competitività delle imprese, in termini di gestione del rischio, riduzione dei costi, accesso al capitale, relazioni con i clienti, gestione delle risorse umane e capacità di innovazione.

In linea con gli orientamenti internazionali, ma soprattutto con la strategia europea, l’Italia ritiene, poi, che gli ambiti della vita delle imprese “coperti” dalla RSI possono essere riassunti sinteticamente come segue: nel rispetto dei diritti umani; lavoro, occupazione e condizioni di lavoro, laddove dove non siano coperti dalle leggi nazionali e dalla contrattazione; tutela dell’ambiente e efficiente utilizzo delle risorse naturali; lotta alla corruzione; tutela dei consumatori; sviluppo della collettività, buona *governance* fiscale; sviluppo e trasferimento di conoscenze a beneficio degli *stakeholders* e delle comunità locali.

Come logico corollario di quanto si è detto, nel **2015** il Legislatore italiano interviene con l’articolo 1, commi 376-384 della L. 208/2015 individuando e disciplinando **una nuova tipologia societaria: la cd. società *benefit*** con la finalità di promuovere proprio la costituzione e la diffusione di società che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividere gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed ogni altro portatore di interesse.

---

<sup>52</sup> v. <https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/2020.pdf>

### 1.2.4 Le norme tecniche: brevi cenni

A conclusione dell'*excursus* svolto per rappresentare al meglio il quadro in cui è inserita la CSRD (*n.d.r.* con essa la Sostenibilità, la CSR ed il nuovo "concetto" di impresa) non può tralasciarsi di considerare l'apporto offerto dalla *International Organization for Standardization* (*n.d.r.* acronimo «ISO»), ovvero dalla più importante organizzazione a livello mondiale per la definizione di norme tecniche.

D'altra parte non poteva essere diversamente, considerato che gli *International Standards* sono le principali – se non uniche – norme che promuovono il coordinamento e la diffusione di regole atte a semplificare gli scambi internazionali di beni e servizi, sviluppando a tal fine la collaborazione in ambito intellettuale, scientifico, tecnico ed economico.

Dette norme, come noto, non solo sono finalizzate alla "standardizzazione", ma diventano necessarie ai fini della "certificazione" di azienda.

In Italia, le norme ISO vengono recepite, armonizzate e diffuse dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (*n.d.r.* noto anche con l'acronimo «UNI»), quale rappresentante nazionale dell'attività normativa ISO.

Nel corso del tempo molte sono state le "norme tecniche" sui temi/profili di cui ci siamo occupati e di seguito si elencano quelle più importanti per quanto qui ci occupa:

- certificazione di sistemi di gestione ambientale (EMS) che fa riferimento alla serie ISO 14000, segnatamente alle norme ISO 14001 volte a certificare (anche ai fini della prevenzione di reati ambientali richiamati dal D. Lgs. 231/2001) che l'organizzazione sia dotata di un sistema di gestione adeguato a controllare gli impatti ambientali e a ricercare un miglioramento delle prestazioni ambientali nell'ottica della sostenibilità;
- certificazione di sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro (OH-SAS), disciplinata dalle norme 45001 (pubblicata per la prima volta nel 2018 come *standard* internazionale della norma inglese OHSAS 18001), la quale offre *standard* per la garanzia della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, con particolari analogie con quanto richiesto dal D. Lgs. 81/2008 s.m.i. (in particolare l'art. 30) in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
- certificazione di sistemi di gestione per la qualità (QMS) regolata dalla serie ISO 9000, segnatamente dalla norma ISO 9001, la quale vuole assicurare la capacità di un'organizzazione di potersi strutturare in maniera adeguata ai fini della gestione delle proprie risorse e dei propri processi produttivi, così da soddisfare i clienti e/o i soggetti terzi con cui viene in contatto.

Ma il massimo contributo dell'ISO, soprattutto in tema di RSI, è stato offerto attraverso la «Guida sulla responsabilità sociale» – ISO 26000 (*Guidance on Social Responsibility*) del 2010, poi negli anni aggiornata, espressamente citata nell'ambito della Strategia Europea per la Responsabilità Sociale delle Organizzazioni nonché inserita nell'elenco degli strumenti utili, a supporto delle organizzazioni di grandi dimensioni, per

adempiere agli obblighi di cui alla Direttiva 2014/95/EU con riferimento alle comunicazioni d'informazioni di carattere non finanziario.

A ben vedere la predetta Guida ha lo scopo di aiutare le organizzazioni a contribuire allo Sviluppo Sostenibile, incoraggiandole ad andare al di là del mero rispetto della legge, all'uopo promuovendo una comprensione comune in ambito di Responsabilità Sociale nonché proponendo l'integrazione di altri strumenti e iniziative dedicate ad essa.

Nel 2020 su iniziativa dell'UNI la norma è stata aggiornata e recepita anche dal *Comité Européen de Normalization* (n.d.r. acronimo «CEN»), diventando l'unico riferimento in materia di RSI in Europa, tant'è che è adottato dai 34 Paesi membri del CEN.

Va evidenziato, infatti, come la UNI EN ISO 26000:2020 sia profondamente intrisa dei già ricordati 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, tanto da richiamare espressamente per es. il rispetto dei diritti umani, l'osservanza del principio di legalità ecc

### **1.3 Dalla CSR ai fattori ESG**

A completamento del quadro complessivo, si svolgono, poi, alcune considerazioni in ordine alle due terminologie qui indicate con il loro acronimo ovvero CSR ed ESG (n.d.r. *Environmental, Sociale e Governance*), poiché, da un lato rappresentano una evoluzione, prima di tutto concettuale, in materia di Sostenibilità e dall'altro sono entrambe richiamate e/o quanto meno sottese al *set* normativo che qui ci interessa, segnatamente la CSRD.

Partiamo col dire che sia la CSR che gli ESG supportano la società odierna, ma ciascuna di esse rappresenta un precipuo e diverso approccio alla Sostenibilità: **la *Corporate Social Responsibility*, infatti, enfatizza la nozione di responsabilità, intesa soprattutto come forma di autoregolamentazione, mentre l'approccio ESG è razionale e basato su risultati quantificabili.**


Può affermarsi, cioè, che, mentre la CSR sta a rappresentare una sorta di "quadro generale di sostenibilità" che diviene parte della cultura dell'organizzazione, gli ESG si riferiscono a effettive pratiche di sostenibilità quantificabili e/o documentabili.

Trattasi, pertanto, di una transizione da una dimensione "moralmente" orientata e di *marketing*, imperniata su un approccio sostanzialmente volontaristico e promozionale, proprio della CSR, verso una dimensione che considera la Sostenibilità come rischio, con rilevanti ricadute finanziarie, nel cui perimetro la dimensione strategica per lo sviluppo dell'impresa viene orientata dai/verso i fattori ESG indicatori documentabili per misurare la responsabilità.

Di seguito si offrono sintetiche considerazioni in merito agli ESG.

### 1.3.1 Gli ESG: brevi considerazioni anche in ordine al ruolo della finanza

Dietro l'acronimo ESG ci sono tre termini molto chiari: *Environmental* (ambiente), *Social* (sociale) e *Governance*, come meglio rappresentato nel grafico qui di seguito posto:




Va ricordato che il "termine" ESG è stato coniato ad opera delle Nazioni Unite nell'ambito di un programma finalizzato a sviluppare linee guida e raccomandazioni su come integrare meglio le questioni ambientali, sociali e di *corporate governance* nella gestione degli *asset*, nei servizi di intermediazione dei titoli e nelle funzioni di consulenza associate.

Tutto questo in una ben precisa ottica: in un mondo globalizzato, interconnesso e competitivo, il modo in cui sono gestite le questioni ambientali, sociali e di *corporate governance* sono parte integrante della qualità gestionale complessiva delle aziende e fattore necessario per competere con successo.

Ciascuno dei tre fattori si concretizza, poi, in un insieme di *standard* e parametri operativi, finalizzati alla valutazione dell'impegno di un'azienda in ambito ambientale, sociale e di *governance* e per l'effetto dovrebbero ispirare l'*agere* dell'impresa.

Di seguito, a titolo esemplificativo, un grafico esplicativo:



È di tutta evidenza, quindi, che gli ESG sono parametri extra-finanziari orientati a determinare, per ogni azienda valutata, un *rating* di Sostenibilità, sulla scorta dell'impatto ambientale, sociale e di *governance* da essa generato.

Pertanto, può dirsi che il *rating* ESG è un giudizio che fornisce una valutazione su un'organizzazione, al fine di indicare agli *stakeholders* esterni l'impatto positivo o negativo generato a livello di sostenibilità ambientale da quella determinata azienda sottoposta a valutazione.

Gli ESG tengono in conto diversi fattori ed i *rating* vengono elaborati da agenzie specializzate che esprimono un giudizio sintetico sul livello di sostenibilità, sulla base di un approccio sia qualitativo che quantitativo.

Il mondo della finanza è uno degli ambiti che ha attribuito (e sta attribuendo) sempre più importanza alle tematiche di *environmental*, *social* e *governance*, poiché attraverso gli ESG gli operatori finanziari possono controllare, misurare e valorizzare le capacità delle imprese di generare un valore che comprenda appunto i temi ambientali, sociale e di *governance*.

Anzi, si potrebbe affermare che il ruolo della finanza in ambito ESG è centrale, soprattutto con riferimento alla misurazione della Sostenibilità di un'impresa o anche di un investimento, poiché per il mondo finanziario gli ESG sono una fonte ulteriore di informazioni e di conoscenza, oltre alle "ordinarie" analisi finanziarie.

Attraverso gli ESG, cioè, la finanza riesce a raggiungere i seguenti obiettivi:

- valutare ed indirizzare in maniera consapevole l'investimento/finanziamento verso progetti sostenibili;

- valutare i rischi, poiché i fattori ESG consentono un'analisi più accurata dei fattori di rischio, ivi comprendendosi anche i finanziari, poiché si è constatato che ciascuno dei fattori ESG vede associati precipui rischi ma nello stesso anche opportunità (per es. un buon *rating ESG* impatta positivamente sulla *reputation* di un'azienda);
- favorire la trasparenza;
- creare prodotti finanziari "ESG" specifici come per es. i *green bond* o i fondi di investimento ESG

Ed è per questo che si assiste ad una decisa virata verso gli investimenti ESG ovvero quegli investimenti che considerano non solo il rendimento economico, ma anche l'impatto ambientale, sociale e di *governance* aziendale.

Questo perché ci si è oramai convinti che un'impresa sostenibile è nella condizione di affrontare minori rischi legati soprattutto alle emergenze ambientali, inoltre è maggiormente in grado di rispettare le normative che sono sempre più rigorose al riguardo, ma di più un'azienda così orientata è meno soggetta ad eventuali controversie legali.

Nello stesso tempo, si tratta di società che sicuramente sono "naturalmente portate" alla ricerca scientifica ed all'innovazione (sia in termini di capacità produttiva che con riferimento al rapporto con i propri clienti e con i *partner*), con una conseguente e prospettica riduzione dei rischi legati a incidenti o a pratiche inappropriate e/o illegali (*n.d.r.* minori rischi legali).

Pertanto, le imprese che si ispirano ai criteri ESG, adottando criteri appropriati per misurare e controllare il proprio impegno verso i detti fattori, sono sicurante – per quanto è stato verificato da analisi sul "campo" - aziende che possono raggiungere migliori risultati in termini di *business* e dall'altro lato essere meno esposte ai rischi.

Per l'effetto, gli operatori del mondo finanziario sono orientati a investire molto di più su imprese sostenibili, di converso le società hanno tutto l'interesse a virare verso la sostenibilità al fine di accedere con maggiore facilità ai finanziamenti.

Logico corollario è, quindi, l'adeguato assetto aziendale, organizzativo, amministrativo e contabile, di cui è responsabile l'Organo Gestorio dell'impresa.

Il concetto di "**adeguato assetto**", vedremo, è uno dei *fil rouge* che lega la CSR alla CSRD, e con essa alla Rendicontazione sulla Sostenibilità, nonché al complessivo tema della Sostenibilità fino a giungere in via correlata all'**accountability, intesa in questo ambito in termini di responsabilità nella rendicontazione e comunicazione del processo di creazione e distribuzione del valore**<sup>53</sup>.

D'altra parte, in questa evoluzione, a dir poco storica orientata alla Sostenibilità, che investe complessivamente molti piani, quindi non solo quello normativo, ma anche quello aziendale, politico ecc, è del tutto evidente

<sup>53</sup> In tal senso, Perrini F., *Sostenibilità*, Milano, 2018

l'interesse dei Decisori/Legislatori ad estendere il perimetro delle responsabilità ed a consolidare il dovere del c.d. "rendere conto", proprio per garantire l'effettività della "rivoluzione" in corso ed il raggiungimento degli obiettivi individuati.

## 2.

### Dalla NFRD alla CSRD: sintetici cenni

**Abstract:** Poiché il Legislatore Europeo ha legiferato usando la tecnica di "emendare" testi normativi precedenti, e segnatamente la *Non Financial Reporting Directive*, la CSRD può qualificarsi come una "estensione" della citata NFRD. Perciò, in questo capitolo si elencano i più rilevanti elementi di novità intervenuti con la CSRD, così da consentire al lettore di avere immediatamente uno primo "quadro", il più *smart* possibile, della normativa che ci occupa, per poi, nei capitoli che seguono, affrontare alcuni singoli "temi" chiave della novella Direttiva.

In data 10 novembre 2022 il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva la *Corporate Sustainability Reporting Directive*, successivamente adottata dal Consiglio Europeo in data 28 novembre 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 16 Dicembre 2022.

Il novello Legislatore ha utilizzato la tecnica dell'"intervento" modificativo di precedenti testi normativi, per "innovare":

- la Direttiva 2013/34/UE, nota anche come Direttiva *Accounting*;
- la Direttiva 2004/109/CE nota anche come Direttiva *Transparency*;
- la Direttiva 2006/43/CE nota anche come Direttiva *Audit ed infine*
- il Regolamento UE 537/2014, noto anche come Regolamento *Audit*.

In realtà siamo di fronte ad una vera e propria svolta rispetto alla NFRD, con la CSRD, infatti, il Legislatore non solo **passa dalla volontarietà al prevedere l'obbligatorietà**, ma soprattutto, come meglio di seguito si vedrà, prescrive una **maggiore misurabilità, comparabilità e verificabilità** di quanto inserito nel *reporting*, **"assimilando" le informazioni sulla sostenibilità a quelle di natura finanziaria**.

Il percorso di "assimilazione" avviato dalla CSRD è prima di tutto sul piano terminologico: infatti, la NFRD, riferendosi alla rendicontazione delle informazioni socio-ambientali aveva impiegato l'espressione

«Informazioni di Carattere Non Finanziario», mentre il novello Legislatore “abroga” la predetta espressione sulla scorta del convincimento che le Informazioni di Carattere Non Finanziario hanno un impatto anche sul piano finanziario.

Non solo, si è potuto constatare l’esistenza di **uno stretto legame fra la sostenibilità dell’impresa e la profittabilità della stessa**: la società rispettosa dei fattori ESG ottiene vantaggi, non solo reputazionali, ma anche una migliore gestione del rischio, come pure un più agevole accesso al credito e maggiori opportunità di investimento<sup>54</sup>

Da qui il tenore dell’articolo del Considerando 8 della CSRD, che recita «*Molti portatori di interessi ritengono che l’espressione di “carattere non finanziario” sia imprecisa, in particolare perché implica che le informazioni in questione non siano affatto pertinenti sul piano finanziario. **Sempre più spesso, tuttavia, tali informazioni sono in realtà pertinenti sul piano finanziario.** Molte organizzazioni e iniziative e molti professionisti del settore della rendicontazione di sostenibilità fanno riferimento alle “informazioni di sostenibilità”. È dunque preferibile utilizzare l’espressione “informazione sulla sostenibilità” anziché “informazioni di carattere non finanziario”. La direttiva 2013/34/UE dovrebbe pertanto essere modificata per tenere conto di tale modifica terminologica*».

Con detto Considerando il Legislatore spiega il motivo della novità terminologica introdotta, alla quale affianca un ulteriore “novità”, appunto l’ “allineamento” delle due aree di *reporting*, tanto da uniformare financo le modalità di comunicazione.

E ciò perché le Istituzioni europee hanno compreso – come si evince dalla lettura del Considerando 57 della CSRD - che il precedente *modus operandi* rendeva difficoltoso il coordinamento tra le informazioni di carattere finanziario e quelle sulla sostenibilità, trasmettendo altresì l’idea di una differente (n.d.r. *in peius*) pertinenza ed affidabilità delle informazioni sulla sostenibilità.

Ed infatti, si legge testualmente «(..) *La possibilità di pubblicare una relazione distinta **ostacola tuttavia la disponibilità di informazioni che colleghino le informazioni di carattere finanziario alle informazioni sulle questioni di sostenibilità.** Essa ostacola inoltre la reperibilità e l’accessibilità delle informazioni da parte degli utenti* (..) *La pubblicazione delle informazioni in una relazione distinta può inoltre **trasmettere l’idea, all’interno e all’esterno, che le informazioni sulla sostenibilità appartengano a una categoria di informazioni meno pertinenti, il che può influire negativamente sulla percezione dell’affidabilità delle informazioni*** (..)»<sup>55</sup>.

Inoltre, il Legislatore mira a garantire la **comparabilità delle informazioni comunicate** dalle imprese, a tal fine indicando i principi comuni ed obbligatori della Rendicontazione di Sostenibilità, poiché essa deve

<sup>54</sup> Sul punto Tonello M. – Singer T, *The Business Case for Corporate Investment in ESG Practices*, 2015 in <https://www.conference-board.org>

<sup>55</sup> così Considerando 57 della CSRD

essere **conforme** ed **affidabile**, al pari di quella finanziaria, tant'è che, come le informazioni finanziarie, anche quelle inerenti la Sostenibilità vengono sottoposte a controlli assimilabili a mezzo di revisori.

A ciò si aggiungono i seguenti ulteriori motivi di "discontinuità" ed "innovazione" :

- **l'ampliamento del perimetro di applicazione** della normativa, facendo rientrare ulteriori soggetti rispetto ai precedenti enti individuati dalla NFRD;
- **l'introduzione di *standard* "europei" di rendicontazione** [n.d.r. la Commissione Europea il 31 luglio 2023 ha adottato l'atto delegato, nella forma di Regolamento Delegato (UE) 2023/5303 (E03603)<sup>56</sup>, con la versione finale degli European Sustainability Reporting Standards (n.d.r. acronimo «ESRS») Set 1 predisposti dall'*European Financial Reporting Advisory Group* (anche noto con l'acronimo «EFRAG»)<sup>57</sup>;
- **l'individuazione di specifici *standard* europei di rendicontazione per le PMI** (quote) sulla scorta del **principio di proporzionalità**;
- **l'introduzione dell'approccio c.d. *forward-looking*** nella predisposizione della Rendicontazione sulla Sostenibilità, per cui l'impresa dovrà guardare al di là del presente e prepararsi attivamente per il futuro, cercando di anticipare le opportunità e le sfide, come pure i rischi, attraverso strategie tese a favorire la competitività e la sostenibilità nel medio-lungo periodo;
- **l'obbligo** di sottoporre le informazioni sulle questioni di sostenibilità a precipuo **audit** da parte di ente esterno accreditato, con conseguente **certificazione** dell'Informativa sulla Sostenibilità (**assurance**);
- **l'applicazione obbligatoria del principio della c.d. "double materiality"** (n.d.r. in italiano "doppia materialità") così da individuare rischi e/o opportunità che possono essere "materiali" da un doppio punto di vista, quelli di impatto (n.d.r. conseguenze dirette ed indirette delle attività aziendali all'esterno, sul contesto ambientale e sociale) e quelli finanziari;
- **l'obbligo di rendicontare gli "intangibili"** che non compaiono nello stato patrimoniale, affinché non rimangano "invisibili" agli utenti esterni ed interni del *reporting*;
- **l'ampliamento dell'oggetto della rendicontazione alla catena del valore**;
- la digitalizzazione dell'Informazione di Sostenibilità;
- la comunicazione, da parte delle aziende, della loro idoneità ed il loro allineamento alla c.d. **Tassonomia dell'UE**, creata nel 2020 quale sistema di classificazione, per individuare le attività economiche sostenibile e per stabilire con linguaggio comune una chiara definizione di ciò che è "*green*", con l'obiettivo finale di reindirizzare i capitali e gli investimenti verso progetti sostenibili.

<sup>56</sup> v. [https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13765-Principi-europei-di-informativa-sulla-sostenibilità-prima-serie\\_it](https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13765-Principi-europei-di-informativa-sulla-sostenibilità-prima-serie_it)

<sup>57</sup> EFRAG, acronimo di *European Financial Reporting Advisory*, è un organismo europeo indipendente, a carattere pubblico, di natura tecnica, non politica, istituito nel 2001 con l'obiettivo di fornire consigli tecnici sull'adozione e applicazione dei principi contabili internazionali nella UE. Pur tuttavia, l'EFRAG dal 2022 ha esteso la sua missione grazie alla CSRD, poiché detta Direttiva ha assegnato al menzionato organismo il compito di creare una bozza di *standard* di riferimento appunto per la rendicontazione di sostenibilità.

Sostanzialmente, quindi la Rendicontazione Non Finanziaria di cui alla NFRD viene integralmente sostituita dalla CSRD con la c.d. Rendicontazione di Sostenibilità, ingenerando un ampliamento quantitativo e qualitativo della *disclosure* oggetto di questa normativa.

Le conseguenze sono rilevanti come vedremo, soprattutto con riferimento agli Organi Sociali.

### 3.

## La CSRD: i soggetti obbligati e adempimenti conseguenti

**Abstract:** In questo capitolo vengono sinteticamente individuati i soggetti obbligati, approfondendo anche il profilo degli "adempimenti" ad essi ascrivibili, parlando di Relazione sulla Gestione e di Rendicontazione di Sostenibilità. Si rinviano, invece, al Capitolo V gli approfondimenti in ordine ai soggetti obbligati "indirettamente"

Come si è già fatto notare, rispetto alla previgente normativa, la CSRD estende gli adempimenti di *sustainability reporting* ed *assurance* ad una platea più ampia di soggetti, oltre a rivedere i contenuti della rendicontazione, sulla scorta della constatazione che la precedente disciplina, non appariva più adeguata alla transizione della UE verso un'economia sostenibile.

Per questo, il novello Legislatore, con l'art. 1 della CSRD, ha modificato la Direttiva 2013/34/UE, ridefinendo, quindi, l'ambito di applicazione della stessa.

Nel perimetro della platea dei soggetti interessati, così come ampliata, si possono individuare, da una parte, i **soggetti "indirettamente" obbligati**, che sarà oggetto di Capitolo *ad hoc*, e dall'altra i **soggetti "direttamente" obbligati**, i quali dovranno conformarsi alla CSRD secondo un "calendario" (*n.d.r.* quattro fasi) prescritto dallo stesso Legislatore, come meglio viene esplicitato nella tabella che segue.

<b>dal 2025</b> (anno fiscale 2024)	<b>Le grandi imprese già soggette alla Direttiva 2014/95/UE</b> e segnatamente i c.d. Enti di Interesse Pubblico (EIP), la cui definizione e/o perimetro è stato novellato dalla CSRD, segnatamente con la modifica dell'art. 2 della Direttiva 2013/34/UE <sup>58</sup> , ovvero:
--	--

<sup>58</sup> c.f.r. per il novellato art. 2 Direttiva 2013/34/UE, EIP sono: «*le imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1 che sono: a) disciplinate dal diritto dello Stato membro e i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in mercato regolamentato di uno Stato membro (...); b) enti creditizi quali definiti all'art. 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE (...); c) imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE (...)* e d) designate dagli Stati membri

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banche;</li> <li>- Assicurazioni;</li> <li>- le società quotate;</li> <li>- le imprese che «(...) presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti» (così art. 2 della Direttiva 2013/34/UE)</li> </ul> <p>che alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, superino:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero medio di 500 dipendenti <u>ed almeno uno dei seguenti limiti</u>:</li> <li>- totale attivo di stato patrimoniale &gt; 20 milioni;</li> <li>- ricavi netti &gt; 40 milioni</li> </ul>
<b>Dal 2026</b> (anno fiscale 2025)	<p><b>Le grandi imprese non quotate</b>, anche se precedentemente escluse dall'applicazione della NFRD, che alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, abbiamo superato almeno due dei seguenti criteri dimensionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 250 dipendenti in media;</li> <li>- totale attivo di stato patrimoniale &gt;€ 20;</li> <li>- ricavi netti &gt;€ 40 milioni.</li> </ul>
<b>Dal 2027</b> (anno fiscale 2026)	<p><b>Le piccole e medie imprese quotate</b>, eccetto le microimprese che normalmente non sono quotate sui mercati regolamentati dalla UE, che alla data di chiusura del bilancio rientrano in almeno due dei seguenti criteri dimensionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- numero medio di dipendenti compreso fra 10 e 250;</li> <li>- totale attivo di stato patrimoniale da € 350 mila a € 20 milioni;</li> <li>- ricavi netti da € 700 mila ad € 40 milioni.</li> </ul> <p>Vengono ricompresi, poi, gli istituti di credito di piccola dimensione non complessi e le imprese di assicurazione e di riassicurazione dipendenti da un Gruppo (c.d. <i>captive</i>).</p> <p>Le PMI potranno optare per un periodo di deroga all'adempimento dell'obbligo per un massimo di due anni e cioè fino al 2028 (c.d. opzione <i>opt-out</i>)</p>

Inoltre, la novella estende l'applicazione delle nuove regole oltre i confini del vecchio continente, essendo obbligati alla predisposizione del *Sustainability Report* anche le imprese capogruppo che risiedano in Paesi extra UE, qualora generino ricavi netti superiori a **150 milioni di euro** per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi e **abbiano almeno**: i) un'impresa "figlia" che soddisfi i requisiti dimensionali della CSRD; o ii) una succursale (*branch*) che abbia generato ricavi netti superiori a 40 milioni di euro nell'esercizio precedente.

Infine, si segnala che, al momento in cui viene scritto questo contributo, è in corso di approvazione l'accordo, su proposta della Commissione Europea, fra il Parlamento Europeo ed il Consiglio Europeo, per prorogare di

---

*quali enti di interesse pubblico ad esempio le imprese che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti (..)»*

due anni, le prescrizioni della Direttiva 2013/34/UE, così come modificata dalla CSRD, con riferimento ad alcuni specifici settori ovvero quelli con emissioni *hard-to-abate*, petrolifero, energetico, minerario nonché per imprese extra Ue (nello specifico le aziende del settore **del petrolio e gas, dell'estrazione mineraria, trasporti stradali, prodotti alimentari, automobili, agricoltura, produzione di energia e tessile**).

Per queste aziende, infatti, viene prevista la pubblicazione di *standard* europei di rendicontazione sulla sostenibilità settoriali (ESRS) *ad hoc* affinché chiariscano in quale modo questi particolari settori producono un impatto sulle persone e sul pianeta, anche sulla decarbonizzazione, sulla biodiversità o sui diritti umani, poiché i metodi e gli impatti differiscono a seconda del settore.

Una proroga riguarda anche gli obblighi di rendicontazione per le imprese extra-UE.

### **3.1 Adempimenti conseguenti: Relazione sulla Gestione e Rendicontazione di Sostenibilità**

In virtù di quanto disposto dalla CSRD l'impresa dovrà redigere la **Relazione sulla Gestione** il cui contenuto viene ridefinito dal novello Legislatore a mezzo dell'art 19 della Direttiva 2013/34/UE, così come modificato proprio dalla CSRD.

Infatti, si legge al comma 1 del menzionato art. 19 che «*La **relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati dell'attività dell'impresa e della sua situazione, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare. Tale resoconto offre un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati dell'attività dell'impresa e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità dell'attività della medesima. L'analisi comporta (..) sia i fondamentali indicatori di risultato finanziario sia, se del caso, quelli non finanziari pertinenti per l'attività specifica dell'impresa (..) Le imprese (..) che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 1), lettera a), comunicano informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiegano in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa (..)***».

Inoltre, al comma 2, del detto art. 19, viene previsto che la Relazione sulla Gestione debba fornire altresì ulteriori «*indicazioni*» e segnatamente:

- l'evoluzione prevedibile dell'impresa;
- le attività in materia di ricerca e sviluppo;
- per quanto riguarda gli acquisti di azioni proprie, le informazioni di cui all'art. 24, paragrafo 2, della Direttiva 2012/30/UE;
- l'esistenza di succursali dell'impresa e

- in relazione all'uso di strumenti finanziari, gli obiettivi e le politiche dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario come pure l'esposizione dell'azienda ai rischi economico-finanziari.

Nel perimetro della Relazione di Gestione, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 19 *bis* della Direttiva 2013/34/UE, così come novellato dalla CSRD, le imprese coinvolte dovranno introdurre in un'apposita sezione ove inserire le «**informazioni** necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione»<sup>59</sup>, che complessivamente costituiranno la c.d. Rendicontazione di Sostenibilità.

Pertanto, **è di tutta evidenza che la menzionata Rendicontazione di sostenibilità, con natura quantitativa e qualitativa, oltre che un carattere sia retrospettivo che prospettivo, diviene parte integrante e sostanziale del complessivo reporting esterno aziendale**

Il novello Legislatore, poi, al comma 2 del menzionato art. 19 *bis* dettaglia il contenuto del *Report* indicando:

- **una breve descrizione del modello e della strategia aziendale riportando in particolare:**
  - la resilienza del modello e della strategia;
  - le opportunità connesse alle questioni di sostenibilità;
  - i piani aziendali;
  - il modo in cui il modello e la strategia aziendale tiene conto degli interessi degli *stakeholder* e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità;
  - le modalità di attuazione della strategia individuata e decisa;
- **una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti in relazione alle questioni di sostenibilità**, relazionando anche sui progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi unitamente ad una dichiarazione che attesti che gli obiettivi prescelti sono basati su prove scientifiche conclusive;
- **una descrizione del ruolo degli Organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità** nonché delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle predette competenze e capacità;
- **una descrizione delle politiche aziendali in relazione alle questioni di sostenibilità;**
- **le informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità**, «(..) e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo (..)»<sup>60</sup>;
- **una descrizione:**
  - delle procedure di «*dovuta diligenza*»<sup>61</sup> (n.d.r. in inglese *due diligence*);

<sup>59</sup> così comma 1, art. 19 bis della Direttiva 2013/34/UE come modificata dalla CSRD

<sup>60</sup> così il comma 2, lett. e) dell'art. 19 *bis* Direttiva 2013/34/UE, come novellata dalla CSRD

<sup>61</sup> così il comma 2, lett f) – i) dell'art 19 *bis* della Direttiva 2013/34/UE come novellata dalla CSRD

- dei «*principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti e degli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in virtù degli obblighi dell'Unione (..)*»<sup>62</sup>;
- di «*eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni*»<sup>63</sup>;
- **una rappresentazione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità** «*(..) compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa (..)*»<sup>64</sup>;
- «**indicatori pertinenti** per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a g)»<sup>65</sup>

Infine, le imprese dovranno indicare le procedure attuate per individuare le informazioni che vengono inserite nella Relazione sulla Gestione conformemente a quanto normativamente previsto, includendo altresì informazioni «*concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura*»<sup>66</sup>

<sup>62</sup> così il comma 2, lett f) – ii) dell'art. 19 bis della Direttiva 2013/34/UE come novellata dalla CSRD

<sup>63</sup> così il comma 2, lett f) – iii) dell'art. 19 bis della Direttiva 2013/34/UE come novellata dalla CSRD

<sup>64</sup> così il comma 2, lett g) dell'art. 19 bis della Direttiva 2013/34/UE come novellata dalla CSRD

<sup>65</sup> così il comma 2, lett h) dell'art. 19 bis della Direttiva 2013/34/UE come novellata dalla CSRD

<sup>66</sup> così il comma 3 dell'art. 19 bis della Direttiva 2013/34/UE come novellata dalla CSRD

## 4.

# I principi di rendicontazione: il principio della doppia materialità

**Abstract:** Questo capitolo viene dedicato ai principi di rendicontazione, introdotti dalla CSRD nel corpo della precedente Direttiva 2013/34/UE, a mezzo il Capo 6 *bis*, rubricato appunto «*Principi di rendicontazione di sostenibilità*», nel cui perimetro si rinvengono: l'art. 29 *ter*, intitolato «*Principi di rendicontazione di sostenibilità*», e l'art. 29 *quater* dedicato alle piccole e medie imprese. I principi di rendicontazione hanno lo scopo di assicurare la qualità delle informazioni comunicate, affinché esse siano comprensibili, pertinenti, verificabili, comparabili e rappresentate fedelmente. Verrà dedicato, poi, un paragrafo al principio della doppia materialità.

In coerenza con quanto previsto all'art. 29 *ter* della Direttiva 2013/34/UE, introdotto ivi dalla CSRD, la Commissione Europea ha adottato in via definitiva gli *European Sustainability Reporting Standards* a mezzo del **Regolamento Delegato 2023/2772/UE**<sup>67</sup>, pubblicato sulla GUUE in data 22 dicembre 2023, ovvero il c.d. Set 1, predisposto dall'*European Financial reporting Advisory Group*, con alcune modifiche.

Nel predetto Regolamento Delegato viene chiarito che **lo scopo dei principi europei di rendicontazione di sostenibilità** «(..) **è specificare le informazioni sulla sostenibilità che un'impresa deve comunicare** conformemente alla direttiva 2023/34/UE (..) modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464 (..)» (così punto 1, capitolo rubricato «*Scopo*»)

Il menzionato atto delegato, per espressa previsione dovrà essere **riesaminato** dalla Commissione Europea «(..) **almeno ogni tre anni dopo la loro data di applicazione**, (...) tenendo conto del parere tecnico del

<sup>67</sup> v. [www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu)

*Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) e, ove opportuno, modifica tali atti delegati per tenere conto di sviluppi pertinenti, compresi sviluppi inerenti a principi internazionali (...)*<sup>68</sup>.

Di più, il menzionato art. 29 *ter* della Direttiva 2013/34/UE s.m.i. prevede che la Commissione, almeno una volta l'anno, consulti il Parlamento Europeo ed il c.d. "Gruppo di esperti degli Stati Membri"<sup>69</sup> ed il c.d. "Comitato" di regolazione contabile<sup>70</sup> [n.d.r. art. 6 del **Regolamento (UE) 2002/1606**<sup>71</sup>].

**Gli odierni ESRS (c.d. Set 1)** sono entrati in vigore dal **1° gennaio 2024**, e quindi si applicano ai *reporting* che iniziano dal 1° gennaio 2024 in avanti, con lo scopo di assicurare la **qualità delle informazioni comunicate**, affinché esse siano «**comprensibili, pertinenti, verificabili, comparabili e rappresentate fedelmente**»<sup>72</sup>.

Pur tuttavia, la Commissione Europea si è preoccupata di assicurarsi che attraverso gli ESRS non venissero imposte «(...) alle imprese **un onere amministrativo sproporzionato**, anche tenendo conto, nella misura più ampia possibile, dell'attività svolta nell'ambito di iniziative di normazione a livello internazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità (...)<sup>73</sup>

E non solo, sempre al fine di non onerare ulteriormente le aziende di costi inutili e doppie segnalazioni, ha previsto che i detti principi di rendicontazione venissero predisposti tenendo in conto gli *International Sustainability Standards Board* (n.d.r. acronimo «ISSB») e la *Global Reporting Initiative* (n.d.r. acronimo «GRI»), così da garantire un grado molto elevato di **interoperabilità** tra gli ESRS europei e quelli mondiali<sup>74</sup>,

Si segnala, infine, la coerenza dei predetti *standards* europei **con le raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosures**<sup>75</sup> (n.d.r. acronimo «TCFD») ed inoltre il loro importante ruolo rispetto alle **esigenze informative emergenti dalla Tassonomia della UE**, dal *Sustainable Finance Disclosure Regulation*<sup>76</sup> (in italiano Regolamento sull'Informativa relativa alla Finanza Sostenibile, acronimo «SFDR»), dall'*European Pillar on Social Rights* e dalla Direttiva sulla *Corporate Sustainability Due Diligence* in corso di definitiva approvazione.

<sup>68</sup> così art. 29 *ter*, comma 1, della Direttiva 2013/34/UE come modificata dalla CSRD

<sup>69</sup> n.d.r. art. 24 del Regolamento (UE) 2020/852

<sup>70</sup> n.d.r. art. 5 del Regolamento (UE) 2002/1606

<sup>71</sup> v. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002R1606-20080410>

<sup>72</sup> così art. 29 *ter*, comma 2, della Direttiva 2013/34/UE come modificata dalla CSRD

<sup>73</sup> così art. 29 *ter*, comma 2, della Direttiva 2013/34/UE come modificata dalla CSRD

<sup>74</sup> n.d.r. così Considerando (37) della CSRD

<sup>75</sup> N.d.r. La *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* è stata costituita nel 2015, su richiesta dei Ministri delle Finanze del G20 e dei Governatori delle Banche Centrali, dal *Financial Stability Board* (FSB) ovvero l'organismo che promuove e monitora la stabilità del sistema finanziario mondiale, con il compito di elaborare una serie di raccomandazioni sulla rendicontazione dei rischi legati al cambiamento climatico

<sup>76</sup> v. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX%A32019R2088>

#### **4.1 Gli ESRS: l'approccio adottato e l'architettura**

A differenza della precedente Direttiva (NFRD), che di fatto consentiva alla società di individuare un proprio *standard* di rendicontazione, la CSRD richiede all'azienda, in maniera espressa, l'adozione degli *standards* adottati dalla UE, ovvero gli ESRS, il cui primo set (Set 1), come detto, è in vigore da gennaio 2024.

Gli ESRS rientranti nel perimetro del c.d. Set 1 sono gli *standard* da applicarsi a tutte le grandi aziende obbligate a divulgare le informazioni sulla Sostenibilità in conformità con la CSRD.

I predetti, alla luce di quanto prescritto dal novello comma 1 dell'art. 29 *ter* della Direttiva 2013/34/UE s.m.i., specificano infatti «(..) *le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare ai sensi degli articoli 19 bis e 29 bis e, se del caso, specificano la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni*».

Di più, gli ESRS prescrivono sia **il contenuto che il formato dell'Informativa di Sostenibilità** al fine di favorire la pubblicazione di informazioni **pertinenti, affidabili e, soprattutto, comparabili**, come si evince dall'articolato del Considerando 37 della CSRD.

Ma il novello Legislatore si spinge ancora oltre, laddove indica che esse informazioni debbono acquistare «(..) **gradualmente uno stato comparabile a quello delle informazioni di carattere finanziario**»<sup>77</sup>, così da soddisfare tutti gli utilizzatori, non solo quelli c.d. "primari" di informazioni finanziarie generiche (per es. investitori), ma anche altri utilizzatori, quali per esempio i *partner* commerciali di un'azienda, i sindacati, le parti sociali, le autorità pubbliche, gli analisti ecc).

Pertanto, viene ulteriormente confermata l'importanza delle informazioni e con essa la necessità della valutazione/misurazione di un'azienda.

Sul punto Onida offre la riflessione che, di seguito, si riporta «*Le attività di misurazione e rendicontazione della performance aziendale pongono le imprese di fronte alla necessità di divulgare tutte quelle informazioni che consentano ai soggetti coinvolti nell'attività di impresa di attribuire un significato a fatti o fenomeni relativi alla gestione e che, al contempo, siano in grado di soddisfare le esigenze conoscitive dei soggetti terzi interessati a comprenderne l'andamento (..)*»<sup>78</sup> e questo soprattutto con riferimento ai fattori ESG.

A ben vedere, anche sulla scorta del dettato dell'art. 29 *ter* della Direttiva 2013/34/UE, così come modificata dalla CSRD, sembra essere questa l'ottica a cui rispondono gli odierni ESRS, evidentemente improntati ad una prospettiva multi-*stakeholder* (e non solo dell'investitore) ed orientati ad un approccio sia generico (*sector agnostic*) che settoriale (*sector specific*).

Allo stato, l'architettura del Set 1 prevede un numero di **12 standards** così composto:

- **numero 2 cross-cutting standard** ovvero *standard* applicabili in maniera trasversale a tutte le società e

<sup>77</sup> *n.d.r.* così Considerando (37) della CSRD

<sup>78</sup> v. Onida P., *La logica ed il sistema di rilevazioni quantitative d'azienda*, II edizione, Milano, 1970, p. 8

- **numero 10 *sector-agnostic standard*** ovvero *standard* specifici per le tre tematiche ESG.

Qui di seguito si riporta una tabella esplicativa:



I 12 ESRS Set 1 definiscono le regole a cui le aziende sono tenute a conformarsi nella predisposizione del *Report* di sostenibilità, nel quale vanno inserite le strategie aziendali ed i modelli di *business*, come pure la *governance* e l'organizzazione, nonché le valutazioni di materialità degli impatti, delle opportunità e dei rischi legati alla sostenibilità oltre che alle politiche, agli obiettivi, ai piani d'azione ed alle *performance*.

Sostanzialmente gli ESRS contribuiscono a sviluppare il **complesso sistema della *sustainability disclosure***, poichè il *sustainability reporting* verrà integrato nella Relazione sulla Gestione e, quindi, non potrà non riguardare, come detto, le strategie, i modelli di *business* la *governance* e l'organizzazione, nonché gli impatti, i rischi e le opportunità connessi ai *sustainability issues*, alle politiche, ai piani d'azione ed alle *performance*.

Tanto più che trattasi di *standard* che potremmo definire "omnicomprensivi", grazie al principio della c.d. doppia materialità/doppia rilevanza - che li permea e li "definisce" - secondo il quale un'informazione, per essere materiale, ovvero significativa, e dunque essere inserita nel *report* di sostenibilità, deve essere rilevante o per l'impresa (*financial materiality*) oppure per il contesto socio-ambientale di riferimento (*impact materiality*), con riguardo ai fattori ESG, superando così l'impostazione di una rilevanza meramente finanziaria ed incorporando entrambi i profili.

#### **4.2 Gli ESRS ed il principio di doppia materialità**

Con il termine materialità (*materiality*) si rappresenta il seguente concetto chiave: «*l'informazione deve essere considerata rilevante solo quando è utile per il processo decisionale del soggetto utilizzatore, per cui la selezione dell'informativa destinata all'esterno deve evitare l'inserimento nei report di dati fuorvianti*»<sup>79</sup>, per l'effetto a colui che predispose il *reporting* «*spetta il compito di comprendere quali elementi di fatto siano rilevanti rispetto ai bisogni ed alle attese informative del soggetto utilizzatore*»<sup>80</sup>

Va precisato che il concetto di materialità trova la sua origine in seno all'informazione finanziaria, il più delle volte assimilato al **concetto di rilevanza**<sup>81</sup>, per cui **un'informazione è rilevante perché potrebbe influenzare le decisioni degli utilizzatori dell'informazione** (per es. *stakeholders*)

Col tempo, però, conseguentemente all'accresciuto interesse verso il concetto di Responsabilità Sociale delle Imprese, le aziende, forse anche in virtù di una "*moral suasion*" posta in essere dai Decisori, hanno cominciato ad inserire, nelle loro "operazioni di *business*", considerazioni e/o informazioni sociali ed ambientali, aprendo ad un ampio dibattito sulla **materialità in ambito non finanziario**, alla luce anche della constatazione che

<sup>79</sup> così Galeone G, op. cit., p. 77

<sup>80</sup> così Galeone G, op. cit., p. 77

<sup>81</sup> *n.d.r.* Trattasi del principio contabile che permette di disapplicare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa se la loro osservanza non produce effetti rilevanti nel fornire una rappresentazione veritiera e corretta.

la materialità finanziaria «(..) *da sola non consentiva agli stakeholders una comprensione completa della performance e del valore delle aziende*»<sup>82</sup>.

Il dibattito porta, a livello internazionale, ad opera di organismi internazionali quali (fra tutti) il *Global Reporting Initiative* (n.d.r. acronimo «GRI») o l'*International Accounting Standards Board* (n.d.r. acronimo «IASB»), all'elaborazione di linee guida *ad hoc* per le informazioni non finanziarie, le quali risentono degli influssi delle linee guida utilizzate a livello finanziario.

Su questa scia, si immette la UE la quale, già con la Direttiva 34/2013/UE, aveva formulato una definizione del concetto di «**rilevante**: *lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe*»<sup>83</sup>.

Ma le Istituzioni Europee fanno un "passo in più", poiché, appunto, introducono il **concetto di doppia materialità**, in primo luogo grazie alle c.d. **Linee Guida sul reporting non finanziario redatte dalla Commissione Europea** [n.d.r. «*Comunicazione della Commissione – Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima*» (2019/c 209/01)]<sup>84</sup>, per poi confermare il menzionato concetto di doppia materialità a mezzo della CSRD, ma soprattutto in sede di principi di rendicontazione con il Regolamento Delegato 2023/2772 (v. capitolo 1, paragrafo 3 del detto Regolamento Delegato).

Per questo, può affermarsi – senza tema di smentita - che la **doppia materialità rappresenta un approccio distintivo culturale europeo**, rispetto a quello americano, sicuramente molto più legato agli aspetti di carattere finanziario, e questo perché per il Decisore europeo si è convinto che l'impresa è responsabile di tutti gli impatti e non solo di quelli c.d. *financial*.

E sulla scorta di questa convinzione, **la UE** fa un "ulteriore passo avanti": **"incorpora" le due "prospettive" (n.d.r. quella *financial* e quella *non financial*), l'una nell'altra, per così "costruire" una prospettiva integrata e bilanciata che considera entrambi gli aspetti.**

Pertanto, un'informazione, per essere materiale (cioè rilevante o significativa), e quindi essere inserita nel *report* di sostenibilità, deve essere rilevante:

- 1) per l'impresa (*financial materiality*) come pure
- 2) per il contesto socio-ambientale di riferimento (*impact materiality*) con riguardo ai fattori ESG.

<sup>82</sup> così Galeone G, op. cit., p. 80

<sup>83</sup> così art. 2, punto 16 della Direttiva 2013/34/UE, rimasto invariato nonostante le modifiche che il novello Legislatore ha apportato alla predetta Direttiva a mezzo la CSRD

<sup>84</sup> v. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/PDF/?uri=OJ:2019:209:FULL&from\\_IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/PDF/?uri=OJ:2019:209:FULL&from_IT)

Quindi, la doppia materialità può rappresentarsi come segue:



Conseguentemente, le aziende sono tenute a misurare, e poi divulgare, a mezzo della Relazione sulla Gestione, non solo le informazioni finanziarie, ma anche quelle non finanziarie (*rectius* gli ESG) ovvero i dati sull'impatto significativo che entrambe le tipologie di informazioni generano sul pianeta e sulle persone nonché quelli relativi ai rischi ed alle variabili di Sostenibilità a cui sono soggette in modo rilevante.

E ciò attraverso gli ESRS, i quali, come detto, armonizzati con gli altri *standards* predisposti per i *reporting* internazionali, includono nella definizione di materialità anche i c.d. *topic-specific information needs*<sup>85</sup>, al fine di rispondere all'esigenza degli *stakeholders* di ottenere specifiche e precise informazioni: così viene garantita la massima trasparenza ed efficacia del *reporting* di sostenibilità.

Pertanto, può affermarsi, che l'analisi di doppia materialità:

- può fornire una solida base per l'elaborazione della strategia aziendale e per il *reporting* di sostenibilità;
- può aiutare l'azienda ad identificare e quindi a gestire i rischi e le opportunità materiali, non solo in termini finanziari, ma anche in termini di impatto ambientale e sociale oltre che di *governance*;
- può determinare il miglioramento della reputazione dell'azienda come pure contribuire alla costruzione di una sempre più ampia fiducia degli *stakeholders* nell'impresa;
- può favorire la valutazione prospettica del valore dell'impresa, dei suoi rischi e delle sue opportunità, in senso complessivo ed ampio, quindi non solo in termini finanziari, ma anche in termini di sostenibilità, spesso non considerata dalle aziende;

<sup>85</sup> *n.b.* Informazioni specifiche che si differenziano da settore a settore e che non sempre coincidono con gli *standard* internazionali di *reporting* di sostenibilità

- può favorire il collegamento fra la Sostenibilità ed i temi e le prospettive rilevanti per il *business* consentendo al *management* ed alla proprietà (c.d. *shareholders*) di valutare con consapevolezza costi e benefici della sostenibilità;
- può garantire il rigoroso processo di certificazione di terza parte previsto dalla CSRD;
- può aiutare l'azienda nel rapporto con gli istituti di credito, segnatamente nel rispondere alle richieste delle banche nella concessione del credito.

E per questi motivi parrebbe necessario, per le imprese, avviare tempestivamente il percorso di analisi della doppia materialità, e segnatamente della materialità d'impatto, laddove non fosse già stato avviato.

### **4.3 I principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese**

Va segnalato che il novello Legislatore ha previsto **principi di rendicontazione *ad hoc* per le PMI** (quotate) ovvero per le piccole e medie imprese di cui **all'art. 2, punto 1), lett. a) della menzionata Direttiva**, il quale recita «(..) *“enti di interesse pubblico“: le imprese rientranti nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 1 che sono : a) disciplinate dal diritto di uno Stato membro e i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (..)*».

Tant'è che nel corpo della Direttiva 2013/34/UE – ad opera della CSRD – è stato inserito l'art. 29 *quater*, il quale prevede che, entro il **30 giugno 2024**, la Commissione Europea debba adottare atti delegati per **l'introduzione di principi di rendicontazione di sostenibilità «proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle piccole e medie imprese e alla portata e alla complessità delle loro attività»<sup>86</sup>.**

Verranno, cioè, “costruiti” principi di rendicontazione *ad hoc* per le PMI (quotate) con approccio di proporzionalità, in funzione della portata e della complessità dell'attività svolta da questa tipologia di aziende, nonché della loro capacità e caratteristiche, cosicché, poi, possano anch'esse procedere con la rendicontazione di sostenibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 *bis*, paragrafo 6 della menzionata Direttiva 2013/34/UE.

A ben leggere, il contenuto prescrittivo del richiamato paragrafo 6 dell'art. 19 *bis* ci si rende conto, poi, che, per le PMI, il novello Legislatore ha prescritto una rendicontazione “limitata”.

Infatti, l'art. 19 *bis*, paragrafo 6 della Direttiva 34/2013/UE recita «(..) *“In deroga ai paragrafi da 2 a 4 (..) le piccole e medie imprese (..) possono limitare la rendicontazione di sostenibilità alle informazioni seguenti: a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa; b) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità; c) i principali impatti negativi, effettivi o*

<sup>86</sup> così comma 1, dell'art. 29 *quater* della Direttiva 2013/34/UE così come modificata

*potenziali, dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e le eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare,, prevenire o attenuare tali impatti negativi effettivi o potenziali o per porvi rimedio; d) i principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa; e) gli indicatori fondamentali necessari per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere a) e d). Le piccole e medie imprese (..) comunicano le informazioni in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità applicabili alle piccole e medie imprese di cui all'art. 29 quater».*

I detti principi di rendicontazione entreranno in vigore **non prima di quattro mesi dopo la loro adozione da parte della Commissione Europea**, la quale, poi, li dovrà riesaminare almeno ogni tre anni dopo la loro data di applicazione, tenendo conto del parere tecnico dell'EFRAG (c.f.r. paragrafo 3, art. 29 *quater* della Direttiva 34/2013/UE s.m.i.)

A ciò si aggiunga che la Commissione Europea ha, altresì, incaricato l'EFRAG di lavorare pure ad una proposta di uno *standard* di rendicontazione "volontario" dedicato alle PMI non quotate (c.d. *Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs*, anche VSME ESRS o semplicemente VSME), cioè a quelle aziende che oggi non sono obbligate "direttamente", ma solo "indirettamente".

Pur tuttavia, al di là dell'"obbligo, per le PMI non quotate parrebbe consigliabile orientarsi verso la Rendicontazione di Sostenibilità, poiché da questa *best practies* avrebbero molteplici benefici quali per esempio:

- un accesso più agevole ai rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- un miglior accesso al mercato del credito e alle risorse finanziarie;
- una migliore capacità di attrarre e fidelizzare le persone con le giuste competenze;
- lo sviluppo e/o partecipazione ad una filiera sostenibile (sia con i propri fornitori che come fornitori);
- un miglioramento del rapporto con i propri *stakeholders* con impatto sulla legittimazione sociale;
- un miglioramento della propria Immagine e della *brand reputation*.

## 5.

# Rendicontazione di Sostenibilità e *supply chain*

**Abstract:** Con questo capitolo si vuole offrire un quadro generale e sintetico di come la Rendicontazione di Sostenibilità impatti sulla *supply chain* o, meglio, sulle imprese che “vivono” in quel perimetro, in maggior numero PMI non quotate, procedendo con una “rassegna”, il più esaustiva possibile, degli snodi normativi della CSRD al riguardo. Verranno considerati, nella narrativa, profili di interesse sul tema riconducibili ad altri testi normativi, quali la *Corporate Sustainability Due Diligence* (CSDDD) ed il Regolamento delegato della Commissione Europea 2023/2772 del 31 luglio 2023 «*che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità*», così da offrire un panorama il più possibile completo.

Abbiamo già avuto modo di evidenziare come, con l'avvento della CSRD, l'obbligo di redigere il *reporting* di sostenibilità venga esteso alle PMI quotate, che dovranno conformarsi a partire dal 2026.

Tuttavia, anche le PMI non quotate si troveranno coinvolte in questo processo, tanto da potersi parlare al riguardo di “obbligate indirette”, per due ordini di ragioni:

- in primo luogo, la valutazione della catena di fornitura da parte delle imprese obbligate, poiché espressamente prevista dalla CSRD, che comporterà, per l'effetto, la valutazione delle PMI che compongono la catena del valore;
- in secondo luogo, le dinamiche competitive di mercato.

A ciò si aggiunga che la UE ha ritenuto, persino, di dover predisporre un provvedimento normativo *ad hoc*, ovvero la già ricordata *Corporate Sustainability Due Diligence*, la quale è focalizzata proprio sulla *supply chain* ed imporrà agli amministratori una maggiore trasparenza sui processi aziendali finalizzata a limitare le violazioni dei diritti umani e per tutelare ulteriormente l'ambiente.

Tutto ciò, di conseguenza, comporterà, sul piano pratico, da parte delle aziende c.d. capofila, una sempre più virtuosa selezione delle imprese con cui intrattenere i rapporti commerciali.

Il tema, quindi, appare molto delicato, poiché riguarda una platea estesissima di realtà imprenditoriali (*n.d.r.* le PMI non quotate) e per questo si è sentita la necessità di dedicare un capitolo di questo contributo proprio a questo argomento, con l'intento di affrontarlo, per quanto possibile, sotto diversi profili, così da fornire uno "sguardo" il più ampio possibile al riguardo.

## **5.1 La catena del valore o anche filiera sostenibile**

Si parla, oramai, con insistenza, di **filiera sostenibile**, per indicare un insieme di aziende coinvolte in un processo produttivo, che, dalle materie prime, attraverso vari livelli di lavorazione ed intermediazione, porta al prodotto finito o all'erogazione di un servizio.

Da più parti si assimila la filiera sostenibile ad un fattore di successo della *governance* della maggior parte delle aziende, nazionali, europee ed internazionali, che si collocano per dimensioni ed importanza a capo delle filiere economiche e che sempre più impongono rigorosi *standards* di sostenibilità alle altre aziende della filiera.

Si è, poi, constatato, sia a livello economico-aziendale che giuridico, che il controllo sulla filiera debba essere continuo ed in continua evoluzione, poiché la Sostenibilità non è un concetto statico, ma dinamico e, quindi, deve radicarsi nella cultura aziendale e permeare tutte le scelte imprenditoriali, non solo quelle finalizzate alla redazione del *reporting* di sostenibilità.

Ciò ha portato alla nascita di nuovi tipi di azienda, anche sotto il profilo della stretta qualificazione giuridica, come per esempio in Italia le c.d. **società benefit** (*n.d.r.* L. 208/2015, commi 376-384), sia semplicemente come imprese che decidono di adottare un codice comportamentale improntato non solo al profitto (a beneficio esclusivo degli *shareholders*) ma anche a quello della comunità con cui interagiscono ad all'ambiente (e quindi a beneficio di tutti gli *stakeholders*).

Questa tipologia di aziende ritiene prioritario tutelare la Sostenibilità a partire dai propri prodotti attraverso un rigoroso processo di monitoraggio dei fornitori, i quali vengono selezionati in funzione della dimostrazione di rispondere ai principi della Sostenibilità, financo controllando senza discontinuità l'*agere* posto in essere.

In questo senso, si parla di una "**nuova**" **supply chain** diversamente "declinata" e ove:

- i "protagonisti" "utilizzano" gli ESG, cosicché ciascuno di essi può verificare il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Decisore in ordine allo Sviluppo Sostenibile o ancora
- le PMI ivi rientranti si fanno parte diligente nella predisposizione del proprio *reporting* di sostenibilità, non solo per essere al passo coi tempi ma anche per evitare di essere espulse dalla filiera.

Trattasi, per le PMI non quotate, di una “rivoluzione” “obbligata”, considerato che le grandi imprese (*n.d.r.* le c.d. capo-filiera) devono ottemperare a quanto prescritto normativamente e quindi devono procedere a valutazioni dell’intera catena del valore complessivamente intesa, sulla base degli ESG.

D’altra parte, l’incidenza dell’impatto della filiera produttiva sull’impresa “capo-filiera” è mediamente molto rilevante, per cui la *supply chain* risulta “nevralgica” sia con riferimento al processo produttivo che con riferimento alla Rendicontazione di sostenibilità.

Questo è il motivo per cui il novello Legislatore ha introdotto questo tema nell’articolato della CSRD.

## **5.2 La catena del valore e la CSRD**

La centralità della *supply chain* trova conferma nella novella Direttiva, ove a più riprese si fa riferimento, appunto, alla filiera produttiva.

Si parte fin dai Considerando laddove il novello Legislatore si preoccupa di evidenziare, in ordine alle «**procedure di dovuta diligenza**» (i.e. *due diligence*), che «*gli impatti legati alle attività di un’impresa possono essere direttamente causati dall’impresa (..) o essere collegati in altro modo **alla catena del valore dell’impresa. Le procedure di dovuta diligenza riguardano l’intera catena del valore dell’impresa, comprese le sue attività, i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e le sue catene di fornitura (..)***»<sup>87</sup>.

Ribadisce e precisa il “concetto” nel successivo Considerando 33 della CSRD, nel quale:

- da un lato si preoccupa di statuire che le imprese comunichino Informazioni sulla Sostenibilità **anche prospettiche e retrospettive**, nonché di tipo **qualitativo e quantitativo**, basate anche su prove scientifiche, nonché armonizzate, comparabili e basate su indicatori uniformi (*n.d.r.* e da qui le modifiche introdotte in particolare agli artt. 19 bis, paragrafo 1, e 29 bis paragrafo 1, della Direttiva 2013/34/UE) nonché
- dall’altro lato precisa che la Rendicontazione di Sostenibilità «*(..) **dovrebbe inoltre tenere conto delle prospettive di breve, medio e lungo termine e contenere informazioni riguardanti l’intera catena del valore dell’impresa, compresi le attività, i prodotti e i servizi dell’impresa, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. (..) Le informazioni concernenti l’intera catena del valore dell’impresa comprenderebbero informazioni correlate alla catena del valore all’interno dell’Unione e informazioni riguardanti paesi terzi qualora la catena del valore dell’impresa si estenda al di fuori dell’Unione***»<sup>88</sup>.

<sup>87</sup> così il Considerando 31 della CSRD

<sup>88</sup> così Considerando 33 della CSRD

Aggiunge il novello Legislatore, con riferimento alle imprese obbligate, che, **qualora**, nei primi tre anni di applicazione delle misure adottate, **non fossero disponibili tutte le informazioni necessarie in ordine alla catena del valore** «(..) *l'impresa dovrebbe spiegare gli sforzi compiuti per ottenere le informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tali informazioni e i piani dell'impresa per ottenerle nel futuro*»<sup>89</sup>.

E ribadendo la propria consapevolezza delle difficoltà che le imprese capo-filiera potrebbero incontrare nella raccolta di informazioni presso i vari soggetti della loro catena del valore, il Legislatore nel Considerando 53 si indica espressamente la necessità che tale situazione sia presa in considerazione in sede di individuazione dei principi di rendicontazione.

In particolare, nel predetto Considerando 53 si legge che: «(..) *I principi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero specificare le informazioni relative alle catene del valore che sono **proporzionate e pertinenti** alla portata e alla complessità delle attività delle imprese, nonché **alle capacità e alle caratteristiche delle imprese all'interno delle catene del valore, in particolare le capacità e le caratteristiche di imprese che non sono soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità** (..)*»<sup>90</sup>.

Ma non basta, perché vi è una ulteriore "mitigazione" laddove viene precisato che «(..) **I principi di rendicontazione di sostenibilità non dovrebbero specificare le informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle piccole e medio imprese nella loro catena del valore informazioni che eccedano le informazioni da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese** (..)»<sup>91</sup>.

Sulla scorta dei principi enunciati nei Considerando su citati, vanno quindi letti il novellato art. 19 *bis* della Direttiva 2013/34/UE s.m.i., rubricato «*Rendicontazione di sostenibilità*», nonché il novellato art. 29 *bis* della Direttiva 2013/34/UE s.m.i., rubricato «*Rendicontazione consolidata di sostenibilità*».

Può affermarsi che trattasi di norme sostanzialmente speculari, poiché l'art. 29 *bis* della Direttiva 2013/34/UE s.m.i si differenzia dall'art. 19 *bis*, principalmente, su un profilo specifico: disciplina espressamente la rendicontazione delle imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni di cui all'art. 3, paragrafo 7, della predetta Direttiva, le quali, cioè, dovranno inserire nel *Report* le informazioni relative al gruppo imprenditoriale (e non quindi alla singola impresa) ovvero a tutte le aziende rientranti in quel perimetro.

Fatta questa doverosa precisazione, sulla base del combinato disposto dei su menzionati articoli le aziende dovranno inserire nella Relazione sulla Gestione «(..) **una descrizione (..) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare**

<sup>89</sup> così Considerando 33 della CSRD

<sup>90</sup> così Considerando 53 della CSRD

<sup>91</sup> così Considerando 53 della CSRD

*e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza»<sup>92</sup>.*

Così facendo il Legislatore Europeo conferma la sua volontà di estendere l'oggetto della rendicontazione dai confini dell'impresa "obbligata", intesa come singola *legal entity*, alla sua c.d. catena del valore.

E ciò perché, secondo le Istituzioni Europee, non può esistere un *Green Deal* senza il coinvolgimento di questa "categoria" di imprese (n.d.r. PMI non quotate), che rappresentano circa il 52% del PIL europeo, conseguentemente appare ragionevole affermare che le PMI (non quotate) possono essere definite "obbligate indirette" o anche "obbligate non obbligate".

L'aspetto viene rafforzato dalla *Corporate Sustainability Due Diligence Directive*, la quale – come detto - ancor più si occupa della filiera produttiva (e delle aziende che ivi "vivono"), imponendo alle imprese capo-filiera di dotarsi di adeguati strumenti per identificare, monitorare e valutare i fattori di rischio ambientale e sociale riconducibili alle attività ricomprese appunto nella *supply chain*.

Alla luce di quanto fin qui rappresentato, allora può concludersi che anche le PMI (non quotate) sono chiamate ad affrontare la sfida della Sostenibilità, al di là dell'obbligo normativo, dovendo quindi fin da ora sforzarsi di modificare il proprio *modus operandi* orientandolo appunto verso la Sostenibilità, anche al fine di evitare non solo di essere espulse dal mercato, ma di non essere più valutabili come soggetti finanziabili.

È doveroso, al riguardo, però segnalare che il novello Legislatore, consapevole delle difficoltà applicative di prescrizioni di tal genere, ha previsto nel dettato normativo della CSRD in favore delle aziende capo-filiera:

- 1) una sorta di "deroga", laddove viene precisato che «(..) *Durante i primi tre anni di applicazione delle misure (..) e qualora non siano disponibili tutte le informazioni necessarie relative alla sua catena del valore, l'impresa spiega gli sforzi compiuti per ottenere le informazioni necessarie sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenere le informazioni necessarie in futuro*»<sup>93</sup> nonchè
- 2) una "mitigazione" ulteriore in ordine proprio ai principi di rendicontazione attraverso il dettato dell'art. 29 *ter* della Direttiva 2013/34/UE così come modificato, rubricato «*Principi di rendicontazione di sostenibilità*», con il quale, e segnatamente con il paragrafo 4.

Infatti, ivi si legge che i principi di rendicontazione:

- debbono tenere conto «(..) **delle difficoltà che le imprese potrebbero incontrare nella raccolta di informazioni presso i vari soggetti della loro catena del valore, soprattutto presso**

<sup>92</sup> così art. 19 bis, paragrafo 2, lett F), punto ii) della Direttiva 2013/34/UE così come modificata dalla CSRD e specularmente l'art. 29 bis, paragrafo 2, lett f), punto ii) della menzionata Direttiva

<sup>93</sup> così art. 19 bis, paragrafo 3, della Direttiva 2013/34/UE così come modificato dalla CSRD e specularmente l'art. 29 bis, paragrafo 3, della medesima Direttiva

*coloro che non sono soggetti agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità (..) e presso i fornitori dei mercati e delle economie emergenti»<sup>94</sup> oltre a precisare che*

- i detti principi «(..) non specificano le informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle piccole e medie imprese nella loro catena del valore informazioni che eccedano le informazioni da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese di cui **all'art. 29 quater**»<sup>95</sup>.

Infine, il richiamato art. 29 *quater* prescrive alla Commissione Europea di adottare entro il 30 giugno 2024 principi di rendicontazione di sostenibilità «*proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle piccole e medie imprese e alla portata e alla complessità delle loro attività*»

### **5.3 La catena del valore ed il Regolamento Delegato (UE) 2023/2772**

Il tema della filiera produttiva impatta e permea anche il Regolamento Delegato (UE) 2023/2772<sup>96</sup>, con cui sono approvati gli ESRS, ai fini di garantire una congrua e trasparente rendicontazione.

Ed infatti, nel detto Regolamento Delegato la locuzione “catena del valore” viene più e più volte richiamata, lasciando così intendere, il Decisore, che gli attori delle filiere non solo dovranno fornire le informazioni prescritte, e segnatamente le informazioni sui rischi di cui detti attori possono essere portatori, ma dovranno collaborare con l’impresa capofila a misure di rimedio laddove si dovessero palesare rischi di impatti negativi.

**Sostanzialmente, viene richiesto alle piccole e medie imprese della *supply chain* di implementare processi idonei soprattutto per ridurre il potenziale impatto negativo sui fattori di sostenibilità, se non per obbligo cogente, semmai per “obbligo indiretto”.**

A riprova, di seguito, si riportano sinteticamente alcuni snodi estrapolati dal menzionato Regolamento Delegato (UE) 2023/2772:

- a) nel paragrafo 3.3 rubricato «*Doppia rilevanza*», del già richiamato capitolo 3, al punto 39, viene precisato che l’impresa, nell’individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità nella propria filiera al fine di determinarne la rilevanza, deve porre attenzione «*agli ambiti in cui ritiene probabile che tali impatti, rischi e opportunità possano manifestarsi, in base alla natura delle attività, dei rapporti commerciali, delle aree geografiche o di altri fattori considerati*»<sup>97</sup>;
- b) nel paragrafo 3.4 rubricato «*Rilevanza dell’impatto*», del capitolo 3, intitolato «*Doppia rilevanza come base per l’informativa sulla sostenibilità*», al punto 43 si legge che «*Una questione di sostenibilità è rilevante dal punto di vista dell’impatto quando riguarda gli impatti rilevanti dell’impresa, negativi o*

<sup>94</sup> così art. 29 *ter*, paragrafo 4, Direttiva 2013/34/UE così come modificata dalla CSRD

<sup>95</sup> così art. 29 *ter*, paragrafo 4, della Direttiva 2913/34/UE così come modificata dalla CSRD

<sup>96</sup> v. <https://eur-lex.europa.eu>

<sup>97</sup> così punto 39, paragrafo 3.3. del capitolo 3 del Regolamento Delegato 2023/2772

*positivi, effettivi o potenziali, sulle persone o sull'ambiente a breve, medio o lungo termine. Gli impatti comprendono quelli connessi alle operazioni proprie dell'impresa e alla catena del valore a monte e a valle, anche attraverso i suoi prodotti e servizi e i suoi rapporti commerciali. I rapporti commerciali comprendono quelli siti nella catena del valore dell'impresa a monte e a valle, e non sono limitati ai rapporti contrattuali diretti»<sup>98</sup>*

c) nel capitolo 5 rubricato «*Catena del valore*», la Commissione Europea:

1) definisce "il ruolo" della c.d. "impresa comunicante" e a sua volta della "catena del valore", ivi precisando che debbono essere comunicate solo le «*informazioni rilevanti a monte e a valle della catena del valore*»<sup>99</sup>, così da:

- i. «consentire a tutti i fruitori delle dichiarazioni sulla sostenibilità di comprendere gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti per le imprese e/o*
- ii. produrre un insieme di informazioni che soddisfi le caratteristiche qualitative delle informazioni»<sup>100</sup> ;*

2) sollecita l'impresa capofila ad esercitare il controllo sulla sua catena di valore quale "strumento" utile a garantirsi le informazioni necessarie ai fini della rendicontazione di sostenibilità.

Ergo, **le PMI (non quotate)**, appartenenti ad una filiera produttiva, **non potranno sottrarsi al tema della Sostenibilità e della Rendicontazione di sostenibilità**, dovendo, quindi, dare seguito a tali "incombenze" al fine di ottenere quella che potremmo chiamare una "**patente di sostenibilità**", che consente all'azienda di restare nella filiera produttiva e non solo.

#### **5.4 La catena del valore, la Direttiva CSDDD e le PMI (non quotate)**

Quanto sopra detto trova conferma ulteriore anche nella Direttiva CSDDD che ha ottenuto il "via libera" definitivo da parte del Parlamento Europeo il 24 aprile 2024, in una data, si segnala, molto significativa perché è il giorno in cui cade l'undicesimo anniversario del crollo dell'edificio *Rana Plaza a Savar (Bangladesh)*, nel quale lavoravano circa 5.000 lavoratori delle fabbriche della catena di valore di famosi marchi del *fashion*: il crollo quel giorno uccise 1.138 e ferì ben 2.500.

Mentre viene elaborato questo lavoro, si è in attesa della "approvazione" da parte del Consiglio, perché, dopo la firma, potrà essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ed entrare in vigore.

L'obiettivo principale della CSDD appare quello di diventare un punto di riferimento in materia, a tal uopo il Legislatore si è basato sull'**assunto secondo cui la gestione dell'impatto ambientale e sociale per le**

<sup>98</sup> così paragrafo 3.4 del capitolo 3 del Regolamento Delegato 2023/2772

<sup>99</sup> così punto 64, paragrafo 5.1, capitolo 5 del Regolamento Delegato 2023/2772

<sup>100</sup> così punto 65, paragrafo 5.1, capitolo 5, del Regolamento Delegato 2023/2772

**imprese non si ferma agli impianti produttivi o agli *asset* direttamente controllati, ma va ben oltre e coinvolge appunto la *supply chain*.**

L'intento ultimo è quello di completare il complesso e stratificato quadro normativo in materia di Rendicontazione di Sostenibilità, imponendo in particolare:

- alle imprese capofila una gestione responsabile dell'impatto ambientale e sociale lungo l'intera *supply chain* affinché sia garantito uno sviluppo economico sempre più sostenibile e più corretto (*rectius* etico) nei confronti delle persone e dell'ambiente;
- alle imprese capofila ed alle aziende della loro filiera, a monte e a valle, di prevenire, porre fine o mitigare il loro impatto negativo, segnatamente con riferimento ai diritti umani ed all'ambiente, facendo rientrare nel concetto di impatto negativo la schiavitù, il lavoro minorile, lo sfruttamento del lavoro, la perdita della biodiversità, l'inquinamento o la distruzione del patrimonio naturale.

A tal fine il Legislatore europeo, appunto attraverso la CSDDD, offre alle imprese una forma di *due diligence* che permetta di controllare tutti gli ambiti degli ESG, con verifiche ed adempimenti affinché le c.d. *operations* delle aziende non provochino danni all'ambiente ed alle persone.

La detta *due diligence* avrà come *out put* un *reporting* sull'impatto delle attività e sui rischi connessi, ivi inserendo anche i predetti profili riferiti alla *supply chain*, in modo da individuare e perimetrare ogni rilevante informazione sulla Sostenibilità.

Da ciò discende l'innegabile forte coinvolgimento delle PMI nella transizione verso la Sostenibilità, le quali, pur se non ancora formalmente vincolate, come detto, saranno "costrette" a "confrontarsi" con le imprese capofiliera e/o con le imprese "semplicemente" obbligate, rispondendo alle loro richieste attraverso quella che si è indicata come una sorta di "partente di sostenibilità".

D'altra parte, non è solo la CSRD, ma è l'intero e complessivo *set* normativo fin qui menzionato, che mira a dare attuazione ad una sorta di "rintracciabilità" della filiera produttiva, pur nel rispetto del principio di proporzionalità.

Ed allora, in conclusione, non può che segnalarsi come le PMI (non quotate) siano oramai davanti ad un "bivio", poiché se vogliono restare sul mercato ed essere competitive dovranno "riconsiderare" e/o "valutare" il proprio modello di *business* nonché la propria *governance* come pure la visione della gestione del rischio, utilizzando come "lente di ingrandimento" i principi che governano la Sostenibilità.

## 6.

### Rendicontazione di sostenibilità e *assurance*

**Abstract:** Uno snodo rilevante ed innovativo della complessiva normativa contenuta nella CSRD è costituito dalle previsioni dedicate al profilo dell'*assurance*: il novello Legislatore, infatti, rende obbligatoria la verifica delle informazioni di sostenibilità, al fine di garantire maggiore trasparenza agli investitori ed a tutti gli altri *stakeholders*.

È vero che anche la NFRD si era già premurata di introdurre controlli in ordine alle informazioni non finanziarie rese nel relativo *reporting*, incaricando all'uopo i revisori, ma solo nel senso che **i revisori dovevano controllare l'avvenuta presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario**.

Quindi, la precedente normativa tralasciava di indicare prescrizioni in ordine alla verifica di conformità delle informazioni fornite dall'impresa.<sup>101</sup>

Invece, con la CSRD, alla luce di quell'allineamento di cui già si è parlato, **diventa obbligatoria la verifica delle informazioni sulla sostenibilità**, divenendo il profilo dell'*assurance* centrale rispetto alla complessiva "architettura" normativa proposta dal novello Legislatore.

In questa maniera si vuole far sì che gli investitori e tutti gli altri *stakeholders* abbiano una panoramica la più dettagliata ed uniforme possibile della "sostenibilità" aziendale, con la finalità di facilitare la valutazione dei rischi legati alla sostenibilità e l'impatto degli investimenti, nonché dei progressi dell'impresa nella definizione e nell'attuazione di strategie focalizzate alla transizione verso lo Sviluppo Sostenibile.

È, in questa ottica, che il novello Legislatore delinea non solo l'obbligo di una rendicontazione di sostenibilità *tout court*, ivi includendovi i c.d. fattori non finanziari, secondo *standard* comuni definiti a livello europeo

---

<sup>101</sup> sul punto v. paragrafo 5 e paragrafo 6 dell'art. 19 della Direttiva *Accounting* a seguito delle modifiche apportate dalla NFRD

(ESRS), ma una visione innovativa del *reporting*, il quale, **cioè, non viene più considerato un elemento "secondario", bensì un documento che ha una sua propria identità e che, quindi, merita una precipua attenzione.**

Segnatamente, dispone che:

- a) le imprese debbono conferire uno specifico incarico di attestazione della conformità della rendicontazione sulla sostenibilità ai principi comuni delineati dalla UE a soggetto qualificato;
- b) la Commissione Europea debba adottare specifici principi di attestazione, che dovrebbero garantire, in una fase iniziale (v. Considerando 60 della CSRD), un livello di sicurezza limitato (c.d. *limited assurance*), per poi giungere, a seguito di una valutazione di fattibilità, ad un livello di sicurezza ragionevole (c.d. *reasonable assurance*);
- c) l'incarico di attestazione debba essere conferito al revisore incaricato della verifica del bilancio e della Relazione sulla Gestione, ma nello stesso tempo, al fine di evitare una concentrazione del mercato della revisione, invita gli Stati Membri ad accreditare – per la revisione delle informazioni sulla sostenibilità – anche ulteriori prestatori indipendenti, tenuti a rispettare specifici requisiti definiti dalla stessa CSRD (in tal senso il Considerando 61 della CSRD);
- d) le verifiche, sulla scorta di quanto previsto al Considerando 60 della CSRD e all'art. 34, paragrafo 1, secondo comma, lett. a bis) della Direttiva 2023/34/UE così come modificata dalla CSRD, riguarderanno:
  - il rispetto delle procedure svolte dall'impresa per individuare le informazioni da comunicare;
  - gli obblighi di marcatura sulla base di una tassonomia digitale e
  - gli obblighi di informativa previsti dall'art. 8 del Regolamento Tassonomia [Regolamento (UE) 2020/852 di cui si parla nel Capitolo VII].

**Ergo, il *report* di sostenibilità viene sottoposto ad una verifica al pari delle informazioni finanziarie, alla luce del fatto che entrambe le tipologie di informazioni, per l'odierno Legislatore, debbono avere pari dignità.**

Pertanto, diversamente da quanto accadeva *ante CSRD* [*n.d.r.* il revisore legale o la società di revisione contabile dovevano certificare "semplicemente" l'avvenuta presentazione di carattere non finanziario da parte delle aziende rientranti nel campo di applicazione della Direttiva NFRD.], con l'avvento della novella legislativa **l'impresa dovrà farsi parte diligente e adempiere al proprio obbligo provvedendo a farsi attestare la conformità della propria Rendicontazione di Sostenibilità ad opera di un revisore legale o una società di revisione contabile o un consulente indipendente di servizi di attestazione della conformità accreditato.**

Giova segnalare al riguardo che la maggior parte dei Paesi Membri, alla luce di quanto previsto dalla CSRD, dovrà introdurre nel proprio ordinamento interno gli obblighi di verifica delle Rendicontazioni di Sostenibilità,

pur tuttavia è doveroso segnalare che l'Italia risulta essere uno dei pochi Paesi UE<sup>102</sup> che già ha introdotto, nel proprio ordinamento giuridico, un obbligo di certificazione.

Difatti, il D. Lgs. 254/2016, con cui il nostro Paese ha recepito la NFRD, prevede che le imprese qualificabili come enti di interesse pubblico rilevanti, debbano rendicontare le strategie e gli impatti riguardanti i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani ed alla lotta alla corruzione nonché di richiedere al revisore del bilancio di verificare l'avvenuta predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario come pure di esprimere con apposita relazione, distinta dal bilancio, un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite alle prescrizioni del richiamato D. Lgs. 254/2016 e rispetto ai principi, alle metodologie ed alle modalità degli standard di rendicontazione utilizzati (v. art. 3, comma 10 D. Lgs. 254/2016).

Nonostante ciò, l'attuazione della CSRD comporterà, anche per l'ordinamento italiano, cambiamenti di grande impatto, derivanti, come visto, dalla diversa "architettura" della novella legislativa, soprattutto con riferimento al tema dell' *assurance* oltre che per la maggiore ampiezza e profondità delle verifiche.

Difatti, il novello Legislatore, modificando l'art. 34, paragrafo 1, lett. a *bis*) della Direttiva 2013/34/UE s.m.i., ha introdotto verifiche (*n.d.r.* non contemplate dal D.Lgs. 254/2016 e non poteva essere diversamente) che investono financo:

(a) «(..) le procedure adottate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate»<sup>103</sup>;

(b) gli obblighi introdotti dal Regolamento Delegato (UE) 2019/815 in ordine alla conversione dell'attestazione *de quo* in informazioni *machine-readable* con i conseguenti obblighi di marcatura, contemplati dalla CSRD grazie all'introduzione nella Direttiva 2013/34/UE del Capo 6 *terrecante* l'art. 29 *quinquies*, rubricato «*Formato elettronico unico di comunicazione*»;

(c) gli «(..) obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852»<sup>104</sup>.

A ciò si aggiunga che **la CSRD contempla, altresì, un graduale passaggio da una *limited assurance* ad una *reasonable assurance***, la quale prevede un lavoro di revisione completa della Rendicontazione di Sostenibilità, per cui il soggetto preposto alla revisione svolge verifiche sulla veridicità e completezza delle informazioni inserite dall'azienda nel *Report*.

In questa maniera, il novello Legislatore conferma ulteriormente la propria volontà di "assimilare" e rendere "coerente", anche nel contenuto, la relazione che viene redatta sui profili non finanziari, con la relazione che viene emessa dai revisori sui profili finanziari.

<sup>102</sup> *n.d.r.* gli obblighi di verifica della rendicontazione sulla sostenibilità oltre che in Italia, sono rinvenibili anche in Francia e Spagna

<sup>103</sup> così l'art. 34, paragrafo 1, lett a *bis*) della Direttiva 2013/34/UE così come modificato dalla CSRD

<sup>104</sup> così l'art. 34, paragrafo 1, lett a *bis*) della Direttiva 2013/34/UE così come modificato dalla CSRD

E su questa scia, l'*out put* dell'attività di *assurance* inerente il *Report* sulla sostenibilità va inserito all'interno della relazione dei revisori i quali «(..) **esprimono un giudizio** (..)»<sup>105</sup>:

(i) «(..) *se la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio dello stesso esercizio* (..)»<sup>106</sup> e

(ii) «(..) *se la relazione sulla gestione è stata preparata in conformità dei requisiti di legge applicabili* (..)»<sup>107</sup> e

(iii) «(..) *se del caso* (..) *l'attestazione contenente le conclusioni basate su un incarico ad acquisire un livello di sicurezza limitato circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con le prescrizioni alla presente direttiva, compresa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con i principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter o dell'articolo 29 quater, le procedure adottate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo detti principi di rendicontazione di sostenibilità, la conformità con l'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità ai sensi dell'articolo 29 quinquies, nonché l'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'art. 8 del regolamento (UE) 2020/852*»<sup>108</sup>.

<sup>105</sup> così l'art. 34, paragrafo 1, lett. a), della Direttiva 2013/34/UE così come modificata dalla CSRD

<sup>106</sup> così art. 34, paragrafo 1, lett. a)- i), della Direttiva 2013/34/UE così come modificata dalla CSRD

<sup>107</sup> così art. 34, paragrafo 1, lett. a)- ii), della Direttiva 2013/34/UE così come modificata dalla CSRD

<sup>108</sup> così l'art. 34, paragrafo 1, lett a *bis*) della Direttiva 2013/34/UE come modificata dalla CSRD

## 7.

### La CSRD e la Tassonomia

**Abstract:** Ad ulteriore completamento del *legal framework* in tema di Sostenibilità qui viene affrontato il tema della Tassonomia europea, più volte richiamata nella CSRD. La Tassonomia è un sistema di classificazione delle attività economiche come ecosostenibili, alla base del quale vi è il tema della salvaguardia ambientale e della finanza sostenibile.

La CSRD richiama più e più volte, la **Tassonomia** e segnatamente il **Regolamento (UE) 2020/852**<sup>109</sup>, successivamente poi **integrato** dal **Regolamento Delegato (UE) 2023/2486**.<sup>110</sup>

Un primo richiamo lo si rinviene nel Considerando 2, il quale chiarisce come il menzionato Regolamento crei «(..) un sistema di classificazione delle attività economiche ecosostenibili allo scopo di potenziare gli investimenti sostenibili e contrastare il greenwashing dei prodotti finanziari che si presentano come sostenibili pur non essendolo»<sup>111</sup>.

Successivamente, in sede di Considerando 17 il novello Legislatore dapprima precisa espressamente che l'art. 8 del Regolamento Delegato 2020/852 «(..) fa riferimento all'art. 19 bis e all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE (..)»<sup>112</sup>, per poi conseguentemente stabilire che «(..) le imprese aggiunte all'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità dovranno conformarsi anche all'art. 8 del regolamento (UE) 2020/852»<sup>113</sup>.

<sup>109</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852>

<sup>110</sup> v. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L\\_202302486](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302486)

<sup>111</sup> così Considerando 2 della CSRD

<sup>112</sup> così Considerando 17 della CSRD

<sup>113</sup> così Considerando 17 della CSRD

Ma non basta, perché:

- a) in sede di Considerando 46, il Regolatore espressamente prescrive che «(..) *Nel precisare le informazioni riguardanti i fattori ambientali che le imprese sono tenute a comunicare, dovrebbe essere garantita la coerenza con le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2020/852 e con gli obblighi di informativa di cui all'art. 8 di tale regolamento e gli atti delegati adottati a norma di tale regolamento (..)*»<sup>114</sup> (così Considerando 46 della CSRD) ed ancora
- b) in sede di Considerando 55, viene dato atto della necessità di definire «(..) *una tassonomia digitale che consenta di effettuare, conformemente ai (..) principi di rendicontazione di sostenibilità, la taggatura*<sup>115</sup> *delle informazioni comunicate (..)*» (così Considerando 55 della CSRD), per poi
- c) rimarcare la stretta "interconnessione" fra la CSRD e la tassonomia/Regolamento 2020/852 nel Considerando 60, laddove viene espressamente indicato che il revisore «(..) *dovrebbe inoltre valutare se la rendicontazione di sostenibilità dell'impresa rispetti gli obblighi di informativa di cui all'art. 8 del regolamento (UE) 2020/852 (..)*»<sup>116</sup>.

D'altra parte, appare facile ed intuitivo constatare che la CSRD e la Tassonomia, unitamente al *Sustainable Finance Disclosure Regulation* (n.d.r.«SFDR») <sup>117</sup>, costituiscono un *framework* unitario e stratificato, alla luce della normativa man mano prodottasi, finalizzato a regolamentare la Rendicontazione di sostenibilità, per mezzo della quale, fra l'altro, l'azienda può verificare la propria eligibilità ed il proprio allineamento alla tassonomia.

Completano il predetto *framework* i Regolamenti Delegati (UE) 2021/2139<sup>118</sup> e 2021/2178<sup>119</sup>, nonché il Regolamento Delegato (UE) 2023/2486<sup>120</sup> e il Regolamento Delegato (UE) 2023/2485<sup>121</sup>, entrambi pubblicati sulla GUUE il 21 novembre 2023.

<sup>114</sup> così Considerando 46 della CSRD

<sup>115</sup> n.d.r. Si ricorda che la CSRD introduce l'obbligo di redigere il bilancio e la Relazione di Gestione in formato XHTML e di contrassegnare tramite tag le informazioni sulla sostenibilità (v. Capo ter introdotto dalla CSRD nella Direttiva 2013/34/UE, rubricato appunto «*Formato elettronico unico di comunicazione*».

<sup>116</sup> così Considerando 60 della CSRD

<sup>117</sup> n.d.r. SFDR è il Regolamento n. 2019/2088 che si rivolge alle sole imprese finanziarie, le quali sono tenute a rendere noti sia i rischi che gli effetti negativi connessi ai fattori di sostenibilità che vengono in rilievo nello svolgimento delle loro attività. v. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX%3A32019R2088>

<sup>118</sup> n.d.r. Il Regolamento Delegato (UE) 2021/2139, integra il Regolamento 2020/852, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisca in modo sostanziale al raggiungimento dei primi due obiettivi ambientali della tassonomia (mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici) e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale. V. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN>

<sup>119</sup> n.d.r. Il Regolamento Delegato (UE) 2021/2178, noto anche come *Disclosure Delegated Act*, integra il Regolamento 2020/852, specificando gli obblighi di rendicontazione (contenuto, metodologia e presentazione delle informazioni) che le imprese finanziarie devono comunicare in merito alla quota di attività economiche ecosostenibili. V. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2178>

<sup>120</sup> v. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L\\_202302486](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302486)

<sup>121</sup> v. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L\\_202302485](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302485)

Ed in questo ampio perimetro normativo, la **Tassonomia** costituisce uno specifico **sistema di classificazione**, definito dalla Commissione Europea, con **la finalità di identificare le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale**.

In ultima istanza, cioè, le Istituzioni Europee intendono così da un lato rafforzare il tema della sicurezza e della trasparenza per gli *stakeholder*, ma dall'altra mirano a proteggere in particolare gli investitori dal fenomeno del "greenwashing"<sup>122</sup>.

Ma non basta, perché la Tassonomia viene vista ed utilizzata pure con la finalità di supportare le stesse aziende verso la transizione orientata alla Sostenibilità, poiché essa Tassonomia, per come concepita, consente di esaminare ogni linea operativa e stabilimento produttivo di ogni azienda, attraverso indicatori di *performance* (i c.d. KPI) quali:

- 1) il fatturato proveniente dalle attività produttive già allineate alla tassonomia;
- 2) gli investimenti in conto capitale;
- 3) le spese operative.

In questa maniera, cioè, è possibile predisporre (e quindi fornire) appropriate informazioni circa le attività economiche che possono essere considerate sostenibili dal punto di vista ambientale.

Tant'è che, nel luglio 2018, la Commissione Europea aveva, all'uopo, istituito un gruppo di esperti tecnici (*Technical Expert Group* - TEG) con lo scopo, appunto, di sviluppare raccomandazioni per definire i criteri di *screening* tecnico per le attività economiche che possano contribuire in maniera sostanziale alla mitigazione o all'adattamento ai cambiamenti climatici senza creare danni significativi agli altri obiettivi ambientali individuati nel perimetro del *Green Deal*.

All'esito, le Istituzioni europee avevano definito **sei obiettivi** ambientali per identificare le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
- transizione verso un'economia circolare;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

I predetti sei obiettivi, poi, sono stati "incorporati" nel citato Regolamento 2020/852, entrato in vigore il 12 luglio 2020, segnatamente nel perimetro dell'art. 19.

<sup>122</sup> *n.d.r.* Il *greenwashing* è una tecnica di comunicazione e *marketing* con la quale si tenta di capitalizzare la crescente domanda di prodotti e comportamenti a basso impatto ambientale, accendendo i riflettori su azioni che in realtà non sono autentiche, ma promosse al solo scopo di mostrarsi più "sostenibili"

Non contento, il Legislatore del 2020 individua, fianco, le tre condizioni generali che un'attività economica deve soddisfare per potersi qualificare come eco-sostenibile ovvero:

1) **dare un contributo sostanziale ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali e climatici su ricordati e qui di seguito ritrascritti** cioè:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
- transizione verso un'economia circolare;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

2) **"non arrecare un danno"** [c.d. principio del *Do NO Significant Harm*, noto anche con l'acronimo «DNSH» (v. art. 17 del Regolamento *de quo*] a nessuno degli obiettivi su elencati;

3) **svolgere l'attività nel rispetto di garanzie sociali minime.**

Può dirsi, quindi, che, in tal modo, le Istituzioni Europee hanno raggiunto il loro obiettivo: infatti la Tassonomia, così come definita, serve non solo a stabilire uno *standard* riconosciuto in tutti i Paesi europei per cui **una certa attività economica possa essere classificata sostenibile, ma anche ad aiutare le imprese nel percorso verso la transizione finalizzata alla sostenibilità.**

Di più, la Tassonomia mette a disposizione, sia degli investitori che delle aziende, importanti e verificate informazioni atte a consentire non solo decisioni di investimento consapevoli, ma anche di stabilire il grado di sostenibilità di un investimento.

**Da qui l'importante riflessione svolta dalla Dottrina: la Tassonomia non riguarda solo la finanza, ma anche le stesse imprese.**

## 8.

# La CSRD e l'Impresa Sostenibile

**Abstract:** Alla luce di quanto fin qui esposto è del tutto evidente che la CSRD, e con essa il complessivo *set* normativo che qui ci occupa, abbia portato ad una rimodulazione della nozione di impresa, non solo economico-aziendale, ma anche giuridico. Qui si analizza sinteticamente la figura dell'Impresa Sostenibile, alla luce delle prescrizioni eurounitarie, e segnatamente della CSRD, al fine di verificarne l'impatto nel nostro ordinamento

Preliminarmente si ricorda che la nozione di impresa ha un connotato giuridico legato alle diverse realtà del diritto di ciascun Stato nazionale, come pure del diritto derivante dalle organizzazioni sovranazionali nelle quali "vive" essa impresa.

Ma è anche vero, che il concetto di impresa è strettamente condizionato dal modello di sviluppo economico in cui l'imprenditore opera, per cui il mutamento dei sistemi politici, economici e sociali influenzano la realtà giuridica dell'impresa, quale organizzazione complessa destinata alla produzione ed allo scambio di beni e servizi, che interagisce con l'"ambiente" esterno.

Orbene, nel "nostro mondo" forgiato sulle istanze del capitalismo, si è stati abituati per molti e molti anni a pensare che l'impresa fosse basata sullo *shareholder value*, quindi, orientata ad ottenere immediati e massimizzati vantaggi economico-finanziari per massimizzare, di conseguenza, anche il valore delle partecipazioni azionarie.

Poi, però, abbiamo vissuto diversi *shock* che ci hanno disvelato una realtà fino a quel momento scarsamente considerata, nella quale vengono in rilievo le contraddizioni ed i limiti di un capitalismo così inteso.

Da qui ha origine la odierna fase di transizione verso la Sostenibilità, che stiamo vivendo soprattutto in UE, centrata sul *stakeholder value*, con valorizzazione della CSR e contestualmente con l'implementazione

massimizzata dell'idea di *due diligence* applicata all'impresa, con effetti sulla sua *governance* anche in termini di responsabilità.

Una transizione finalizzata sostanzialmente a "mettere a terra" la prospettiva di una «*integrazione sociale dell'impresa*»<sup>123</sup> alla quale vengono riconosciuti, appunto, compiti di cura diretta di interessi diversi da quelli degli *shareholders*, ovvero gli interessi degli *stakeholder*, che non poteva e non può essere avulsa dalla dimensione strettamente giuridica dell'impresa (e quindi dei suoi Organi Sociali) al tempo della Sostenibilità.

## **8.1 Profili europei**

Ecco allora la "rivoluzione" verso un'«*integrazione sociale dell'impresa*» che ha pervaso, come abbiamo visto, le Istituzioni Europee, le sue politiche ed anche la sua produzione normativa.

All'inizio si è avuta un'«*integrazione*» che potremmo definire dal carattere volontario, per poi essere rivisitata poiché la stessa Commissione Europea si è resa conto del fallimento di politiche al riguardo basate sulla mera iniziativa privata o su fonti di *soft law*.

Da qui, il Legislatore Europeo, e con esso quello nazionale, è passato ad interventi regolatori vincolanti ed incisivi, impattanti sulle stesse strategie societarie, orientandole verso una crescita sostenibile ed inclusiva, passandosi così da un concetto di responsabilità sociale di tipo volontario ad una più cogente.

Il Regolatore è, sostanzialmente, intervenuto sul diritto dell'impresa, al fine di favorire l'affermazione di un **principio di gestione sostenibile, allargata anche alla catena del valore**, coinvolgendo anche i metodi ed i contenuti della RSI: «(..) *il paradigma dell'impresa sostenibile esige nuove tecniche di attuazione degli obiettivi (politici, economici e sociali) attraverso strumenti di hard law* (..)»<sup>124</sup>

Di più, **si è andati ad incidere financo sulla discrezionalità gestionale dell'impresa**: nella scelta delle strategie e delle linee di produzione, come nella scelta dei propri *partner* commerciali: **le imprese, cioè, devono scegliere sì le soluzioni finanziariamente compatibili con le finalità lucrative, ma dette scelte nello stesso tempo debbono comportare il minor sacrificio possibile per l'ambiente e per i diritti umani.**

Per parte della dottrina un tal vincolo non è da ritenersi «(..) *insensato e impossibile*»<sup>125</sup> ed in tal senso si è orientato anche il Legislatore europeo, soprattutto da ultimo con la CSRD, laddove ha sostanzialmente imposto **ex lege vincoli ESG al potere discrezionale d'impresa**, con la finalità di favorire le conseguenti "soluzioni"

<sup>123</sup> v. Porter M. E. – Kramer M. R., op. cit., p. 1 s.s.

<sup>124</sup> così Speciale I., Il nuovo paradigma dell'impresa sostenibile, *Contratto e Impresa*, n. 3, 1 luglio 2022, p. 752 e ss.

<sup>125</sup> così Barcellona E., La *sustainable corporate governance* nelle proposte di riforma del diritto europeo: a proposito dei limiti strutturali del c.d. *stakeholderism*, in *Rivista delle società*, Milano, 2022, p. 47

da parte delle imprese e dei loro Organi Sociali, sì autonome e competitive, ma orientate dal Regolatore verso la Sostenibilità.

Può affermarsi, quindi, che ogni intervento del Regolatore appare teso ad incidere sulle strategie societarie, al fine di orientarle sempre più verso una "crescita sostenibile e inclusiva", come pure a garantire una maggiore trasparenza ed una più elevata responsabilizzazione degli Organi Sociali dell'impresa sull'adeguata considerazione dei fattori ambientali e sociali.

Ma non basta, perché a ben vedere le Istituzioni europee si preoccupano di introdurre pure una serie di regole specifiche per la diffusione di informazioni al pubblico, vincolanti per la società e per gli amministratori, a cui viene chiesto, non solo di gestire l'attività economica e finanziaria per il perseguimento del profitto, ma anche di farsi carico degli impatti esterni di tale attività di gestione e di fornire un'adeguata e trasparente informazione esterna.

Quindi, in conclusione, può dirsi che la CSRD contribuisce alla "costruzione" e "definizione" dell'Impresa Sostenibile, intervenendo normativamente in tal senso proprio laddove introduce una maggiore responsabilizzazione delle aziende alla creazione di valore, tanto da imporre un "controllo" verso la *supply chain*, o da ampliare il perimetro della Rendicontazione di sostenibilità: dal *business model* alle strategie, dai *target* alla *governance*, dalle attività di *due diligence* inerenti ai c.d. "sustainability matters" come pure agli impatti avversi, anche potenziali, della *supply chain* e alle relative azioni di mitigazione.

## **8.2 Profili nazionali**

In ambito nazionale, occorre prendere le mosse dall'art. 2247 c.c. che recita «*Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili*».

È del tutto evidente che la citata norma si preoccupa di indicare solamente il perseguimento degli interessi lucrativi dei soci, ascrivendo conseguentemente agli amministratori solo la tutela degli interessi di profitto della compagine societaria.

Per questo, la dottrina al riguardo afferma che «*(..) Le radici storiche ed ideologiche dell'art. 2247 c.c. risultano, però, superate da tempo*»<sup>126</sup>, tanto da apparire «*(..) come una sorta di "fossile" nel nostro ordinamento (..)*»<sup>127</sup>.

Un "fossile" che, però, non ha impedito al Legislatore interno di inserire nel nostro ordinamento, qua e là, accenni agli interessi di *stakeholders*, quali per esempio: gli interessi dei creditori sociali, configurando, con l'art. 2394 c.c., nei confronti di questi ultimi la responsabilità degli amministratori per «*(..) l'inosservanza degli*

<sup>126</sup> Speciale I. op. cit.

<sup>127</sup> Tombari U., "Potere" e "Interessi" nella grande impresa azionaria, Milano, 2019, p. 102

*obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (..)»* oppure gli interessi dei lavoratori, i quali sono oggetto di specifiche tutele nell'ipotesi di cessione o affitto di ramo d'azienda (v. gli artt. 2558 e 2112 c.c.)

Né ha impedito di introdurre nell'ordinamento l'articolato del D.Lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati commessi dai vertici aziendali.

A ben vedere, il D. Lgs. 231/2001 parrebbe presentare molti punti di contatto proprio con i fattori ESG richiamati dalla CSRD, così percorrendo probabilmente i principi e gli obiettivi dell'odierno Legislatore europeo, soprattutto laddove nella norma italiana viene prescritta l'adozione di un modello di organizzazione e gestione che, a ben vedere, comporta la promozione di azioni che favoriscono la cultura della legalità, della trasparenza e della responsabilità, la parità di genere, la tutela ambientale e sociale, il tutto supportato da un sistema di *whistleblowing* che favorisce le segnalazioni di condotte illecite e tutela dei soggetti segnalanti.

Ma non basta, il nostro Legislatore è apparso in alcuni casi precursore delle odierne prescrizioni della CSRD: infatti, nonostante l'art. 2247 c.c., in Italia è stato concesso uno specifico *status* giuridico alle imprese sostenibili che utilizzano il profitto anche per la creazione di valore sociale grazie alla L. 208/2015.

Il comma 376 della menzionata L. 208/2015 introduce la nuova tipologia di società: le società benefit, che vengono definite come quelle società che *«(..) nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse»*<sup>128</sup>.

Ed ancor più "rivoluzionario":

- 1) il comma 377 della L. 208/2015 impone a questa società *«(..) una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere impatto»*<sup>129</sup> mentre
- 2) i commi successivi, introducendo ulteriori obblighi, chiariscono che l'inosservanza degli stessi espone gli amministratori ad azioni di responsabilità e/o alla revoca per giusta causa.

Il descritto quadro evolutivo nazionale, orientato verso una Impresa Sostenibile, viene integrato, poi, dalla riforma costituzionale de 11 settembre 2022, con L. Cost. n. 1/2022, che innova gli artt. 9 e 41 Cost.

Infatti, il nuovo terzo comma dell'art. 9 Cost *«tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»* e così disponendo da un lato parrebbe richiamare e/o fare "eco" alla definizione di "Sviluppo Sostenibile" che, come si è già avuto modo di segnalare, fu elaborata per la prima volta nel Rapporto Brundtland del 1987 e dall'altro sembrerebbe consacrare l'ambiente quale principio costituzionale fondamentale *ex se*.

<sup>128</sup> così comma 376 L. 208/2015

<sup>129</sup> così comma 377 L. 208/2015

Né può dimenticarsi il Legislatore Costituzionale, il quale parrebbe aver inteso individuare l'ambiente, insieme alla salute, quale esplicito limite alla libertà di iniziativa economica privata, a mezzo la modifica all'art. 41 Cost., per cui l'iniziativa economica non potrà più in alcun modo arrecare pregiudizio o ledere la salute e l'ambiente.

Alla luce del nuovo assetto costituzionale, l'ambiente e la tutela dell'ambiente sembrano assurgere a principio giuridico vincolante ed immanente, che investe l'interpretazione stessa del novello art. 41 Cost. per cui l'attività di impresa non può essere esercitata in danno dell'ambiente, oltre che della salute, della sicurezza, della libertà e della dignità umana.

Per l'effetto, parrebbero essere stati introdotti dal Legislatore Costituzionale limiti più stringenti all'attività d'impresa, laddove soprattutto sembrerebbe far assurgere il problema della sostenibilità dell'attività d'impresa a valore fondamentale, da leggersi, secondo alcuni costituzionalisti, alla luce anche del principio di solidarietà declinato dall'art. 2 Cost.<sup>130</sup>

Perciò, una tale "rivoluzione" non può non impattare sulla interpretazione ed applicazioni delle clausole generali dell'ordinamento, con conseguenze a livello di diritto positivo, e segnatamente di diritto societario, poiché in quel perimetro parrebbero essere introdotti criteri di sostenibilità (ambientale e sociale), quali parti integranti dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale.

### **8.3 L'Impresa Sostenibile**

In questo quadro, europeo e nazionale, molti autori hanno espresso «(..) opinioni favorevoli all'idea di una già maturata vigenza dei principi ESG nella determinazione dei doveri di corretta gestione dell'impresa e delle relative responsabilità in caso di infrazione di tali doveri. A questa conclusione si arriva mediante un'interpretazione sistematica che fa leva sui principi costituzionali (..) (artt. 2, 9, 41 Cost) e sul progressivo rafforzamento delle norme europee sull'informazione di sostenibilità, che hanno ormai raggiunto un livello di dettaglio che non sembra più contenibile nel quadro di una mera normativa di trasparenza»<sup>131</sup>

Un'"opinione" che dà forza alla figura dell'Impresa Sostenibile, che si confà altresì anche alla odierna legislazione europea esaminata, soprattutto grazie alla CSRD.

Di più, il novello Legislatore europeo, nello scegliere di orientarsi verso l'obbligatorietà, sembra mostrare in maniera chiara il proprio interesse a favorire tale "tipologia" imprenditoriale.

<sup>130</sup> Sul punto, interessante l'opera di Cerrato S.A., Appunti per una "via italiana" all'ESG: l'impresa "costituzionalmente solidale" (anche alla luce dei "nuovi" artt. 9 e 41, comma 3, Cost), in Studi in onore di Paolo Montalenti, Torino, 2022

<sup>131</sup> così Libertini M, Gestione "sostenibile" delle imprese e limiti alla discrezionalità imprenditoriale, in Contratto e impresa, n. 1, Milano, 2023, p. 54 s.s.

## 9.

# La CSRD: gli impatti sugli Organi Sociali

**Abstract:** In questo capitolo ci si occuperà, in particolare, del profilo della *Corporate Governance*, analizzando gli impatti subiti dagli Organi Sociali ad opera delle prescrizioni contenute nella CSRD. Si constaterà in particolare che è in corso una "necessitata" evoluzione degli Organi Sociali, anche in termini di responsabilità.

Quanto fin qui illustrato mostra come la Sostenibilità, e con essa i numerosi interventi sul punto, da ultimo la CSRD, sono direttamente correlati non solo con il modello di *business* delle imprese, ma soprattutto con la *Corporate Governance* aziendale, chiamata a nuove ed importanti sfide, anche in tema di responsabilità.

Pertanto, appare opportuno svolgere una riflessione complessiva al riguardo, includendovi le regole che governano l'*agere* degli Organi Sociali, alla luce di quanto prescritto dalla stessa CSRD (e con essa dal complessivo *set* normativo di riferimento) in considerazione del fatto che i predetti, pur preservando la redditività, sono chiamati dal Legislatore a perseguire la Sostenibilità.

E la *Governance* rappresenta lo strumento "principe" attraverso il quale viene delineato e "messo a terra" il modello di *business* aziendale nonché il mezzo per una corretta, quanto necessaria, gestione dei rischi specificatamente riferiti ai fattori *Environmental* e *Social*, rientranti nei già più volte richiamati fattori ESG.

L'impresa, diversamente dal passato, quindi, non può più "navigare a vista", poiché, messa davanti alle sfide epocali, al di là delle prescrizioni normative, deve per forza confrontarsi necessariamente con una revisione delle modalità di gestione e direzione, effettuando un vero e proprio "salto culturale" che già ha coinvolto le imprese più grandi (*n.d.r.* soprattutto nelle multinazionali), mentre fanno fatica a farlo le PMI, che altresì sono quelle più esposte ai rischi.

È oramai imperativo orientarsi verso la Sostenibilità adeguando la funzione amministrativo-finanziaria dell'impresa, nonché le competenze e le responsabilità degli Organi Gestori aziendali, in primo luogo naturalmente degli amministratori.

E non poteva (come non può) essere diversamente, poiché sotto il profilo giuridico il principio di Sostenibilità, in ambito euro-unitario, assume carattere vincolante, in quanto è espressamente indicato nei Trattati, i quali chiamano a responsabilità in tal senso financo le stesse Istituzioni europee e nazionali, in assonanza con gli arresti, al riguardo, della Giurisprudenza della Corte di Giustizia, a partire già dall'altro secolo.

Tant'è che gli stessi Giudici europei<sup>132</sup> preferiscono un errore per eccesso di prudenza piuttosto che un errore per difetto di prudenza, dando ulteriore base giuridica all'introduzione ed alla convivenza, nella nostra economia di mercato, di regolazioni, ambientali e non, sempre più penetranti, come pure a forme di protezione verso gli *stakeholder*, che "incidono", come vedremo, sulla c.d. *business judgment rule*.

Su quest'ultimo profilo, Libertini ammette la "sostenibilità", per il sistema delle imprese, di «(..) una limitazione della *business judgment rule*, derivante dall'imposizione di nuove regole di rispetto dell'ambiente e dei diritti umani, senza con ciò compromettere la finalità di valorizzazione del capitale investito (..)»<sup>133</sup>.

D'altra parte, appare «(..) difficile accettare l'idea che, in un mondo chiamato ad affrontare problemi epocali (crisi ambientale, ordine internazionale, rispetto dei diritti fondamentali), **il diritto dell'impresa possa rimanere isolato e impermeabile, governato dall'unico principio di ricerca del profitto.** (..) Si impongono soluzioni che (..) comportino un orientamento della discrezionalità imprenditoriale al fine di contribuire alla soluzione dei grandi problemi del mondo (..)»<sup>134</sup>.

Ergo si paventa un inevitabile impatto della Sostenibilità e dei fattori ESG sul "diritto di impresa", segnatamente con riferimento agli Organi Sociali, tant'è che si è giunti ad individuare una vera e propria *Corporate Governance* ESG, con conseguente "rivoluzione" in termini di responsabilità.

In tal senso milita la sostituzione del paragrafo 1 dell'art. 33 della Direttiva 2013/34/UE, intervenuta a mezzo della CSRD.

Il richiamato articolo, difatti, arriva a contemplare financo una "responsabilità collettiva" - dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo – in ordine agli obblighi in materia di informativa sulla sostenibilità: in particolare, tali organi devono garantire che l'impresa comunichi le informazioni nella Relazione sulla Gestione, nel formato digitale richiesto dalla stessa direttiva, pubblicandoli.

<sup>132</sup> *Ex plurimis* sul punto si ricorda la pronuncia de 11 settembre 2022 nella causa T-13/99, nota anche come "Pfizer Health/Consiglio dell'Unione Europea

<sup>133</sup> così Libertini M., op. cit. p. 63

<sup>134</sup> così Libertini M., op. cit., p. 63

Così facendo, il novello Legislatore ha sostanzialmente eliminato la possibilità di predisporre una relazione separata per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità, come pure ha eliminato la possibilità di una mancata pubblicazione, riducendo di fatto, i “gradi di libertà” degli Organi Sociali.

E se non bastasse con la sostituzione e/o modificazione e/o introduzione di alcune norme, l’odierno Regolatore:

- 1) ha sostanzialmente indicato quali informazioni pertinenti ai fattori di *governance* debbano essere puntualizzate nei *reporting*<sup>135</sup> come pure
- 2) ha introdotto l’obbligo della certificazione di sostenibilità del *reporting* con evidenti implicazioni dirette in materia di responsabilità degli Organi Sociali<sup>136</sup> ma soprattutto
- 3) ha individuato, quale elemento necessario della rendicontazione di sostenibilità, la «*descrizione*» delle c.d. «*procedure di dovuta diligenza*» applicate dall’impresa<sup>137</sup>.

Perciò, non può più dubitarsi dell’impatto che la CSRD (e con esso il complesso *set* normativo che qui ci occupa) ha sulla *governance* aziendale e conseguentemente risulta opportuno approfondire il tema per coglierne almeno i profili più interessanti e rilevanti.

## **9.1 CSRD e gli Organi sociali: profili generali**

La CSRD, si è detto, apporta una serie di “modifiche” alla regolamentazione degli organi di amministrazione, di gestione e di controllo dell’impresa, soprattutto per imputare ai predetti organi **una responsabilità non più relegata ai soli dati finanziari, ma anche ai dati “non finanziari**, alla luce del **“nuovo bilancio”** (delineato dalla menzionata CSRD) e **considerati gli obblighi di redazione dello stesso**.

Difatti, rispetto alla precedente normativa, dove la dichiarazione non finanziaria (DNF) era un documento a sé stante rispetto al bilancio finanziario, la CSRD, come detto, considera **il *reporting* sulla sostenibilità parte integrante del bilancio annuale**, all’uopo prevedendo che detto *reporting* venga inserito nella Relazione sulla Gestione redatta appunto dagli amministratori.

### **Siamo di fronte ad un *unicum*.**

E se così è, come è, può affermarsi, quanto meno, che la normativa delineata a livello europeo e nazionale in termini di responsabilità ascrivibile agli Organi Sociali per i *report* finanziari possa applicarsi anche con riferimento ai *report* sulla sostenibilità.

Per l’effetto, cambiano gli obblighi per chi, all’interno dell’impresa, ha il compito, a vario titolo, di predisporre il bilancio dell’impresa nel suo complesso nell’“era” della Sostenibilità, ergo della CSRD.

<sup>135</sup> *n.d.r.* ci si riferisce agli artt. 19 *bis* e 29 *bis*, come pure all’art. 29 ter della Direttiva 2013/34/UE s.m.i.

<sup>136</sup> *n.d.r.* ci si riferisce all’art. 34 della Direttiva 2013/34/UE s.m.i.

<sup>137</sup> *n.d.r.* ci si riferisce agli artt. 19 *bis* e 29 *bis* della Direttiva 2013/34/UE s.m.i.

### 9.1.1 L'impatto della CSRD in tema di sostenibilità dell'Organo Amministrativo

È del tutto evidente che l'Organo Amministrativo (il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico) sia quello più coinvolto dalla "rivoluzione" in atto, poiché è la figura chiamata a gestire l'impresa ed a predisporre il bilancio di esercizio.

D'altra parte, come abbiamo visto, la Sostenibilità, seppure da molto tempo all'attenzione delle imprese e dei mercati, ha avuto una forte accelerazione proprio grazie al Legislatore europeo, non ultima la CSRD che qui ci occupa e con essa in particolare la novella CSDDD.

Difatti, l'introduzione di un modello di rendicontazione e di *due diligence* relativo ai rischi ambientali ed all'impatto ambientale e sociale dell'impresa, come pure l'attrazione dei medesimi profili (finanziario ed ESG) nell'ambito dei doveri fiduciari di diligenza degli amministratori, nonché un sistema di trasparenza informativa sull'impatto dell'attività sui fattori di sostenibilità e su come i fattori di sostenibilità influenzano l'andamento dell'impresa, comportano **un evidente ampliamento degli interessi e dei rischi che l'organo consiliare deve considerare, valutare e integrare** nella definizione delle strategie, nella gestione dei rischi e nella *governance* con un riflesso immediato sulle relative decisioni operative.

Un ulteriore "allargamento" deriva dal "nuovo" perimetro dell'analisi di materialità (*rectius* doppia materialità) e della mappatura dei rischi, che impatta necessariamente sulla organizzazione aziendale, ma anche sulla dimensione strategica della *governance* dell'impresa, con innegabili riflessi sul ruolo e la responsabilità del Consiglio di amministrazione, in ogni fase decisionale, essendo quest'ultimo chiamato a garantire che la redazione del bilancio avvenga non solo nel rispetto delle normative civilistiche e contabili, ma anche della CSRD (e del *set* normativo di riferimento), considerando, a partire dal 2024, quindi, **i valori finanziari e quelli di sostenibilità come un unico "flusso" informativo.**

Di conseguenza, la strategia generale e le modalità di gestione dei rischi dell'attività d'impresa dovranno essere ripensate ed "aggiornate" sulla scorta dei fattori ESG, pur avendo attenzione alla generazione del valore dell'impresa, dando luogo a quella che potremmo definire la necessaria "integrazione" degli obiettivi di Sostenibilità nei piani strategici e nei modelli di *business* di ogni azienda che vuol qualificarsi sostenibile.

L'Organo Gestorio, cioè, non solo è chiamato a porre attenzione alla individuazione, gestione e prevenzione dei rischi ambientali e sociali, ma a dover considerare immanenti i fattori ambientali e sociali, attraverso una puntuale puntualizzazione delle decisioni consiliari, al fine di poter "controllare" le opportunità ma anche i rischi che possono avere impatto anche sulla profittabilità dell'impresa nel lungo termine.

Da qui discende il dovere, per l'Organo amministrativo, di assumere le decisioni sulla base di **un adeguato corredo informativo**<sup>138</sup> e, questo, nella consapevolezza che alla base della CSRD (ed anche della CSDDD) **vi è un generale principio dell'agire informato:** il novello Legislatore con le proprie prescrizioni impone

<sup>138</sup> in tal senso v. art. 2381 c.c.

un *agere* per cui gli atti gestori devono essere attuati in virtù di una attenta valutazione di ogni profilo, anche quello in ordine alla Sostenibilità.

**L’Organo Gestorio ha la responsabilità, cioè, di giungere alla propria decisione sulla base di una adeguata informazione.**

Inoltre, devono essere esplicitate le motivazioni in base alle quali l’amministratore è giunto a quella decisione, poiché in tal maniera viene dimostrato che è stata effettivamente svolta la ponderazione dei differenti interessi coinvolti, con particolare attenzione agli interessi degli *stakeholders* esterni all’impresa.

Questo impone all’Organo Amministrativo non solo l’adozione di “nuovi” codici di condotta, di *policies* ecc tutti coerenti e conformi ai valori ESG, ma anche **il dovere di ridefinire la stessa identità della società** in una prospettiva appunto sostenibile, assumendo su di sé l’impegno ad investire le risorse aziendali in iniziative che possano favorire la transizione verso la Sostenibilità, se del caso modificando radicalmente il modo di operare invalso nel tempo.

In un tale contesto, si conferma ulteriormente l’“ampliamento” della **responsabilità dell’Organo Gestorio**, il quale, in virtù di quanto stabilito dalla CSRD, dovrà garantire un **corretto, complessivo e puntuale adempimento dei menzionati doveri di informazione**, poiché, laddove dovesse ritardare o omettere il deposito del *report* di sostenibilità, potrebbe essere soggetto a “sanzioni” in quanto significherebbe che ha omesso e/o ritardato il deposito del bilancio presso il registro delle imprese.

L’Organo Gestorio avrà, poi, la responsabilità di non far utilizzare, all’azienda, pubblicità ingannevole (ai fini della sostenibilità); una tale condotta potrebbe presentare notevoli e diversi angoli di rischio alla luce del complesso *set* normativo che fin qui abbiamo esaminato, soprattutto laddove l’impresa si dovesse dichiarare *benefit*.

In tali casi l’azienda, e con esso quindi il suo Organo Gestorio, potrebbero incorrere nel c.d. “*greenwashing*”, ossia il fenomeno secondo cui vengono utilizzate politiche di *marketing eco-friendly* in maniera “ingannevole” – ovvero in assenza di effettive politiche finalizzate alla Sostenibilità - con l’obiettivo di ottenerne un ritorno, anche e soprattutto reputazionale, in maniera “ingannevole”.

Se ciò dovesse accadere, e se la prassi aziendale non risultasse effettivamente improntata al c.d. *sustainable business model*, i soggetti che avessero interagito con la società potrebbero contestare di essere stati ingannati o dimostrare di essere stati indotti in errore, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini, per l’ordinamento italiano, di annullabilità/nullità dei contratti come pure di risarcimento del danno, anche alla luce della novella costituzionale di cui si è detto, e pure in ordine a profili di responsabilità penali, potendosi palesare per l’Organo Gestorio la configurazione di ulteriori e diversi profili di responsabilità.

L'Organo Gestorio, quindi, parrebbe operare non più solo nell'interesse dei soci, ma anche per interessi "pubblicistici" quali sono quelli ambientali e sociali, con conseguenti profili in ordine ad una accresciuta responsabilità.

Di più, al tempo della Sostenibilità, secondo taluni, sembrerebbe potersi palesare financo una responsabilità dei soci della società, "aprendo" ad una legittimità più ampia e "semplificata" in ordine alle azioni di responsabilità dirette verso l'Amministratore ed i soci, coinvolgendo i terzi (*rectius stakeholders*) a qualsiasi titolo danneggiati dall'*agere* aziendale, rispetto a quanto è accaduto in fase pre CSRD.

Del coinvolgimento dei terzi ve ne è traccia, in Italia, in una recente, quanto originale, pronuncia del Tribunale di Milano<sup>139</sup> la quale afferma che il debitore (*n.d.r.* una società) deve assumere le obbligazioni «(..) *in modo prudente e proporzionato alle proprie capacità patrimoniali* (..)».

I Giudici milanesi hanno ritenuto che tale obbligo trovi fondamento nel diritto delle obbligazioni (valevole per tutti debitori) e si deduce dai principi di correttezza e buona fede, intesi quali fonte di doveri di comportamento.

In particolare, con riferimento agli imprenditori, i principi di corretta amministrazione, nonché l'obbligo di creare assetti organizzativi adeguati, si estendono ad ogni settore dell'attività societaria e imprenditoriale.

Da ciò i Giudici hanno desunto che all'imprenditore sarebbe fatto divieto di assumere verso terzi obbligazioni "non sostenibili".

Ed allora, in tale decisione, può intravedersi ragionevolmente la volontà del Tribunale di Milano di elevare a principio guida della condotta degli amministratori anche quello della proporzionalità delle obbligazioni assunte dall'impresa rispetto alle proprie capacità patrimoniali.

L'arresto su ricordato ha portato parte della dottrina ad affermare che i Giudici, in un ambito apparentemente "semplicemente privatistico", hanno da un lato "richiamato", "collegato" ed "applicato" i principi europei quali la proporzionalità e la Sostenibilità/Sviluppo Sostenibile e contestualmente hanno offerto alla Sostenibilità ed allo Sviluppo Sostenibile un più ampio contesto di riferimento.

Lumeggia inequivocabilmente, quindi, il dovere degli amministratori di gestire l'impresa nel rispetto del principio di Sostenibilità, economica e finanziaria, perseguendo quello che potremmo definire un "successo sostenibile", con l'obiettivo di creare sì valore per i soci/azionisti, ma nel lungo termine, così da poter considerare e tenere in debito conto tutti gli interessi degli *stakeholders* rilevanti per l'attività d'impresa, anche in ordine alle assunzioni di obbligazioni.

Sostanzialmente, cioè, le scelte gestorie dell'azienda dovrebbero essere ragionevolmente e proporzionalmente orientate anche a far fronte, *inter alia*, per esempio ai problemi del mercato del lavoro, alle crisi ambientali e climatiche ecc, attraverso approcci collaborativi con gli *stakeholder*.

<sup>139</sup> *c.f.r.* Trib. di Milano, Sez. specializzata in materia d'impresa B, sentenza 18 novembre 2021, in Giur.it, aprile 2022

Per cui, in conclusione, può affermarsi che, alla luce dei principi odierni che governano la Sostenibilità soprattutto grazie alla CSRD, le imprese sono chiamate a rivedere i propri sistemi di *governance*, mentre gli amministratori, obbligati a dover ripensare a come orientare le proprie scelte gestorie verso la Sostenibilità, risultano esposti ad una serie di tipologie di rischio, del tutto inaspettate e di difficile identificazione, quantificazione e prevenzione.

## **9.2. CSRD e gli Organi sociali: profili operativi**

In questa sede si enucleano alcune prescrizioni della CSRD che contribuiscono al processo evolutivo a cui è sottoposto l'Organo Amministrativo (*n.d.r* principalmente delle grandi imprese e delle PMI quotate, ma che sicuramente coinvolgerà anche quello delle PMI non quotate), soprattutto al fine di evidenziare i conseguenti principali processi operativi.

Può affermarsi senza ombra di dubbio che hanno giocato un ruolo importantissimo:

- 1) la *double materiality*, poiché determina i nuovi requisiti di informazione su strategia, obiettivi, ruolo dell'Organo Amministrativo e del *management*, i principali impatti negativi legati all'azienda ed alla sua catena del valore e modalità di identificazione di tali informazioni;
- 2) la *due diligence* poiché di essa è espressamente "incaricata" e "responsabilizzata" la *governance* dell'impresa, tant'è che il detto processo deve essere "integrato" dell'Organo Gestorio nella *governance* coinvolgendo financo le parti interessate.

Sul piano operativo, quanto sopra, si traduce quanto meno in:

- un ampliamento dei possibili rischi nonché degli interessi che l'Organo Gestorio deve considerare ed integrare nelle strategie e nella *governance*;
- un ampliamento dei doveri degli amministratori;
- un obbligo di trasparenza sull'informativa di sostenibilità

e conseguentemente in

- un ampliamento del perimetro dell'analisi di materialità e di mappatura dei rischi, con effetto immediato sulla responsabilità dell'Organo Gestorio nelle fasi di esame del piano industriale, di valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- l'integrazione dei profili di sostenibilità nei piani strategici e industriali;
- la necessità, da parte dell'Organo Gestorio, di valutare gli aspetti ambientali e sociali nonché di individuare, gestire e prevenire i rischi connessi (ambientali e sociali).

Pertanto, l'Organo Gestorio, sotto il profilo operativo (con impatto sul profilo giuridico), è chiamato alla ponderazione degli interessi coinvolti nelle decisioni, in ordine di priorità, identificando l'interesse dell'azienda,

così come definito dal complesso dei soci, ma considerando gli interessi ambientali e sociali, all'uopo altresì dialogando con gli *stakeholder* e non tralasciando gli interessi proposti da questi ultimi.

Stando così le cose, può affermarsi che il novello Legislatore ha dato avvio:

- ad un'evoluzione del processo decisionale dell'Organo Gestorio attraverso una maggiore **proceduralizzazione delle scelte**, imponendo un adeguamento dei flussi informativi all'interno dello stesso Organo amministrativo;
- ad una **maggior attenzione all'informativa pre-consiliare**, ponendo in capo ai delegati doveri informativi, come pure il potere-dovere di chiedere le informazioni, affinché le decisioni siano informate e consapevoli, come detto;
- ad una conseguente e necessaria esposizione della motivazione posta alla base di ogni decisione assunta, motivazione che diviene "profilo dirimente" ai fini della responsabilità degli amministratori.

Di più, può sostenersi che in termini di responsabilità, appare dirimente proprio l'iter istruttorio delle decisioni ed il suo esito: la decisione, infatti, deve formalizzare anche le motivazioni (i.e. ivi comprendendosi anche le motivazioni legate alla sostenibilità) alla base della soluzione assunta.

## 10.

# Dalla CSRD al Codice Civile fino al Codice della Crisi d'Impresa

**Abstract:** Il quadro normativo fin qui rappresentato mette in chiaro il *fil rouge* che collega la CSRD con il Codice Civile fino ad arrivare al Codice della Crisi dell'Impresa, per cui non si può tralasciare di argomentare in tal senso. Si è così offerto al lettore una panoramica il più possibile complessiva in materia di Sostenibilità e Rendicontazione di sostenibilità, introducendo approfondimenti in ordine al novello art. 2086 c.c., senza trascurare il profilo della funzionalizzazione dell'impresa.

Appare opportuno, alla luce di quanto fin qui si è argomentato ed allo scopo di fornire ulteriori "spunti" per comprendere la *ratio* più profonda sottesa alla CSRD (ed al *set* normativo di riferimento), svolgere alcune ulteriori considerazioni in ordine all'evoluzione "culturale" che stiamo vivendo ed al "nuovo" modello di "fare impresa", indotto dal Legislatore europeo, ma che ha permeato l'ordinamento italiano.

### **10.1 Il nuovo art. 2086 c.c. e la Sostenibilità**

La CSRD è una normativa molto focalizzata sulla "modalità di gestione" dell'impresa, quale presupposto per una efficace e veritiera Rendicontazione della sostenibilità.

Alla luce di ciò, acquista particolare rilievo svolgere alcune considerazioni sull'art. 2086 c.c., così come novellato dal D.Lgs. 14/2019, meglio noto come Codice della Crisi dell'Impresa.

In primo luogo, si fa notare che non a caso il Legislatore del 2019 ha cambiato il titolo della norma, che oggi è «*Gestione dell'impresa*».

Inoltre, è stato aggiunto al corpo dell'art. 2086 c.c. il secondo comma il quale recita «*L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale*».

Nel leggere l'articolato, si intravede la *ratio* della nuova formulazione: rendere l'art. 2086 c.c. coerente con il complesso *puzzle* normativo di riferimento non solo facendo riferimento al momento (cioè, al 2019), ma anche nella consapevolezza dell'evoluzione (in materia di impresa), non solo normativa, in corso, a livello prima di tutto europeo e poi nazionale, in virtù della Sostenibilità.

In questa ottica, può affermarsi che financo il novello art. 2086 c.c. "rivoluziona" sia il concetto di impresa che quello dell'organizzazione aziendale, poiché in una prospettiva generale, sembrano palesarsi come una «(..) "struttura" adeguata (anche) alla protezione di interessi terzi (si è parlato giustamente di "prospettiva relazionale"»<sup>140</sup>

Tant'è che molti autori sono giunti ad affermare che il Legislatore del 2019 abbia inteso "socializzare" la crisi d'impresa, come se l'impresa dovesse considerarsi un «(..) complesso economico funzionante destinato alla duratura produzione di valore economico»<sup>141</sup> e l'imprenditore svolgesse una funzione di interesse generale (n.d.r. di prevenzione della crisi e non solo)<sup>142</sup>.

Non basta, perché, nel perimetro del *framework* (europeo e nazionale) armonico e coerente fin qui ricostruito, il richiamato articolo, in evidente assonanza/connessione con gli snodi della novella CSRD, e delle prescrizioni europee collegate in materia di Sostenibilità, pone un principio di indubbia portata generale ovvero il c.d. «**principio di assetti adeguati**» della gestione e dell'organizzazione aziendale, già precedentemente ricordato.

A ben vedere, le regole ivi codificate:

- 1) da un lato prescrivono all'imprenditore **due "doveri" riconducibili a due "comportamenti"** ovvero:
  - il dovere istituire un assetto adeguato alla natura ed alla dimensione dell'azienda, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita di continuità aziendale;
  - il dovere di attivarsi con tempestività al fine di superare la crisi d'impresa e recuperare così la continuità aziendale;

<sup>140</sup> così Benedetti A.M., Principi (definitori) e clausole generali (ambulatorie): "assetti organizzativi adeguati" e (nozione di) "impresa" nell'art. 2086 c.c., Riv. Dir. Civ., n. 5, Milano, 2023, p. 907 e s.s.

<sup>141</sup> In tal senso Benedetti A.M., op cit

<sup>142</sup> In tal senso Benedetti A.M., op cit

- 2) dall'altro **non lasciano le scelte organizzative all'autonomia dell'impresa**, gerarchicamente declinata, delineando il Legislatore quanto meno il perimetro, le finalità e quindi, in via deduttiva, i contenuti.

Una siffatta prescrizione, a dire della dottrina consolidata, sembrerebbe "mitigare" il principio meglio noto con la locuzione *Business Judgment Rule* (i.e. acronimo «BJR») in considerazione del fatto che «(..) *la codificazione generale del principio di adeguatezza (..) impone un (ri)adattamento della BJR e del quadro in cui essa ha fino a oggi operato, in un'ottica di ponderazione tra due principi (in questo caso: assetti adeguati e BJR) il cui potenziale conflitto non può risolversi con l'annientamento dell'uno (assetti adeguati) a favore dell'altro (BJR). Secondo un preciso riparto di competenze (dei due principi), il conflitto può essere escluso in concreto, semplicemente constatando che la BJR non può venire in gioco quando si valuti la corretta applicazione del principio di assetti adeguati (..)»<sup>143</sup>*

Questo perché il principio degli assetti adeguati non protegge solo l'interesse dell'impresa, ma anche quello dei creditori e, in una prospettiva più ampia, quello di tutti gli altri *stakeholders* che entrano in relazione con l'azienda.

Di più il principio degli assetti adeguati, che nulla ha a che fare con la libertà d'impresa, :

- protegge anche l'intero sistema, non solo economico, ma anche sociale e per di più
- presuppone la scelta di modelli organizzativi in grado di "metterlo a terra".

Una scelta quella degli assetti adeguati che il Legislatore rappresenta come:

- un "dovere" di costruire un'impresa organizzativamente efficiente ed anche
- un "dovere" da compiersi con la opportuna diligenza professionale, rispetto al quale
- la BRJ «(..) *si riduce (..)»<sup>144</sup> rientrando in "canoni" più limitati al fine di favorire la sostenibilità.*

Per questo, con sempre maggiore chiarezza, si parla di "**funzionalizzazione" dell'impresa in senso sostenibile**, nella certezza che appare oramai irreversibile, appunto, il mutamento della sua "funzione", nel senso di una sempre più decisa responsabilizzazione dell'azienda (e con essa del suo Organo Gestorio) nei confronti dei terzi in virtù di una sua partecipazione all'attuazione degli interessi generali e dei valori costituzionalmente rilevanti.

Pertanto, la *Social Corporate Responsibility*, da una mera declamazione, si è trasformata in un vero e proprio modello regolatorio, sempre più implementato, ampliato ed orientato alla Sostenibilità ed allo Sviluppo Sostenibile; modello regolatorio, come detto, dapprima volontaristico, poi cogente, inserito negli ordinamenti giuridici, abbiamo visto, soprattutto grazie alle scelte della UE e segnatamente in virtù della CSRD.

<sup>143</sup> così Benedetti A.M., op. cit

<sup>144</sup> così Cass. Civ., Sez. Trib., sentenza 23 novembre 2021 n. 36365

Da qui l'assunto del Benedetti che «(..) *l'impresa deve nascere con un'organizzazione idonea a prevenire il rischio e a gestirlo in modo adeguato, proprio perché il valore dell'impresa e la sua protezione sono funzionali alla salvaguardia degli interessi esterni all'impresa (..) rispetto alla quale nemmeno la BJR (..) può costituire una esimente per gli organi di amministrazione (...)* Se (..) *la finalità di prevenire la crisi è solo uno dei possibili scopi perseguiti dagli adeguati assetti organizzativi, il principio può pacificamente integrarsi con altre finalità (..)*»<sup>145</sup>

## **10.2 La Sostenibilità e la responsabilità sociale della crisi d'impresa**

La dottrina non ha più dubbio sul fatto che la Sostenibilità e la Responsabilità Sociale d'Impresa siano oramai al centro del diritto dell'impresa e del diritto societario<sup>146</sup>, per questo i due temi non possono rimanere estranei financo al diritto della crisi e dell'insolvenza, considerato altresì che la crisi e l'insolvenza dell'impresa sono state regolamentate dal novello Legislatore nazionale, in funzione delle scelte euro-unitarie pure in questo caso.

Siamo, anche qui, dinanzi ad un **unicum**, confortato dagli stessi contenuti che si rinvergono nel *corpus* del Codice della Crisi dell'Impresa, poiché ivi si stagliano con nettezza concetti e principi stratificati già indicati nel complessivo *set* normativo in materia di Sostenibilità, come pure nella stessa CSRD, e non può essere diversamente.

L'entrata in vigore del menzionato Codice della Crisi dell'Impresa è ascrivibile ad un intervento euro-unitario, riconducibile al vasto *set* normativo che qui ci occupa, ovvero alla **Direttiva 2019/1023/UE, meglio nota come Direttiva *Insolvency***<sup>147</sup>, il cui messaggio può così enuclearsi: «(..) *l'impresa esprime un coacervo di interessi e la sua continuità costituisce un valore per il quale tutti devono concorrere accettando un bilanciamento degli interessi quale è implicito nel requisito della sostenibilità (..)*»<sup>148</sup>

Di più, in coerenza con i principi fin qui enucleati, **la Direttiva *Insolvency* promuove e pone al centro la ristrutturazione preventiva**<sup>149</sup>, **con l'obiettivo di garantire la continuità dell'impresa, sulla base di un'idea di sostenibilità e su una visione sociale dell'impresa: *i.e.* una ristrutturazione preventiva sostenibile all'interno ed all'esterno dal punto di vista economico e sociale.**

Infatti, l'istituto della ristrutturazione:

- ha lo scopo di trattenere le risorse esistenti cercando di garantire la continuità dell'impresa *viable* (cioè vitale), quale aspetto della sostenibilità interna;

<sup>145</sup> così Benedetti A.M, op. cit.

<sup>146</sup> Fra tutti Castellaneta M e Vessia F. (a cura di), La responsabilità sociale d'impresa tra diritto societario e diritto internazionale, Napoli, 2019

<sup>147</sup> v. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AL/?uri=CELEX%3A32019L1023>

<sup>148</sup> così Pacchi S., Sostenibilità, Fattori ESG e crisi d'impresa, in Ristrutturazioni Aziendali, 2023, p. 16, IICaso.it

<sup>149</sup> v. il Considerando 16 della Direttiva *Insolvency*

- deve entrare in azione tempestivamente (attraverso il sistema di allerta), in maniera efficace ed efficiente, per assicurare la sostenibilità esterna.

E tutto questo soprattutto per la salvaguardia del c.d. capitale umano, in linea con l'attuale stagione nella quale «(..) *diventano sempre più forti le istanze di un ripensamento dell'impresa secondo canoni comunitari, innervati su una ricomposizione dei rapporti con tutti gli stakeholders; tra questi è evidente il ruolo di inevitabile protagonista ricoperto dal fattore lavoro, da un lato principale destinatario dei tristemente noti effetti della crisi, e dall'altro prioritario riferimento per uscirne il prima possibile (..)*»<sup>150</sup>.

È, quindi, prioritario e necessario preservare, conservare e continuare l'attività meritevole al fine di evitare una dispersione di risorse, tanto affine al concetto di Sostenibilità.

A tal fine è necessario che l'impresa sia *viabile* e soprattutto sia dotata di una organizzazione efficace, poiché «(..) *sostenibilità implica la gestione dei rischi (..)*»<sup>151</sup>.

E se la «(..) *sostenibilità implica la gestione dei rischi (..)*»<sup>152</sup> (c.d. *risk management*) allora, parrebbero rinvenirsi, nel corpo del Codice della Crisi dell'Impresa, come pure nella Direttiva *Insolvency*, elementi del diritto dell'Impresa Sostenibile nonché un favore nei confronti di tale figura giuridica.

D'altra parte, non può negarsi che «(..) *La continuità aziendale, nella sua accezione di dovere improntare la gestione dell'impresa ad un equilibrio economico-finanziario di lungo termine, implica la necessità di approntare sistemi di rilevazione periodica dell'andamento della gestione e della profilatura dei rischi. Il "business sostenibile" comporta, allora, un dovere organizzativo e di pianificazione: la gestione diligente dell'azienda è quella organizzata in modo tale da prevenire l'emersione della crisi mediante l'implementazione di procedure da adottare in determinate situazioni che possono avere impatto negativo sull'andamento economico-finanziario fino a minare la continuità (..)*»<sup>153</sup>

Per l'effetto, in assonanza con il complessivo *framework* normativo che ci occupa, il Codice della Crisi dell'Impresa ha compiuto una rivoluzione nell'ambito del diritto della crisi, «(..) *imponendo la creazione di una governance razionalmente e funzionalmente strutturata, idonea non solo al conseguimento di risultati ottimali di gestione ma anche a sventare la penetrazione e degenerazione di squilibri di varia natura rendendo possibile, se del caso, l'immediata assunzione delle necessarie contromisure (..)*»<sup>154</sup>.

In questa maniera, il Legislatore italiano, precorrendo il novello Legislatore europeo, ha posto alla base dell'organizzazione aziendale (n.d.r. «*imprenditore collettivo*») gli «(..) *assetti adeguati*»<sup>155</sup>, alla tipologia e

<sup>150</sup> così Vella F., Introduzione, La partecipazione dei lavoratori nelle imprese, Fondazione Unipolis, 2017, Bologna, 9

<sup>151</sup> così Ricciardiello E., *Sustainability and going concern*, in Ristrutturazioni aziendali, IlCaso.it, 2021

<sup>152</sup> così Ricciardiello E. op. cit.

<sup>153</sup> così Pacchi S. op. cit

<sup>154</sup> così Pacchi S. op. cit

<sup>155</sup> *Ex plurimis* v. art. 3 del Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza

dimensione dell'impresa, assegnando questo compito (*i.e.* questa responsabilità) all'Organo Gestorio, mentre sui sindaci, come organo di controllo, ricade il compito della verifica, ai sensi dell'art. 2403 c.c.

Ne discende che gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, adeguati alla gestione aziendale e idonei alla prevenzione della crisi, nonché orientati alla Sostenibilità, costituiscono il fulcro della disciplina dell'impresa e della crisi dell'impresa, alla luce del *fil rouge* che va dall'art. 2086 c.c. all'art. 3 del Codice della Crisi dell'Impresa e così fino alla CSRD, sulla scorta di un assunto incontrovertibile: «(..) **Sostenibilità e responsabilità sociale sono temi che attengono all'attività dell'impresa tout court, non solo dell'impresa societaria, e quindi, coinvolgono anche l'impresa in crisi o insolvente (..)**»<sup>156</sup>

E non può essere altrimenti, considerato che la crisi e l'insolvenza sono "fasi", delicate sì, ma comunque "fasi" della "vita" dell'impresa, per cui è impossibile "alterare" il quadro di principi e valori nel quale opera l'impresa, in condizioni di normale esercizio (n.d.r. quando è solvibile), allorché essa impresa entra in fase di crisi.

Anche la fase di crisi deve essere, cioè, gestita all'insegna di una maggiore responsabilità sociale dell'impresa, orientata alla tutela dei creditori, ma nello stesso tempo bilanciata in relazione agli ulteriori e diversi interessi coinvolti nelle procedure di gestione della crisi, soprattutto quelle giudiziarie.

Infatti, la dottrina conforme ha affermato sul punto la rilevanza, in particolare nelle procedure concorsuali, di interessi diversi rispetto a quelli dei creditori, come per esempi gli interessi dei lavoratori, quelli in ordine all'integrità del complesso aziendale-produttivo o ancora gli interessi alla stabilità del mercato ecc<sup>157</sup>

Di più, in ordine alla fase della liquidazione dell'attivo, da più parti si è messa in dubbio l'assolutezza dell'interesse dei creditori, poiché alla luce del *framework* qui complessivamente rappresentato, detto interesse è sicuramente il fine della procedura di liquidazione giudiziale e financo il criterio che deve orientare gli organi della procedura, ma tutto ciò «(..) *non giustifica sempre e comunque la compromissione di altri interessi ritenuti meritevoli di tutela dal legislatore. Vi sono plurimi esempi normativi (..) nei quali l'obiettivo della massimizzazione dell'attivo e, quindi, della massima soddisfazione dei creditori incontra un limite e soccombe, o deve contemperarsi, in ragione della tutela di altri interessi tutelati. È questo il caso del diritto all'abitazione principale ed al luogo di esercizio dell'attività produttiva, (..) dei diritti dei lavoratori (..) Queste previsioni normative, viste in modo unitario, possono assumere un rilievo sistematico, concorrendo a definire un principio generale (..) inespresso, costruito in via interpretativa attraverso un procedimento di generalizzazione da norme di dettaglio (..) I principio generale si concreta nel riconoscimento che l'interesse dei creditori (..) deve contemperarsi con altri interessi di pari rilevanza costituzionale (..) La concomitante presenza di plurimi*

<sup>156</sup> così D'Attorre G., Sostenibilità e responsabilità sociale della crisi d'impresa, in *Diritto della Crisi*, [www.dirittodellacrisi.it](http://www.dirittodellacrisi.it), 2021, p. 2

<sup>157</sup> sul punto Jorio A., Introduzione, in *Trattato nelle procedure concorsuali*, diretto da Jorio A. e Sassani I., Milano, 2014, p. 30 s.s.

*interessi rilevanti impone (..) la ricerca del punto di equilibrio (..) nella doverosa ponderazione, attuata secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità (..)*<sup>158</sup> elaborati dalla Corte Costituzionale<sup>159</sup>

Ed allora, può concludersi con le seguenti riflessioni:

- la disciplina societaria, ed anche quella della crisi e dell'insolvenza, nazionale, va già letta con la "lente" dei principi e delle norme euro-unitarie in tema di Sostenibilità estese alle imprese *tout court*;
- l'approccio "inclusivo" introdotto dal Legislatore europeo non ripudia gli interessi dei soci, ma nello stesso tempo, mettendo al centro l'impresa, riconosce le aspettative di un'ampia gamma degli *stakeholder*;
- l'impresa così intesa, ovvero un'azienda che coniuga il profitto con la dimensione sociale (ed anche ambientale), può essere sostenibile anche nella fase di crisi, grazie ad un adeguato assetto organizzativo centrale per la "vita" dell'impresa e nello stesso tempo per il Legislatore, europeo e nazionale, orientato alla Sostenibilità.

---

<sup>158</sup> così D'Attore G, op. cit., p. 4 e 5

<sup>159</sup> v. Corte Cost. sentenza 28.11.2012 n. 264; Corte Cost. sentenza 9.05.2013 n. 85

## 11.

# La fiscalità come fattore di sostenibilità ESG

**Abstract:** Alla luce del quadro normativo appare necessario affrontare il tema della fiscalità quale fattore di Sostenibilità ESG, sotto molteplici profili. Vedremo come al tempo della CSRD e del *set* normativo di riferimento sia necessario dotare l'impresa di una **good tax governance**, in primo luogo quale segnale di una buona *governance*, essenziale ai fini ESG oltre che in relazione alla prevista rendicontazione di sostenibilità. Né si può tralasciare il diretto collegamento di taluni tributi con il fattore Ambientale, tant'è che si parla di Fiscalità dell'Ambiente. A ciò si aggiunga che tra i *Sustainable Development Goals* tracciati dalle Nazioni Unite (n.d.r. Agenza 2030), la fiscalità si incastona negli obiettivi *Peace, Justice and Strong Institutions* (SDG 16) e *Partnership for Goals* (SDG 17).

La Sostenibilità ha "permeato di sé" financo la fiscalità.

D'altra parte, essendosi data obiettivi sfidanti sul tema, l'Unione Europea non poteva non mettere in campo ulteriori "strumenti" per favorire la transizione verso la Sostenibilità: fra questi "strumenti" c'è anche la fiscalità, sotto molteplici profili.

Il Legislatore euro-unitario, e di rimbalzo anche quello interno, ha infatti individuato la fiscalità come una delle più importanti leve per assicurare il perseguimento degli obiettivi dello Sviluppo Sostenibile.

E la fiscalità, a ben vedere, può rappresentare:

- sia una forma di incentivo o disincentivo, finalizzato a favorire l'allineamento dei comportamenti dei contribuenti (*rectius* delle imprese) agli obiettivi *Environmental* ("E) e *Social* ma dall'altro lato può rappresentare
- il minimo comun denominatore della buona *governance* quale fattore fondante di un'impresa che voglia dirsi e presentarsi sostenibile ("G")

Di più, il quadro unionale fin qui rappresentato parrebbe identificare «(..) *la gestione della fiscalità, tra i connotati della **carta d'identità che l'impresa (aspirante) ESG** deve esibire per poter ritirare quella chiave alla reception. Le imposte, oltre che rappresentare il contributo delle imprese ai bisogni delle collettività in cui operano, devengono così uno dei banchi di prova della buona governance di cui un'impresa si deve dotare, per dimostrare di avere le carte in regola nel perseguire per davvero quegli impegni ambientali e sociali che contraddistinguono un'attività economica sostenibile (..)*»<sup>160</sup>

D'altra parte, non costituisce un fatto nuovo che la fiscalità venga impiegata dal Legislatore come leva per orientare i comportamenti dei contribuenti.

Questa leva è stata, infatti, molto utilizzata, fin da subito, sia dalle Istituzioni Europee, molto sensibili al tema che qui ci occupa, che dagli Organismi internazionali.

Al riguardo, merita ricordare i recenti provvedimenti:

- a livello internazionale, i benefici fiscali o aggravii d'imposta vengono articolati nel perimetro dell'Agenda 2030 adottata dall'ONU proprio per assicurare, come detto, uno sviluppo sostenibile all'intero Pianeta, con particolare *focus* sui fattori ambientali, segnatamente i cambiamenti climatici, le risorse idriche, l'economia circolare, l'inquinamento e la biodiversità;
- a livello europeo, i predetti fattori ambientali sono stati identificati come gli obiettivi della eco-sostenibilità nell'art. 9 del Regolamento (UE) 2020/852, che, come detto, declina la Tassonomia, confermando, semmai ce ne fosse bisogno, la particolare attenzione ai temi ambientali delle Istituzioni della UE.

Quanto, poi, ai disincentivi fiscali, si può far riferimento per esempio alla c.d. *plastix tax*<sup>161</sup>, oppure alla creazione del sistema dello scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ed altri, tesi appunto a dissuadere comportamenti impattanti negativamente sull'ambiente e, quindi, a perseguire gli obiettivi ESG.

Ecco perché molti autori parlano di una "fiscalità ESG" a due "facce": incentivi e disincentivi, quali facce della stessa medaglia, le quali richiedono una pronta "risposta" da parte delle imprese, finalizzato non solo a conformarsi al *legal framework* che qui ci occupa, ma anche orientata a catturare eventuali opportunità e/o inefficienze correlate alla fiscalità ESG.

In questo contesto si staglia in maniera netta il richiamo alla «*procedura di dovuta diligenza*» prescritta dalla CSRD in tema di Rendicontazione di Sostenibilità, poiché, a ben vedere, anche per la fiscalità, l'Organo Gestorio dovrà passare dall'analisi strategica alla verifica della conformità alla norma e così fino alla reportistica, quest'ultima pure per rendicontare le scelte assunte.

<sup>160</sup> così Acerbis F e Lio M, La fiscalità fattore di sostenibilità ESG: *good tax governance* e ruolo delle Funzioni fiscali delle imprese, in *il fisco*, Milano, 12/2023, p 1155

<sup>161</sup> *n.d.r.* Trattasi della disciplina introdotta dalla UE sulla plastica monouso, per ridurre l'incidenza sull'ambiente.

**In sintesi, quindi, le imprese sono chiamate non solo a cogliere le opportunità della fiscalità ESG, ma anche la conformità alle prescrizioni di riferimento, senza tralasciare la necessaria individuazione e gestione dei rischi.**

Ed il c.d. “rischio fiscale”, per quanto si è potuto osservare, risulta essere un elemento centrale della *compliance* in quanto impatta:

- 1) non solo sull’Organo Gestorio (c.d. portata interna) ma anche quanto meno
- 2) sul profilo reputazionale verso i soggetti esterni (c.d. portata esterna).

Tant’è che, per quanto riguarda il primo “versante”, si assiste alla oramai consolidata prassi delle società (*i.e.* le multinazionali) di sottoporre preliminarmente (*i.e.* prima dell’adozione) ai fiscalisti le decisioni, con la finalità di verificarne la compatibilità fiscale-tributaria, nonché eventuali rischi connessi.

Un tale approccio è stato sempre più favorito dagli stessi ordinamenti tributari di molti Paesi, laddove appunto molti Stati hanno istituito collaborazioni fiscali, propiziando un rapporto più cooperativo e dialogante fra contribuente e fisco<sup>162</sup>, finalizzato a favorire un’attuazione volontaria del dovere tributario, «(..) *come espressione di solidarietà sociale* (..)»<sup>163</sup>

Quanto, poi, al secondo “versante”, cioè al profilo reputazionale, occorre prendere atto che il rispetto delle regole fiscali ed il pagamento di quanto dovuto da parte di un’azienda sono diventati elementi di grande attenzione da parte di investitori, dipendenti, clienti e fornitori, cioè da parte dei principali *stakeholder*.

La variabile fiscale e l’approccio nella gestione dei rischi sottesi alla corretta determinazione delle imposte sono, per questo, entrati a far parte del “catalogo degli indicatori” che investitori e mercato – oltre che amministrazioni finanziarie, organizzazioni non governative e consumatori – mettono sotto osservazione, nella valutazione di un’impresa, delle sue *performance* pregresse e prospettiche e del suo grado di responsabilità sociale.

Da qui il cambio di approccio, sia da parte del Legislatore europeo già a partire dal 2017 ad opera della NFRD, e così fino ad oggi, sia da parte delle multinazionali e dei grossi gruppi imprenditoriali, che ha portato a prediligere la c.d. *tax compliance*.

Un tale cambiamento è dovuto soprattutto a tre fattori:

- la responsabilizzazione (*accountability*), declinata inquadrando la fiscalità come elemento chiave dell’impatto economico che l’impresa ha sulla collettività;
- la trasparenza (*transparency*) declinata in maniera molto ampia quale conseguenza di un diritto a conoscere riconosciuto in capo agli *stakeholder* e

<sup>162</sup> Sul punto v. Ragucci G, *Sustainability and going concern*. Gli istituti della collaborazione fiscale. Dai comandi e controlli alla *Tax Compliance*, Torino, 2018, 1-2

<sup>163</sup> Così Ragucci G., op. cit

- la coerenza (*consistency*) delle scelte fiscali, ad indicare «(..) *la declinazione di una politica fiscale non più trascurata e meramente incidentale nell'ambito della corporate governance, ma quest'ultima pienamente integrata e finalizzata all'ideale dei principi di "giustizia tributaria" globale*»<sup>164</sup>

Ed allora, entrano a pieno titolo nel perimetro della Sostenibilità ed in particolare nell'ambito degli ESG, visto il tenore delle previsioni normative che qui ci occupano, a tal riguardo sempre più minuziose, la fiscalità/il rischio tributario, e con essi il modo in cui vengono gestiti a livello societario,

L'assunto viene confortato dalla stessa CSRD che, nel prescrivere il *report* sulla sostenibilità, fa più volte espresso riferimento alla Tassonomia [*i.e.* Regolamento Delegato (UE) 2020/852 e successive integrazioni], nel cui perimetro **la buona *governance* della fiscalità sta assumendo sempre più il ruolo di condizione minima per qualificare un'impresa come sostenibile.**

Ulteriore conferma in tal senso si rinviene nel perimetro dell'art. 2, n. 17, del Regolamento SFRD, il quale, nel definire l'«*investimento sostenibile*», precisa espressamente che le imprese che ne beneficiano debbono rispettare la «(..) *prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali (...)*»<sup>165</sup>

E se non bastasse, i connotati fiscali dell'impresa, nelle declinazioni fin qui esposte – ovvero *disclosure* delle imposte pagate e *governance* del rischio fiscale – sono inclusi fra le metriche della CSRD, come pure fra le regole di vigilanza bancaria, con evidente impatto sul rapporto banche – imprese.

**In conclusione, quindi, le imprese dovranno valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, il controllo delle minacce e delle opportunità legate alla fiscalità, letta in chiave ESG, così da costruire adeguati assetti di *tax governance* sia in termini di strategia, che in ordine alla relativa esecuzione per giungere, infine, a curare la Rendicontazione di Sostenibilità.**

In tal maniera, l'azienda raggiungerà il suo obiettivo, ovvero avere tutte «(..) *le carte in regola per ottenere la chiave di accesso al mercato dei capitali (debito ed equity) ed all'albo fornitori delle imprese di grandi dimensioni (catene del valore) (...)*»<sup>166</sup>, **acquisendo quella "patente di sostenibilità" per qualificarsi impresa sostenibile.**

Diversamente, in capo all'Organo Gestorio si consolideranno precise responsabilità.

<sup>164</sup> così Mastellone P., *Task Risk*, Reportistica di sostenibilità e ricadute applicative sulla disciplina dei prezzi di trasferimento, in *Diritto e pratica tributaria internazionale* n. 2/2023, p. 458

<sup>165</sup> così art. 2, n. 17, Regolamento SFDR

<sup>166</sup> così Acerbis F. e Lio M., *op. cit.*, p.1158

Alla luce delle pregresse considerazioni, e naturalmente della CSRD, non può sottacersi, però, la necessità, che il Decisore favorisca la standardizzazione anche nel campo del *reporting* in tema di fiscalità nell'ambito della Sostenibilità.

Infatti, non può non constatarsi che, nel quadro attuale, la reportistica sulla variabile fiscale sia ancora caratterizzata dalla continua moltiplicazione e/o stratificazione di *framework*, questionari di *rating* ed indici «(..) attraverso cui si irradia la crescente richiesta di dati e informazioni sia da parte di esponenti della società civile, sia da parte delle società di rating, sia da parte degli investitori (..)»<sup>167</sup>

Ciò, però, parrebbe contrastare con l'obiettivo proprio della CSRD, la quale, come detto, ha lo scopo di rendere disponibili le informazioni ESG in maniera efficace, trasparente e comparabile, pure con riferimento alla Tassonomia europea, nel cui contesto, abbiamo visto, la buona *governance* della fiscalità sta assumendo indiscutibilmente il ruolo di condizione minima per qualificare un'impresa come sostenibile.

Ma di più, ancora oggi, nonostante sia ormai incontrovertibile la finalità del *reporting* "fiscale", vista la riconosciuta funzione sociale della contribuzione delle imprese, non è stato posto adeguatamente sotto osservazione il perimetro della rendicontazione: sembrerebbe estremamente logico ampliare il perimetro di osservazione, rendendolo il più possibile omnicomprensivo (c.d. "contribuzione fiscale totale").

A ben vedere nello *standard* GRI 207.4 viene già considerata la menzionata "contribuzione fiscale totale", né tanto meno può dimenticarsi quanto rilevato da **EU Tax Observatory**<sup>168</sup> in un recente rapporto intitolato «**Tax transparency multinationals**»<sup>169</sup>: parrebbe sempre più consolidata, anche a livello europeo, la tendenza a declinare il *tax reporting* in un'accezione ampia e completa, quindi ivi includendo anche i dati sulla c.d. *Total Tax Contribution*.

Ad ulteriore prova di ciò soccorre lo studio intitolato «**Total tax contribution – a study of the largest companies headquartered in Europe**»<sup>170</sup>, pubblicato annualmente dall'**European Business Tax Forum**, costituito dalle aziende ad esso associate (con sede in UE, EFTA e UK) nel 2017 con l'obiettivo di sviluppare una strategia a lungo termine per le imprese europee impegnate nel dibattito pubblico sulla posizione fiscale, sul comportamento fiscale e sul contributo fiscale.

In conclusione, quindi, il profilo della standardizzazione e della perimetrazione della rendicontazione sulla variabile fiscale parrebbero ancora bisognosi di un ulteriore intervento definitorio nel senso che si è proposto.

<sup>167</sup> così Acerbis F e Borrelli A, *Sostenibilità e tassazione, verso una completa rappresentazione della contribuzione fiscale*, in Società, NT+Diritto, Milano, 2023

<sup>168</sup> *n.d.r.* EU Tax Observatory è l'Osservatorio fiscale della UE che, *ex plurimis*, conduce ricerche innovative sulla tassazione – v. <https://www.taxobservatory.eu>

<sup>169</sup> v. <https://www.taxobservatory.eu/publication/tax-transparency-by-multinationals-trends-in-country-reports-public-disclosure/>

<sup>170</sup> v. <https://ebtforum.org/ttc/>

## Bibliografia – Letteratura menzionata

**Acerbis F. e Lio M.**, *La fiscalità fattore di sostenibilità ESG: good tax governance e ruolo delle Funzioni fiscali delle imprese*, in *il fisco*, Milano, 12/2023

**Acerbis F. e Borrelli A.**, *Sostenibilità e tassazione, verso una completa rappresentazione della contribuzione fiscale*, in *Società, NT+Diritto*, Milano, 2023

**Barcellona E.**, *La sustainable corporate governance nelle proposte di riforma del diritto europeo: a proposito dei limiti strutturali del c.d. stakeholderism*, in *Rivista delle Società*, Milano, 2022

**Benedetti A.M.**, *Principi (definitivi) e clausole generali (ambulatorie): "assetti organizzativi adeguati" e (nozione di) "impresa" nell'art. 2086 c.c.*, in *Riv. Dir. Civ. n. 5*, Milano, 2023

**Bertini U.**, *Il sistema azienda. Schema di analisi*, Torino, 1990

**Bowen H.R.**, *Social Responsibilities of Businessman*, New York, Harper and Brothers, 1953

**Brusa L.**, *Mappa strategica e business plan*, Milano, 2011

**Castellaneta M e Vessia F.** (a cura di), *La responsabilità sociale d'impresa tra diritto societario e diritto internazionale*, Napoli, 2019

**Cerrato S.A.**, *Appunti per una "via italiana" all'ESG: l'impresa "costituzionalmente solidale" (anche alla luce dei "nuovi" artt. 9 e 41, comma 3, Cost)*, in *Studi in onore di Paolo Montalenti*, Torino, 2022

**Cerboni G.**, *La ragioneria e le sue relazioni con le discipline amministrative e sociali*, *Il Metodo*, Vol. II, Roma, 1984

**D'Attorre G.**, *Sostenibilità e responsabilità sociale della crisi d'impresa*, in *Diritto della Crisi*, [www.dirittodellacrisi](http://www.dirittodellacrisi), 2021

**Di Pascale A.**, *La responsabilità sociale d'impresa nel diritto dell'Unione Europea*, Milano, 2010

- Fimmarò F.**, *Imprese, mercati e sostenibilità: nuove sfide per il diritto commerciale*, XIV Convegno Annuale dell'Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale, "Orizzonti del Diritto Commerciale", Roma, 2023
- Galeone G.**, *La rendicontazione non finanziaria e la misurazione dei fattori di sostenibilità*, Torino, 2023
- Jorio A.**, *Introduzione*, in *Trattato nelle procedure concorsuali*, diretto da Jorio A e Sassani I, Milano, 2014
- Libertini M.**, *Gestione "sostenibile" delle imprese e limiti alla discrezionalità imprenditoriale*, in *Contratto e Impresa n. 1*, Milano, 2023
- Manca G.**, *La teoria affronta l'approccio sistemico*, *L'Impresa n. 7*, Milano, 1996
- Mastellone P.**, *Task Risk, Reportistica di sostenibilità e ricadute applicative sulla disciplina dei prezzi di trasferimento*, in *Diritto e pratica tributaria internazionale n. 2*, Milano, 2023
- Minoja M.**, *L'impresa responsabile*, in *Airoldi G. – Brunetti G. – Corbetta G. – Invernizzi G. (a cura di), Economia Aziendale e Management: scritti in onore di Vittorio Coda*, Milano, 2010
- Munda G.**, *Multicriteria evaluation in a fuzzy environment. Theory and applications in ecological economics*, Physica-Verlag, Heidelberg, 1995
- Pacchi S.**, *Sostenibilità, Fattori ESG e crisi d'impresa*, in *Ristrutturazioni Aziendali, IICaso.it*, 2023
- Perrini F.**, *Sostenibilità*, Milano, 2018
- Polacchini F.**, *Responsabilità sociale dell'impresa e solidarietà nella Carta di Nizza*, rivista AIC n. 3/2021
- Porter E. - Kramer M.R.**, *Il punto di incontro tra il vantaggio competitivo e la Corporate Social Responsibility*, *Harvard Business Review Italia*, gennaio-febbraio 2007
- Onida P.**, *La logica ed il sistema di rilevazioni quantitative d'azienda*, II edizione, Milano, 1970
- Ragucci G.**, *Sustainability and going concern*, *Gli istituti della collaborazione fiscale. Dai comandi e controlli alla Tax Compliance*, Torino, 2018
- Ricciardiello E.**, *Sustainability and going concern*, in *Ristrutturazioni aziendali, IICaso.it*, 2021
- Russo D.**, *La promozione della responsabilità sociale d'impresa nell'Unione Europea*, in *Dir. Un. Eur.*, Milano, 2011/2
- Speziale I.**, *Il nuovo paradigma dell'impresa sostenibile*, *Contratto e Impresa n. 3*, Milano, 2022
- Vella F.**, *Introduzione, La partecipazione dei lavoratori nelle imprese*, Fondazione Unipolis, Bologna, 2017

**Tonello M. – Singer T.,** *The Business Case fro Corporate Investments,in ESG Practies,* in <https://www.confrence-board.org>, 2015

**Tumbari.,** *"Potere" e "Interessi" nella grande impresa azionaria,* Milano, 2019

# Riferimenti normativi, regolamentari ed internazionali

## Sitografia

**Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile**, ONU, disponibile su <https://unric.org/it/agenda-2030>

**Atto Unico Europeo**, Comunità Europea, 1986, disponibile su <https://www.eur-lex.europa.eu/homepage.html>

### **Carta Costituzionale**

**Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea**, Unione Europea, 2000, disponibile su [https://www.eur-lex.europarl.europa.eu/charter/pdf/text\\_it.pdf](https://www.eur-lex.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf)

### **Codice Civile**

#### **Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza**

**Codice di Corporate Governance**, Borsa italiana, disponibile su <https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/2020.pdf>

**Comunicazione (2011) 681**, Commissione Europea, disponibile su <https://www.eur-lex.europarl.europa.eu/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:it:PDF>

**Comunicazione della Commissione 2019/c 209/01** v. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/PDF/?uri=OJ:2019:FULL&from\\_IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/PDF/?uri=OJ:2019:FULL&from_IT)

**Decade of Action and Delivery for Sustainable Development**, ONU, disponibile su <https://un.org/sustainabledevelopment/decade-action>

**Dichiarazione del Vertice di Parigi del 1972**, Comunità Europea, disponibile su <https://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

**Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo, 1990**, Consiglio Europeo di Dublino, disponibile su <https://www.consilium.europa.eu>

**Direttiva 2013/34/UE**, disponibile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0034>

**Direttiva 2004/109/CE**, disponibile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0109&from=RO>

**Direttiva 2006/43/CE**, disponibile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0043&from=EN>

**Direttiva 2019/1023/UE**, disponibile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AL/?uri=CELEX%3A32019L1023>

### **Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231**

**Green Deal, 2020**, Commissione Europea, disponibile su <https://www.europarl.europa.eu>

**Guide on Climate-Related and Environmental Risks, 2020**, Banca Centrale Europea, disponibile su <https://bankingsupervision.europa-eu/ecb/pub/pdf/ssm202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks-58213f6564.en.pdf>

**Human Rights and Decent Work in Global Supply Chain, 2020**, Consiglio Europeo, disponibile su <https://www.consilium.europa.eu/media/46999/st13512-en20.pdf>

### **Legge 28 dicembre 2015 n. 208**

**Libro Bianco di J. Delors del 1993**, Commissione Europea, 1993, v. <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/4e6ecf-471e-4108-9c7d-90cb1c3096af>

**Libro Verde, 2001**, Commissione Europea, disponibile su [www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com\(2001\)366\\_it.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com(2001)366_it.pdf)

**Linee Guida sul reporting non finanziario (2019/c209/01)**, Commissione Europea, disponibile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/PDF/?uri=OJ:C:2019:209:FULL&from=IT>

**Our Common Future, World Commission Environment and Development** insediatasi nel 1983 su mandato dell'ONU, disponibile su [www.un-documents.net/our-common-future.pdf](http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf)

**Piano d'Azione Imprenditorialità 2020**, Commissione Europea, disponibile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52012DC0795>

**Plan of Implementation**, WSSD, disponibile su [https://un.org/esa/sustdev/documents/WSSD\\_PD/English/WSSD\\_PlanImpl.pdf](https://un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_PD/English/WSSD_PlanImpl.pdf)

**Strategia Europa 2020**, Commissione Europea, disponibile su <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/europe-2020-the-european-union-strategy-for-growth-and-employment.html>

**Regolamento (UE) 2020/852**, disponibile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852>

**Regolamento (UE) 2014/537**, disponibile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0537>

**Regolamento Delegato (UE) 2023/5303, (E03603)** disponibile su [https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13765-Principi-europei-di-informativa-sulla-sostenibilita-prima-serie\\_it](https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13765-Principi-europei-di-informativa-sulla-sostenibilita-prima-serie_it)

**Regolamento (CE) 2002/1606**, disponibile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002R1606-20080410>

**Regolamento (UE) 2019/2088**, disponibile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX%A32019R2088>

**Regolamento Delegato (UE) 2023/2772**, disponibile su <https://eur-lex.europa.eu>

**Regolamento Delegato (UE) 2021/2139**, disponibile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN>

**Regolamento Delegato (UE) 2021/2178**, disponibile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2178>

**Regolamento Delegato (UE) 2023/2486**, disponibile su [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L\\_202302486](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302486)

**Regolamento Delegato (UE) 2023/2485**, disponibile su [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L\\_202302485](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302485)

**Risoluzione del Parlamento Europeo del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva**, disponibile su <https://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

**Risoluzione del Parlamento Europeo del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile**, disponibile su <https://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

**Settimo Programma di Azione**, UE, 1999 disponibile su <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/living-well-within-the-limits-of-our-planet-the-7th-eap-2014-20.html>

**Strategia Europa 2020**, UE, 2020 disponibile su <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/europe-2020-the-european-union-strategy-for-growth-and-employment.html>

**Sustainable Development Strategy (Strategia per lo Sviluppo Sostenibile)**, Consiglio Europeo, 1999 disponibile su <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/strategy-for-sustainable-development.html>

**Sustainable Finance Disclosure Regulation (Regolamento sull'Informativa relativa alla Finanza Sostenibile – Regolamento (UE) 2019/2088)**, disponibile su <https://eur-lex.europa.eu/it/ALL/?uri=CELEX%A32019R2088>

**Tax transparency multinationals, EU Tax Observatory**, disponibile su <https://www.taxobservatory.eu/publication/tax-trasparency-by-multinationals-trends-in-conuntry-reports-public-disclosure/>

**Total tax contribution – a study of largest companies headquartered in Europe**, *European Business Tax Forum*, v. <https://ebtforum.org/ttc/>

**The Future We Want**, UNICEF, disponibile su [https://www.mase.gov.it/default/files/archivio/allegati/rio\\_20/the\\_future\\_we\\_want\\_english.pdf](https://www.mase.gov.it/default/files/archivio/allegati/rio_20/the_future_we_want_english.pdf)

**The Millenium Development Goals**, UN-UNITED, disponibile su <https://www.un.org/mil-lenniumgoals>

**The Millenium Development Goals Report**, UN-UNITED, disponibile su <https://www.un.org/mil-lenniumgoals/2015>

**Trattato di Amsterdam**, UE, 1997, disponibile su <https://www.europarl.eu/about-parliament/it/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-amsterdam>

**Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea**, Comunità Europea, disponibile su <https://www.europarl.europa.eu>

**Trattato di Maastricht**, UE, disponibile su <https://www.europarl.eu/about-parliament/it/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/maastricht-treaty>

**Trattato di Lisbona**, UE, 2007, disponibile su <https://www.europarl.europa.eu/factseets/it/sheet/5/il-trattato-di-lisbona>

**United Nations Millenium Declaration** (Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite), UN-UNITED, disponibile su <https://www.un.org/millenniumgoals>

**World Conservation Strategy – Living Resource Conservation for a Sustainable Development**, IUCN-UNEP-WWF, disponibile su <https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/wcs-004.pdf>

## **Giurisprudenza**

Corte Costituzionale, sentenza del 28 novembre 2012 n. 2012

Corte Costituzionale, sentenza 9 maggio 2013 n. 85

Corte di Giustizia, sentenza de 11 settembre 2022, causa T-13/99, nota come sentenza "Pfizer Health/Consiglio dell'Unione Europea"

Cass. Civ., Sez. Tributaria, sentenza del 23 novembre 2021 n. 36365

Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa B, sentenza 18 novembre 2021, in Giur.it, aprile 2022

## **Abbreviazioni ed acronimi**

«AUE» = Atto Unico Europeo

«BCE» = Banca Centrale Europea

«BJR» = Business Judgment Rule

«CEN» = Comité Européen de Normalization

«CSDDD o CS3D» = Corporate Sustainability Due Diligence Directive

«CSRD» = Corporate Sustainability Reporting Directive

«CSR» = Corporate Social Responsibility

«EFRAG» = European Financial Reporting Group

«ESG» = Environmental Social Governance

«ESRS» = European Sustainability Reporting Standards

«IASB» = International Accounting Standards Board

«ISO» = International Organization for Standardization

«ISO» = International Sustainability Standards Board

«IUCN» = International Union for Conservation of Nature

«GRI» = Global Reporting Initiative

- «MDG» = Millenium Development Goals
- «Rio+20 o Rio 2012» = Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile
- «RSI» = Responsabilità Sociale dell'Impresa
- «SFDR» = Sustainable Finance Disclosure Regulation
- «SDS» = Sustainable Development Strategy
- «SGD» = Sustainable Development Goals
- «SGDs» = Sustainable Development Goals
- «TCEE» = Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea
- «TCFD» = Task Force on Climate-related Financial Disclosures
- «TEG» = Technical Expert Group
- «TUE» = Trattato sull'Unione Europea
- «UNCED» = United Nations Conference on Environmental and Development
- «UNI» = Ente Nazionale Italiano di Unificazione
- «UNEP» = United Nation Environmental Programme
- «VSME ESRS o VSME» = Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs
- «KPI» = Key Performance Indicators
- «WSSD» = World Summit on Sustainable Development
- «WWF» = World Wildlife Found